

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 145^o — Numero 47



**GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1^o dicembre 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 353. Sentenza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Finanza regionale - Programmazione economica - Patto di stabilità interna per gli enti territoriali - Flussi di cassa verso gli enti per il triennio 2003-2005 - Prevista determinazione in base ad accordo - Pendenza delle trattative - Determinazione unilaterale del Ministro dell'economia - Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige - Assunta violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative e amministrative delle ricorrenti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 29, comma 18, secondo periodo.

– Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, titolo VI, e artt. 8, 9 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, comma 2 e 14; Costituzione, art. 119

Pag. 19

N. 354. Sentenza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Impresa e imprenditore - Misure per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - Estensione ai comuni montani con meno di 5000 abitanti - Previsione di un Fondo gestito dal CIPE - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata gestione di un fondo settoriale da parte dello Stato in materia di competenza regionale, lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, violazione del principio di leale collaborazione - Censura formulata in termini generici e carente di motivazione - Inammissibilità della questione.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 67.

– Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 119

» 24

N. 355. Ordinanza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Testo unico in materia edilizia - Fissazione del termine di entrata in vigore - Successiva proroga - Assunta violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega - Manifesta infondatezza della questione.

– D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 138; d.l. 23 novembre 2001, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 2001, n. 463), art. 5-bis.

– Costituzione, art. 76

» 27

N. 356. Ordinanza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un senatore autore di due articoli dal contenuto asseritamente diffamatorio pubblicati su una rivista - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di Napoli, sezione prima civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibrazione sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 6 febbraio 2003.
- Costituzione art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3

Pag. 29

N. 357. Ordinanza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Assistenza - Assegno di maternità *una tantum* per il secondo figlio - Criteri per l'erogazione - Esclusione dei nuclei familiari non fondati sul matrimonio - Assunta disparità di trattamento dei figli, lesione del principio di protezione della maternità e dell'infanzia - Questione sollevata dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Carenza di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2, art. 3, comma 1, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 3, 30 e 31

» 31

N. 358. Ordinanza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazioni *erga alios* rese dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare - Utilizzazione dibattimentale mediante lettura - Esclusione - Assunta disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'incidente probatorio, lesione del principio del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 513, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma

» 33

N. 359. Ordinanza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Stipendi - Pignoramento, sequestro e cessione - Lamentata differenziazione rispetto al regime delle retribuzioni dei dipendenti privati - Questione volta a creare, con manipolazione di più norme, un nuovo sistema rispetto a quello realizzato dal legislatore - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, numero 3), e secondo comma, e art. 68, secondo comma.
- Costituzione, art. 3

» 36

N. 360. Ordinanza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un deputato per una asserita condotta diffamatoria posta in essere nel corso di una trasmissione radiofonica - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Roma, prima sezione civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibrazione sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 9 luglio 2003.
- Costituzione art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 26, comma 3

Pag. 39

N. 361. Ordinanza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Carattere incidentale della questione - Aserita identità tra il *petitum* del giudizio *a quo* e la questione di costituzionalità - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Interventi spiegati dai controinteressati costituitisi nel giudizio *a quo* dopo la rimessione della questione di costituzionalità - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Regione siciliana - Elezione dei Consigli delle Province regionali - Assegnazione dei seggi residui - Criteri - Lamentata lesione del canone di coerenza e ragionevolezza e del principio di egualanza per quanto concerne l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elette - Mancata indicazione da parte del rimettente della soluzione che dovrebbe soddisfare le (incompatibili) esigenze prospettate - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14, art. 18, numero 3, secondo comma, quarto e quinto periodo; legge Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 26, art. 14, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 51

» 41

N. 362. Ordinanza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Contrassegni per invalidi civili - Attribuzione ai soli invalidi non deambulanti - Lamentata disparità di trattamento in danno degli invalidi ambulanti, lesione del diritto alla salute - Omessa descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, comma 2, lettera g); d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12; d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 32

» 46

N. 363. Ordinanza 15 - 25 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Proposizione con deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Lamentata lesione del diritto di difesa e discriminazione in danno dei meno abbienti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle norme censurate - Necessità di riesame della perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai rimettenti.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22, 23 e 24.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 48

N. 364. Sentenza 17 - 26 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istituti di credito - Amministratori - Divieto, a rilevanza penale, di contrarre obbligazioni con la banca amministrata, diretta o controllata - Mancata abrogazione della sanzione penale a fronte della riforma dei reati societari - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli amministratori di società non creditizie - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 8.
- Costituzione, art. 3.

Pag. 49

N. 365. Ordinanza 17 - 26 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale - Condannato per il reato di evasione - Arresti domiciliari - Non concedibilità nel termine di cinque anni - Decorrenza del termine dalla sentenza irrevocabile di condanna, anziché della commissione del reato di evasione - Lamentata disparità di trattamento di casi identici in funzione del tempo di definizione del processo penale, lesione del principio di ragionevole durata del processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 284, comma 5-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

» 55

N. 366. Ordinanza 17 - 26 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Diritto all'interruzione della gravidanza - Inadempimento dell'obbligo di esatta informazione in tempo utile da parte dei medici del servizio sanitario - Risarcimento del danno subito - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, dei principi in tema di pena di morte e di tutela della salute - Totale difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 5, 6 e 7.
- Costituzione, artt. 2, 27, ultimo comma, e 32.

» 57

ATTI DI PROMOVENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 105. Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 10 novembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Rapporti con l'Unione europea - Potere della Regione di concorrere alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e di provvedere alla loro attuazione, nonché all'attuazione ed esecuzione degli accordi comunitari - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato omesso riferimento al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato - Violazione della relativa previsione costituzionale.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma quinto.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Sistema di elezione degli organi regionali - Previsione secondo cui la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunità per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva della materia elettorale alla «legge» regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 122, primo comma.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni del Presidente del Consiglio regionale - Potere di accertare i presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'art. 126, comma terzo, Cost., e dallo Statuto, e di promuovere il conseguente decreto del Presidente della Repubblica - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la previsione costituzionale che richiede l'intervento provvidenziale del Capo dello Stato nelle sole ipotesi di scioglimento *ex art. 126, primo comma, Cost.* (atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale) - Attribuzione di una nuova funzione al Presidente della Repubblica ad opera di fonte regionale - Invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di «organi dello Stato» - Incongruo riferimento a cause di scioglimento automatico indicate dallo Statuto ma non dalla Costituzione (incompatibili con la scelta dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta).

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 20, comma 2, lett. *b*).
- Costituzione, artt. 87, 88, 117, comma secondo, lett. *f*), e 126, commi primo e terzo.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Programma di Governo - Presentazione da parte del Presidente della Giunta entro dieci giorni dal giuramento, necessaria approvazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, decadenza automatica del Presidente della Giunta e scioglimento del Consiglio in caso di mancata approvazione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata introduzione di una causa di scioglimento automatico del Consiglio regionale non prevista dalla Costituzione - Incoerenza rispetto alla scelta istituzionale dell'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo - Irragionevolezza e contraddittorietà del rapporto tra quest'ultimo e il Consiglio regionale - Sostanziale vanificazione dell'investitura diretta del Presidente della Giunta, con conseguente limitazione della sovranità popolare - Lesione dei canoni di coerenza e ragionevolezza.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 39, comma 3.
- Costituzione, artt. 1, 3, 122 e 126.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Relazione sullo stato di attuazione del programma di Governo - Obbligatoria presentazione da parte del Presidente della Giunta trascorsi due anni dall'insediamento - Decadenza dello stesso Presidente e scioglimento del Consiglio regionale in caso di voto negativo sulla relazione espresso dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata incoerente limitazione dei poteri del Presidente della Giunta - Contrasto con le previsioni costituzionali connesse all'elezione del vertice dell'esecutivo a suffragio universale e diretto.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 40, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 122, 123 e 126.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni del Vice Presidente della Giunta

- **Sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata omessa specificazione che l'impedimento deve essere meramente temporaneo - Formulazione suscettibile, per la sua indeterminatezza ed equivocità, di consentire la surrogazione del Vice Presidente anche in caso di impedimento permanente del Presidente - Contrasto con la previsione costituzionale che impone nel caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.**
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 41, comma 2.
- Costituzione, art. 126, comma terzo.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale - Necessità che sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato innalzamento del *quorum* (pari a un quinto) costituzionalmente stabilito - Rafforzamento indebito della posizione del Presidente della Giunta rispetto alle opposizioni consiliari.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 43, comma 2.
- Costituzione, art. 126, comma secondo.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Regolamenti regionali - Potere della Giunta regionale di approvare regolamenti di delegificazione (in base a legge regionale di autorizzazione recante le norme generali regolatrici della materia) - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva relativa di legge regionale rinvenibile nelle materie di competenza concorrente o residuale - Inconfigurabilità, in base al dettato costituzionale, di regolamenti regionali di tipo diverso da quelli di attuazione e/o esecuzione - Infungibilità del potere regolamentare regionale rispetto a quello legislativo (tanto più nei rapporti tra Stato e Regioni ed ai fini dell'abrogazione della legislazione statale ancora vigente nelle materie di competenza regionale) - Lesione del principio di legalità costituzionale - Possibilità di differenziazioni incidenti sulla tutela giurisdizionale e sull'omogeneità nel controllo di legittimità costituzionale (in rapporto al diverso valore delle fonti che regolano nelle varie Regioni le stesse materie).

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 50, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 113, 117, commi terzo, quarto e sesto, 121 e 134.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni della Consulta statutaria - Parere sulla conformità dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di autorizzazione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata illegittimità consequenziale.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 76, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 24, 113, 117, commi terzo, quarto e sesto, 121 e 134.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Autonomie locali - Potere della Regione di istituire e disciplinare enti locali non previsti direttamente dall'art. 114 Cost. - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la norma costituzionale che tassativamente definisce e qualifica le autonomie territoriali.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 64.
- Costituzione, art. 114

N. 106. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 novembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione della partecipazione della Regione all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata omissione del richiamo al limite delle norme di procedura stabilite dallo Stato, circa le modalità di esercizio del potere sostitutivo.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 2, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma quinto.

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Sfiducia di uno o più Assessori regionali da parte del Consiglio regionale - Previsione dell'obbligo del Presidente della Giunta di provvedere alla sostituzione degli stessi - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata menomazione del potere del Presidente della Giunta di nomina e revoca dei componenti della Giunta.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 122, comma quinto.

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione dell'obbligo del Presidente della Giunta di presentare il programma al Consiglio regionale nella prima seduta e che il voto contrario del Consiglio stesso sul programma produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata illegittima introduzione di una causa di scioglimento del Consiglio regionale non prevista dalla Costituzione e in contrasto con il principio della diretta investitura popolare del Presidente della Giunta - Irragionevolezza - Violazione del principio di sovranità popolare.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 46, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 3, 122 e 126.

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporti la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata indebita limitazione dei poteri del Presidente della Giunta circa la valutazione dei tempi delle dimissioni e dello scioglimento del Consiglio regionale, nonché del potere del Consiglio stesso di adottare gli atti ritenuti necessari ed indifferibili.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 47, comma 2.
- Costituzione, art. 126, comma terzo.

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Collegio regionale per le garanzie statutarie - Previsione del potere di esprimere pareri e valutazioni, tra l'altro, sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle «deliberazioni legislative», sollevati da un quarto dei consiglieri regionali - Previsione della possibilità per il Consiglio regionale di deliberare in senso contrario ai predetti pareri e valutazioni del Collegio con «motivata decisione» - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata incertezza di significato della disposizione impugnata con conseguente pluralità di possibili interpretazioni tutte in contrasto con la Costituzione. In particolare, incertezza se il parere del Collegio verta su un progetto di legge o su una legge già adottata e se la «motivata decisione» consista in una motivata delibera di approvazione o di riapprovazione della legge ovvero in una determinazione amministrativa che preceda o accompagni la delibera legislativa di approvazione o riapprovazione della legge o se segua una legge già approvata come condizione della sua promulgazione - Indebita attribuzione ad organo burocratico amministrativo composto da «esperti» non meglio statutariamente qualificati, estraneo al Consiglio regionale e privo di legittimazione democratica, di funzioni nel procedimento legislativo, con conseguente aggravamento dello stesso ed indebita interferenza sui poteri del Consiglio regionale e sui poteri di promulgazione del Presidente della Giunta.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 79, comma 2, in relazione al comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 121, commi secondo e quarto, e 134.

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione della pubblicazione dello Statuto nel BUR (pubblicazione notiziale) per la decorrenza del termine di trenta giorni per l'eventuale impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale e che dopo l'inutile decorso di detto termine, venga nuovamente pubblicato (altra pubblicazione notiziale) per la decorrenza del termine di tre mesi utile per la richiesta di referendum popolare confermativo - Previsione che l'impugnazione sospenda la pubblicazione nel BUR e che dopo la sentenza della Corte costituzionale lo Statuto è riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali e, «subito dopo» detta deliberazione, pubblicato nel BUR, con ripresa della decorrenza del termine per l'impugnativa - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata irragionevolezza ed incertezza di significato della norma impugnata con riduzione dei termini di impugnativa per il controllo preventivo di legittimità.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 86, comma 3, in relazione ai commi 1, 2 e 4;
- Costituzione, artt. 3 e 123

Pag. 67

N. 107. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2004 (della Regione Toscana).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Attribuzione in concessione, secondo le disposizioni di legge, delle attività del settore energetico relative a distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché trasmissione e dispacciamiento di energia elettrica - Distribuzione locale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia garantendo l'assenza di oneri con effetti economici, diretti ed indiretti, ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che le prevedono - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indeterminatezza della categoria «effetto economico indiretto» - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lett. c).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia - Esclusione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata mancata previsione di misure di riequilibrio territoriale stante l'incidenza che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono avere sul territorio - Irrazionalità per disparità di trattamento - Violazione del principio di buona amministrazione - Violazione della competenza regionale in materia di governo del territorio - Violazione delle competenze amministrative regionali in materia di energia.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lett. f).
- Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Competenze riservate allo Stato - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche e alla loro programmazione dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza unificata a differenza di quanto, invece, previsto per il settore del gas - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. g) e h).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Competenze riservate allo Stato - Individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici al fine di garantire la sicurezza strategica, comprensiva degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico, sviluppo di tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalle predette attività - Mancata previsione dell'intesa con la regione interessata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. i).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Competenze statali nel settore elettrico - Approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza unificata a differenza di quanto, invece, previsto per il settore del gas - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto 3).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Competenze statali nel settore elettrico - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di distribuzione (sia nazionale che locale) e per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti «sentita la Conferenza unificata» - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle competenze amministrative attinenti a materie regionali - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Mero parere non vincolante della Conferenza unificata - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ovvero, con la Conferenza unificata, con la regione interessata come previsto dalla successiva lett. c), punto 5, per gli oli minerali - Violazione del principio di sussidiarietà - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto 7).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Competenze statali nel settore del gas naturale - Determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di stoccaggio - Violazione del principio di sussidiarietà - Mancata previsione dell'intesa con le regioni interessate - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi (sostituisce art. 1-ter, comma secondo, d.l. n. 239/2003) - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 24, lett. *a*).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica - Procedimento unico soggetto ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente previa intesa con le regioni interessate - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata modifica dell'assetto delle competenze così come previste dalla precedente disciplina legislativa (laddove si attribuiva allo Stato il potere autorizzatorio in materia di impianti di energia elettrica, costruzione ed esercizio di impianti di potenza superiore a 300 MW) - Denunciata previsione dell'uso del potere sostitutivo in assenza dei presupposti che ne legittimano l'utilizzo - Denunciato declassamento dell'intesa da «forte» a «debole» - Denunciata applicazione della nuova disciplina ai procedimenti autorizzatori in corso - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente della Regione Toscana in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative e con il principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Salvaguardia delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata limitazione della potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione già in essere attraverso l'attribuzione unicamente al Ministro delle attività produttive di apportare modifiche o variazioni alle convenzioni - Mancata previsione dell'intesa con le regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di energia - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 33.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Elencazione delle attività sottoposte a regimi autorizzativi - Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali - Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti, dismissioni e variazione della capacità di lavorazione e di stoccaggio - Attività liberamente demandate all'operatore - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale attraverso normativa statale di dettaglio - Violazione delle competenze regionali in materia di energia - Violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 56, 57 e 58.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Procedimento di rilascio del permesso di ricerca e di concessione di idrocarburi - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Competenza riservata allo Stato d'intesa con le regioni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato mancato richiamo nella disciplina di dettaglio dell'intesa con le regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di energia - Violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Disciplina del contributo compensativo per il mancato uso del territorio dovuto alla Regione ed agli enti locali da parte dei titolari di concessioni di coltivazioni in terraferma - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente - Violazione delle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 84.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Delega al Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni in materia di energia - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata genericità dei criteri e principi direttivi - Violazione delle competenze regionali in materia di energia - Eccesso di delega.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 121.
- Costituzione, artt. 76 e 117

Pag. 72

N. 108. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2004 (dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Norme applicative della Regione Molise - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata previsione di un nuovo e maggiore ammontare del tributo, per tutte le categorie dei rifiuti conferiti, con decorrenza dal 1^o gennaio 2005, oltre il termine (31 luglio di ogni anno per l'anno successivo) assegnato alla Regione per provvedere - Determinazione dell'ammontare dell'imposta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico in misura eccedente quella massima disposta dalla relativa legge statale (art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995) - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Richiamo alle sent. nn. 241/2004, 37/2004 e 296/2003 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, art. 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119 Pag. 84

N. 23. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 ottobre 2004 (del Tribunale di Milano).

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile promosso dai magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco per il risarcimento dei danni a seguito di dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi, riportate su alcuni quotidiani - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, prima sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma » 86

N. 24. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 novembre 2004 (del Tribunale di Cosenza).

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 9 novembre 1999, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per diffamazione aggravata nei confronti dell'ing. Vincenzo Mancino concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Cosenza, Sez. G.I.P. - G.U.P., per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 9 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma » 88

N. 921. Ordinanza della Corte di cassazione del 24 agosto 2004.

Lavoro (Rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale - Forma scritta *ad substantiam* - Conseguente nullità assoluta ed insanabile del contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato verbalmente, secondo il «diritto vivente» - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio della retribuzione sufficiente per un'esistenza libera e dignitosa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 210/1992.

- Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 36 » 91

N. 922. Ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 28 giugno 2004.

Esecuzione forzata - Esecuzione immobiliare - Istanza di vendita del bene pignorato - Documentazione da allegare - Possibilità di sostituirla con certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari - Mancata previsione che il certificato abbia valore sostitutivo soltanto dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato - Violazione dei principi di egualanza e di ragionevolezza.

- Cod. proc. civ., art. 567, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

Esecuzione forzata - Esecuzione immobiliare - Istanza di vendita del bene pignorato - Estinzione della procedura esecutiva per omesso o ritardato deposito dell'estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica - Applicabilità anche in caso di tempestiva presentazione di completo certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento - Violazione del principi di egualanza e di ragionevolezza - Incidenza sulla ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. civ., art. 567, comma quarto.
- Costituzione, artt. 3 e 111

Pag. 95

N. 923. Ordinanza del T.a.r. della Lombardia del 27 luglio 2004.

Caccia - Regione Lombardia - Norme per la protezione della fauna e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria - Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento - Previsione della possibilità di detenzione dei richiami stessi senza anello - Previsione altresì che della legittima detenzione degli stessi faccia fede la Provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione del cacciatore - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Contrasto con la normativa statale (legge n. 157/1992) sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio.

- Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, art. 26, ultimo comma, sostituito dalla legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 7, art. 2.
- Costituzione, artt. 97 e 117, commi 2, lett. *l*) e *s*), e 3

» 99

N. 924. Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme del 30 giugno 2004.

Società - Controversie in materia di diritto societario - Procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale - Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza - Divieto di formulare nuove richieste istruttorie e nuove conclusioni di rito e di merito - Decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti - Operatività di tali preclusioni pur se l'istanza di fissazione sia stata notificata dal convenuto dopo la sua costituzione, in pendenza del termine per la notifica e il deposito della memoria di replica da parte dell'attore - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Attribuzione di un *favor* ingiustificato al convenuto - Limitazione del diritto di difesa dell'attore - Alterazione della garanzia del contraddittorio e della parità delle parti - Eccesso di delega (in rapporto ai principi della legge n. 366/2001).

- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 76 (in relazione all'art. 12, comma 2, della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366) e 111, comma secondo

» 104

N. 925. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 30 luglio 2004.

Impiego pubblico - Personale della Polizia penitenziaria - Passaggio di qualifica nel ruolo direttivo speciale - Disciplina - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto al personale corrispondente della Polizia di Stato - Violazione del principio di uguaglianza - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, artt. 24, 25, 26 e 28.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97 Pag. 108

N. 926. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 30 luglio 2004.

Impiego pubblico - Personale della Polizia penitenziaria - Passaggio di qualifica nel ruolo direttivo speciale - Disciplina - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto al personale corrispondente della Polizia di Stato - Violazione del principio di uguaglianza - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, artt. 24, 25, 26 e 28.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97 » 113

N. 927. Ordinanza del Giudice di pace di S. Giovanni in Persiceto del 9 luglio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo per il proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato, di comunicare i dati personali e della patente di quest'ultimo - Violazione del principio di egualità - Introduzione di sanzione fondata su responsabilità oggettiva - Contrasto con i principi della responsabilità personale e della responsabilità colpevole.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3; cod. pen., art. 42, primo comma » 119

N. 928. Ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Trento del 12 luglio 2004.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa per la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del rapporto di lavoro con quello dell'anno.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 120

N. 929. Ordinanza della Corte di cassazione del 24 agosto 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Contributi versati nell'assicurazione facoltativa - Rivalutazione - Decorrenza solo dal 1^o gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici, anche in relazione alle situazioni giuridiche, attinenti agli arretrati pensionistici alla data di entrata in vigore della legge, non consolidate in senso negativo per l'assicurato - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 69, comma 5. *Pag.* 122
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, comma secondo

N. 930. Ordinanza del Tribunale di Firenze (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 gennaio 2004) del 13 aprile 2004.

Ordinamento giudiziario - Patrocinio a spese dello Stato - Compensi del difensore, dell'auxiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte - Riduzione a metà per i processi civili ed amministrativi - Irragionevole disparità di trattamento.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130. » 126
- Costituzione, art. 3

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 353

Sentenza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Finanza regionale - Programmazione economica - Patto di stabilità interna per gli enti territoriali - Flussi di cassa verso gli enti per il triennio 2003-2005 - Prevista determinazione in base ad accordo - Pendenza delle trattative - Determinazione unilaterale del Ministro dell'economia - Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige - Assunta violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative e amministrative delle ricorrenti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 29, comma 18, secondo periodo.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, titolo VI, e artt. 8, 9 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, comma 2 e 14; Costituzione, art. 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige, notificati il 28 febbraio ed il 1^o marzo 2003, depositati in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritti ai nn. 20, 23 e 24 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falconi per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione Trentino-Alto Adige e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo 2003 (reg. ric. n. 20 del 2003), la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 1^o marzo 2003 e depositato il 7 marzo 2003 (reg. ric. n. 23 del 2003), e la Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 1^o marzo 2003 e depositato il 7 marzo 2003 (reg. ric. n. 24 del 2003) hanno sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale (quanto alle Province autonome, unitamente ad altre disposizioni della medesima legge) dell'articolo 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), per violazione dell'autonomia finanziaria di cui alle disposizioni del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché, quanto alla Provincia di Bolzano, per violazione dell'articolo 119 della Costituzione e degli articoli 8, 9 e 16 dello statuto speciale.

La disposizione impugnata stabilisce, nel primo periodo non oggetto di censura, che «le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti».

Il secondo periodo, oggetto di ricorso, aggiunge che «fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005».

Le ricorrenti rilevano che la necessità di un accordo tra lo Stato e gli enti ad autonomia speciale nasce dall'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria di questi ultimi, e trova conferma in altre disposizioni normative, tra cui l'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), concernente l'intesa per il rimborso delle spese sostenute dall'ente nell'esercizio delle funzioni delegate.

Osservano in particolare la Provincia di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige di avere assicurato il rispetto degli obiettivi sanciti dal c.d. patto di stabilità, attraverso il meccanismo previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in forza del quale il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004 sono concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tuttavia, proseguono le ricorrenti, sarebbe illegittimo consentire allo Stato, in mancanza dell'accordo, di procedere unilateralmente alla determinazione dei flussi di cassa, ignorando del tutto le concrete esigenze e gli obiettivi degli enti.

In tal modo, anzi, si renderebbe superfluo il raggiungimento dell'accordo e si indurrebbe lo Stato ad ostacolarlo, proprio al fine di esercitare unilateralmente detto potere.

La Provincia di Bolzano osserva inoltre che, tramite la disposizione impugnata, le si impedirebbe di svolgere pienamente ed adeguatamente diverse funzioni legislative ed amministrative ad essa spettanti in forza degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto, consentendo allo Stato di incidere unilateralmente sull'ammontare delle risorse necessarie a tale scopo.

Ciò, precisa la Provincia di Trento, anche in violazione dell'art. 10, comma 9, del d.lgs. n. 268 del 1992 (sul versamento della c.d. quota variabile attribuita alle Province), e, più in generale, del principio per il quale l'ente ad autonomia speciale deve poter disporre delle somme necessarie per l'esercizio delle funzioni affidategli dallo statuto.

La norma impugnata, riguardando i flussi di cassa, non si riferirebbe inoltre alle sole spese correnti, «naturale oggetto del patto di stabilità», ma si estenderebbe anche agli investimenti.

In via subordinata, la Provincia di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige lamentano che il potere di determinazione dei flussi di cassa sia affidato ad un singolo Ministro, anziché al Governo, in violazione dell'art. 10, comma 2 e dell'art. 14 delle norme di attuazione dello statuto, le quali norme postulerebbero che «in generale il rapporto con lo Stato intercorra con il Governo».

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con analoghi argomenti, la reiezione di tutti i ricorsi.

Lo Stato osserva in particolare che gli enti ad autonomia speciale diversi dagli odierni ricorrenti non hanno ritenuto di dover impugnare la disposizione censurata, e ne sottolinea il carattere provvisorio e transitorio.

La norma varrebbe infatti ad assicurare la determinazione dei flussi di cassa, in attesa del raggiungimento dell'accordo, proprio per impedire che «abbiano a verificarsi gli inconvenienti temuti» dalle parti ricorrenti.

Si tratterebbe di una «funzione puramente meccanica e strumentale, in base a criteri quasi aritmetici», desumibili dagli «obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005», che non si estenderebbe neppure agli investimenti.

Per tali ragioni, lo Stato ritiene che le ricorrenti non abbiano neppure interesse a proporre il ricorso.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica, le ricorrenti hanno depositato memorie illustrate, con cui hanno ribadito le proprie doglianze ed insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

In particolare, la Provincia di Bolzano sottolinea che lo Stato potrebbe «al più», in caso di mancato raggiungimento dell'accordo sui flussi di cassa, valersi dei poteri sostitutivi che gli spettavano già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Sarebbe viceversa lesiva dell'autonomia provinciale l'adozione del decreto ministeriale previsto dalla norma impugnata, al di fuori di tale procedura di sostituzione.

Né l'Avvocatura dello Stato, nei propri atti difensivi, avrebbe contestato il carattere lesivo del riparto costituzionale delle competenze di tale norma, essendosi limitata a sottolinearne la natura provvisoria e transitoria: tale natura, secondo la ricorrente, dovrebbe viceversa negarsi, «in quanto essa detta una regola destinata a trovare applicazione almeno per un lungo periodo di tempo (3 anni)», e comunque suscettibile di divenire «stabile» nella legislazione futura.

Peraltro, aggiunge la ricorrente, la pretesa transitorietà della disposizione non ne farebbe venir meno il carattere incostituzionale.

La Provincia di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige osservano dal canto proprio che permane l'interesse alla decisione, benché l'accordo sia stato raggiunto per gli anni 2003 e 2004, posto che la norma potrà trovare applicazione anche nel 2005.

Essa finirebbe per incidere anche sui livelli di spesa, poiché i flussi di cassa non rappresenterebbero «una realtà oggettiva e solo tecnicamente determinabile, ma il frutto di una valutazione economica circa l'opportunità di un determinato livello di spesa», opportunità discrezionalmente apprezzabile.

Alla luce delle richieste avanzate dallo Stato in ordine alle previsioni di pagamento per il 2004, che hanno avuto per oggetto «tutte le spese», resterebbe poi concreto il timore che i flussi siano determinati anche con riguardo alle spese per investimenti.

4. — Anche l'Avvocatura dello Stato, nell'imminenza dell'udienza pubblica, ha depositato memorie illustrate di analogo tenore, con cui ha insistito per la reiezione dei ricorsi.

Secondo lo Stato, la norma impugnata si sarebbe limitata ad adeguare alle esigenze del c.d. patto di stabilità il meccanismo, previsto dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 268 del 1992, di determinazione a titolo provvisorio degli acconti spettanti all'ente: al Ministro si richiederebbe «un solo calcolo matematico senza alcun margine di discrezionalità».

In ogni caso, il raggiungimento dell'accordo per gli anni 2003 e 2004 circoscrive la materia del contendere al 2005.

Il ricorso dovrebbe poi essere giudicato inammissibile «per omessa puntualizzazione, prima che per non pertinenza, dei parametri costituzionali invocati», poiché sia il titolo VI dello statuto, sia il d.lgs. n. 268 del 1992 sarebbero stati invocati «in blocco», senza la dovuta specificazione delle norme parametro che si assumono violate.

Inoltre, tali disposizioni non avrebbero ad oggetto il «contenimento dei disavanzi finanziari delle autonomie» e «l'equilibrio delle finanze regionali e locali», su cui cadrebbe, invece, la norma impugnata: essa, per il 2005, prevede (commi 11 e 12), aggiunge l'Avvocatura, una percentuale di variazione del disavanzo (per le Province e i comuni) del 7,8% rispetto al livello del 2003.

La norma impugnata concerne invece i soli flussi di cassa e non l'insieme delle spese correnti, e si traduce in una sorta di misura «cautelare» che, conclude l'Avvocatura, «gioga alle autonomie e non le lede affatto, per il che appare insussistente o almeno difficilmente ravvisabile l'interesse oggettivo alla doglianza».

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003), la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 23 del 2003) e la Regione Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 24 del 2003) impugnano, con distinti analoghi ricorsi, l'art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) per violazione dell'autonomia finanziaria delle ricorrenti quale risultante dal titolo VI dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché (quanto alla Provincia di Bolzano) per violazione dell'art. 119 della Costituzione e degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale, relativi alle competenze legislative e amministrative della Provincia.

Il comma 18 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 (dedicato al Patto di stabilità interno per gli enti territoriali) recita, al primo periodo, che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti». Questa disposizione non è contestata dalle ricorrenti, le quali invece censurano il successivo secondo periodo del comma, ai cui sensi «Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005».

La disposizione impugnata, consentendo che sia il Ministro a determinare unilateralmente, in mancanza dell'accordo, i flussi di cassa verso gli enti, svuoterebbe di significato, secondo le ricorrenti, la previsione stessa dell'accordo, pregiudicandone l'autonomia finanziaria. Inoltre, secondo la Provincia di Bolzano, permettendo allo Stato di incidere unilateralmente sull'ammontare delle risorse di cui l'ente autonomo può disporre, si finirebbe per impedire che esso possa svolgere pienamente le funzioni legislative e amministrative che gli spettano, in violazione delle relative norme statutarie.

Secondo la Provincia di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige, la disposizione censurata violerebbe altresì le norme di attuazione che disciplinano il versamento agli enti delle somme ad essi spettanti, nonché il principio, ricavabile dal sistema statutario, per cui le somme di spettanza degli enti autonomi dovrebbero essere per gli stessi effettivamente disponibili; in subordine, dette ricorrenti sostengono che, se un simile potere potesse essere riconosciuto allo Stato, esso non potrebbe essere intestato ad un singolo Ministro, ma solo al Governo nel suo complesso.

2. — La presente pronunzia è limitata all'impugnazione della predetta disposizione dell'art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, restando riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate, negli stessi ricorsi, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

Limitatamente alle questioni concernenti detto art. 29, comma 18, secondo periodo, i giudizi devono essere riuniti, data l'identità dell'oggetto, per essere decisi con unica pronunzia.

3. — Le questioni sono infondate nei termini di seguito indicati.

La disposizione impugnata si inquadra nel contesto delle norme sul cosiddetto patto di stabilità interna per gli enti territoriali, nel cui ambito, al fine di coinvolgere anche Regioni ed enti locali nelle misure dirette ad assicurare il rispetto dei vincoli di origine comunitaria in ordine al disavanzo pubblico, la legge dello Stato, negli ultimi anni, ha stabilito limiti al disavanzo e talvolta alla crescita della spesa complessiva degli enti territoriali.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare come non sia contestabile «il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti», e come, «in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale», possano anche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sentenza n. 36 del 2004).

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, l'art. 48, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), aveva previsto che esse concorressero agli obiettivi di stabilizzazione finanziaria «secondo criteri e procedure stabilite d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione»: a questa disposizione hanno fatto rinvio in seguito l'art. 28, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 30, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), e l'art. 53, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Successivamente l'art. 1, comma 4, del d.l. 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ha stabilito che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome avrebbero concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze «il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004»: disposizione, quest'ultima, sostanzialmente riprodotta, con effetto per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, dall'art. 29, comma 18, primo periodo, della legge n. 289 del 2002, qui evocato in giudizio ma, come si è ricordato, non censurato dalle ricorrenti. E in effetti tali accordi risultano intervenuti, sia per il 2003 — in data 30 marzo 2003 (Provincia di Trento), 25 marzo 2003 (Provincia di Bolzano) e 20 maggio 2003 (Regione Trentino-Alto Adige) — sia per il 2004 — in data 6 aprile 2004 (Province autonome di Trento e di Bolzano) e 20 aprile 2004 (Regione Trentino-Alto Adige).

La novità introdotta dall'impugnato secondo periodo dello stesso art. 29, comma 18, rispetto all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 347 del 2001, e contestata dalle ricorrenti, consiste dunque nella previsione che, fino a quando non sia raggiunto l'accordo, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze determini «i flussi di cassa verso gli enti», «in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005».

4. — Questa Corte osserva che, pur dovendosi privilegiare il metodo dell'accordo, non si può escludere che, in pendenza delle trattative finalizzate al raggiungimento dello stesso, lo Stato possa imporre qualche limite, analogo a quelli imposti dalla legge alle Regioni ordinarie (cfr. art. 29, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002),

anche alle Regioni speciali, nell'esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, al cui raggiungimento tutti gli enti autonomi, compresi quelli ad autonomia speciale (*cfr.* sentenze n. 357 del 1993 e n. 416 del 1995), sono chiamati a concorrere.

Se però il potere di determinare i flussi di cassa verso gli enti, al fine di limitarne indirettamente la spesa, fosse esercitabile, sia pure transitoriamente, in via amministrativa dal Ministro al di fuori di criteri e limiti sostanziali, esso risulterebbe lesivo dell'autonomia finanziaria degli enti autonomi, risolvendosi in un «anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale», della specie di quelli di cui questa Corte ha sempre escluso la compatibilità con l'autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni (sentenza n. 155 del 1977; e *cfr.* inoltre, ad esempio, sentenze n. 62 del 1987, n. 132 del 1993).

Nella specie, tuttavia, deve ritenersi che il potere attribuito al Ministro dalla norma impugnata non abbia siffatta caratteristica di ampia discrezionalità. Non solo la stessa norma lo vincola agli «obiettivi di finanza pubblica per il triennio», come definiti fra l'altro dal documento annuale di programmazione economico-finanziaria; ma, collocandosi la previsione nel quadro del «patto di stabilità interno», non possono non valere, come limiti di detta discrezionalità, i vincoli quantitativi alla crescita della spesa che la stessa legge fissa per le Regioni ordinarie (*cfr.* art. 1, comma 1, del d.l. n. 347 del 2001, richiamato e integrato dall'art. 29, comma 2, della legge n. 289 del 2002).

Il potere di determinare transitoriamente i flussi di cassa può dunque essere esercitato solo in correlazione e al fine del contenimento della spesa degli enti entro i limiti oggettivi risultanti dalla legge, oltre che dai documenti di programmazione. Ed è evidente che, ove così non fosse, la Regione o la Provincia autonoma disporrebbe dei rimedi giurisdizionali del caso per far valere le eventuali lesioni della propria autonomia.

5. — Così intesa, la norma impugnata si rivela esente dalle censure mosse dalle ricorrenti.

Né è fondata la censura subordinata svolta dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Trentino-Alto Adige, circa l'attribuzione al singolo Ministro di un potere che, in ipotesi, potrebbe essere esercitato solo dal Governo nella sua collegialità.

Infatti il Ministro, in questo caso, non gode di un ambito di discrezionalità politica, bensì solo di un potere di determinazione prevalentemente tecnica il cui esercizio è ancorato a parametri oggettivi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi n. 20 e n. 23 del reg. ric. 2003; Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003), dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 23 del 2003) e dalla Regione Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 24 del 2003), nonché, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e agli articoli 8, 9 e 16 del predetto statuto speciale, dalla medesima Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003), con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente e redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1309

N. 354

Sentenza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Impresa e imprenditore - Misure per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - Estensione ai comuni montani con meno di 5000 abitanti - Previsione di un Fondo gestito dal CIPE - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata gestione di un fondo settoriale da parte dello Stato in materia di competenza regionale, lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, violazione del principio di leale collaborazione - Censura formulata in termini generici e carente di motivazione - Inammissibilità della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 67.
- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1^o marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Emilia-Romagna, con ricorso, ritualmente notificato e depositato, volto ad impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), ha censurato, fra l'altro, l'art. 67 della legge, deducendone il contrasto con gli artt. 117, commi quarto e sesto, e 119 della Costituzione nonché con il principio di leale collaborazione.

Esponde la ricorrente che la disposizione impugnata estende ai comuni montani con meno di 5000 abitanti, che non ne erano originariamente destinatari, la normativa relativa alla promozione ed allo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, stabilendo, in particolare, che i relativi criteri e procedure applicative, compresa la definizione dei fondi a tal fine destinati, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Muovendo dalla premessa che gli incentivi alle imprese giovanili costituiscano «materia di potestà regionale piena», la medesima ricorrente assume che, sebbene lo Stato sia legittimato, dall'art. 119, comma quinto, della Costituzione, a destinare risorse aggiuntive in favore di determinati comuni per promuovere lo sviluppo economico, tuttavia esso difetterebbe del potere (sostanzialmente di normazione secondaria) di definire i criteri di gestione delle risorse stesse.

L'art. 67 della legge n. 289 del 2002 sarebbe dunque illegittimo «nella parte in cui attribuisce al CIPE un potere normativo relativo alla gestione del Fondo in questione, anziché prevedere la mera attribuzione delle risorse aggiuntive alle Regioni», ovvero, in via subordinata, «nella parte in cui non prevede che il potere attribuito al CIPE sia esercitato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anziché previo parere».

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo la difesa erariale le censure mosse alla disposizione impugnata sarebbero infondate, in quanto essa, senza incidere su competenze regionali, si limita ad attribuire al CIPE, con il necessario coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, la determinazione dei criteri e delle procedure per la estensione ai piccoli comuni montani della normativa per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile.

3. — Nell'imminenza della udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrate.

3.1. — La Regione ricorrente ribadisce che la norma impugnata, prevedendo un intervento statale diretto a sostegno della imprenditorialità giovanile, comporta la gestione di un fondo settoriale da parte dello Stato in materia di competenza regionale. Sostiene poi che la norma stessa non troverebbe giustificazione né nell'art. 119, quinto comma, della Costituzione — che prevede l'erogazione di risorse statali in favore di enti territoriali e non, come nella specie, in favore di soggetti privati — né nell'art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, che, secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale, può consentire interventi statali in materia di tutela della concorrenza solo in quanto, per la loro entità finanziaria, per la loro generalizzata accessibilità e per il loro impatto complessivo, essi abbiano — diversamente dal caso di specie — carattere macroeconomico.

3.2. — La difesa del Governo osserva innanzitutto che la previsione di cui al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione non deve affatto portare ad escludere che lo Stato, nell'ottica del riequilibrio del sistema economico nazionale, possa compiere interventi di sostegno direttamente in favore di soggetti operanti in zone svantaggiate, tanto più là dove, come nel caso, le risorse stanziate per gli interventi in questione, attinte dalla finanza statale, non vengono sottratte a quella regionale.

Peraltro l'intervento previsto dalla norma oggetto di censura andrebbe inquadrato nella materia, di esclusiva competenza statale, della tutela della concorrenza, intesa nel suo aspetto dinamico. La finalità dell'art. 67 della legge n. 289 del 2002, di estendere a tutti i comuni montani con meno di 5000 abitanti le provvidenze previste per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno per favorire lo «sviluppo di una nuova imprenditorialità (...) e l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali», risponderebbe infatti ad esigenze di riequilibrio del mercato e comporterebbe un evidente impatto sull'economia generale, così da trascendere l'ambito regionale ed acquisire dimensione macroeconomica.

Considerato in diritto

1. — La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, con un unico ricorso, numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), tra l'altro censurando, in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, l'art. 67 della legge, che estende ai comuni montani con meno di

5000 abitanti la normativa relativa alla promozione ed allo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, «nella parte in cui attribuisce al CIPE un potere normativo relativo alla gestione del Fondo in questione, anziché prevedere la mera attribuzione delle risorse aggiuntive alle Regioni».

In via subordinata, la medesima ricorrente pone in dubbio la legittimità costituzionale della predetta norma «nella parte in cui non prevede che il potere attribuito al CIPE sia esercitato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anziché previo parere».

Ad avviso della Regione ricorrente la norma impugnata, riguardando materia rimessa alla esclusiva competenza regionale, potrebbe trovare la sua unica giustificazione nella previsione di erogazione di risorse aggiuntive in favore di determinati comuni, contenuta nell'art. 119, quinto comma, della Costituzione. Tale norma costituzionale, tuttavia, non legittimerebbe — sempre secondo la ricorrente — una diretta attività di gestione delle risorse stesse da parte dello Stato.

2. — Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della indicata questione di legittimità costituzionale viene separata dalle altre, sollevate con il medesimo ricorso, che formeranno oggetto di distinte decisioni.

3. — La censura mossa dalla Regione ricorrente si fonda sulla (necessaria) premessa che «gli incentivi alle imprese giovanili costituiscono materia di potestà regionale piena».

Tale premessa non è, tuttavia, sorretta da alcuna motivazione, ma solo apoditticamente affermata, e ciò nonostante che la stessa qualificazione come «materia» degli incentivi alle imprese, in generale, ed a quelle giovanili, in particolare, sia in sé discutibile, e perciò bisognosa di adeguato sostegno argomentativo, tenuto conto che l'oggetto della disposizione impugnata è, in effetti, riferibile ad una pluralità di materie.

Sostegno tanto più necessario ove si consideri che gli incentivi *de quibus* non appaiono circoscritti in un ambito esclusivamente regionale, essendo, invece, destinati ad operare su tutto il territorio nazionale.

La censura, nei termini in cui è formulata, risulta, pertanto, generica e deve essere, per tale motivo, dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, di altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117, commi quarto e sesto, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1310

N. 355

Ordinanza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Testo unico in materia edilizia - Fissazione del termine di entrata in vigore - Successiva proroga - Assunta violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 138; d.l. 23 novembre 2001, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 2001, n. 463), art. 5-bis.
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 138 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini), promosso dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di G. C. con ordinanza del 4 febbraio 2003, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ordinanza del 4 febbraio 2003, il Tribunale di Bologna, nel corso di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 20, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini), nella parte in cui, in violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge-delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998), hanno, rispettivamente, stabilito e differito l'entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al 1^o gennaio 2002 ed al 30 giugno 2002;

che, secondo il giudice *a quo*, il d.P.R. n. 380 del 2001, in attuazione della legge-delega n. 50 del 1999, ha riordinato la disciplina della materia edilizia, abrogando alcune norme, tra le quali l'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante la previsione di sanzioni penali per alcuni illeciti edilizi, peraltro «reintrodotte» dall'art. 44 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 138 del d.P.R. n. 380 del 2001 aveva stabilito l'entrata in vigore delle norme contenute nel testo unico a decorrere dal 1^o gennaio 2002, termine poi prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis del decreto-legge n. 411 del 2001, introdotto dalla legge di conversione n. 463 del 2001;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, poiché la legge di conversione n. 463 del 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2002, avrebbe differito con l'art. 5-bis l'entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001 a nove giorni dopo la data originariamente fissata, per tale periodo di tempo le norme del testo unico sarebbero state vigenti e ciò avrebbe determinato l'abrogazione delle sanzioni penali stabilite dall'art. 20 della legge n. 47 del 1985, con la conseguente difficoltà di individuare la norma penale applicabile ai processi in corso, in quanto l'art. 5-bis, cit., non avrebbe potuto determinare la reviviscenza di una disposizione abrogata e, in tal modo, la materia sarebbe rimasta «priva di disciplina»;

che, ad avviso del Tribunale, la fissazione dell'entrata in vigore del testo unico al 1^o gennaio 2002 e la sua successiva proroga al 30 giugno 2002 violerebbero i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla legge-delega

n. 50 del 1999, la quale non avrebbe attribuito al Governo il potere di stabilire il differimento dell'entrata in vigore dei testi unici previsti, cosicché sarebbe rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta, «in quanto non è dato stabilire con chiarezza (...) la norma applicabile in concreto anche ai fini di cui all'art. 2 c.p.»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e, in linea gradata, per la manifesta infondatezza della questione, poiché la fissazione del termine di entrata in vigore del decreto delegato rientrerebbe nella discrezionalità del Governo ed il suo differimento sarebbe stato giustificato dalle numerose novità introdotte dal testo unico.

Considerato che il Tribunale di Bologna impugna, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 138 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nella parte in cui ha fissato al 1º gennaio 2002 l'entrata in vigore delle norme in esso contenute, nonché l'art. 5-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini), il quale ha differito detto termine al 30 giugno 2002, in quanto, a suo avviso, la legge-delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998) non avrebbe attribuito al Governo il potere di differire l'entrata in vigore del testo unico;

che, secondo un principio più volte affermato da questa Corte e che va qui ribadito, l'esercizio della funzione legislativa delegata si esaurisce con l'emanazione del decreto presidenziale entro il termine fissato dalla legge di delega, mentre la sua pubblicazione, pur indispensabile per l'entrata in vigore dell'atto legislativo, costituisce un fatto esterno e successivo all'esercizio della funzione stessa e pertanto non necessariamente deve avvenire nel termine suddetto (*ex plurimis*, ordinanza n. 425 del 2002; sentenza n. 425 del 2000);

che, pertanto, poiché il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato emanato e anche pubblicato entro il termine — e cioè il 31 dicembre 2002 — stabilito dalla legge n. 50 del 1999 per l'esercizio della delega ed entro detto termine è stata anche fissata la data di entrata in vigore del testo unico, la censura riferita all'art. 138 del d.P.R. n. 380 del 2001 è manifestamente infondata;

che la censura avente ad oggetto l'art. 5-bis del decreto-legge n. 411 del 2001, introdotto dalla legge di conversione n. 463 del 2001, è del pari manifestamente infondata, in quanto è stata sollevata in riferimento ad un parametro costituzionale del tutto inconferente, e cioè l'art. 76 della Costituzione, tenuto conto che la norma impugnata non è stata emanata nell'esercizio della funzione legislativa delegata con la legge n. 50 del 1999 e non essendo detto parametro neppure riferibile al profilo con il quale il rimettente, prospettando una difficoltà nell'identificazione della norma penale applicabile ai processi in corso, pone in realtà una questione meramente interpretativa della disciplina in materia di successione nel tempo delle leggi penali recata dall'art. 2 c.p.;

che, pertanto, tutte le censure sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1311

N. 356

Ordinanza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un senatore autore di due articoli dal contenuto asseritamente diffamatorio pubblicati su una rivista - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di Napoli, sezione prima civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 6 febbraio 2003.
- Costituzione art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 6 febbraio 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Jannuzzi, nei confronti del magistrato Ilda Boccassini, promosso dal Tribunale di Napoli, sezione prima civile, con ricorso depositato il 3 dicembre 2003 ed iscritto al n. 258 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 ottobre 2003, depositata nella cancelleria della Corte costituzionale il 3 dicembre 2003 — nel corso di un giudizio civile promosso da Ilda Boccassini, magistrato in Milano, nei confronti, fra gli altri, del senatore Raffaele Jannuzzi (detto Lino) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione sulla rivista Panorama di due articoli a firma del convegno, dal contenuto ritenuto diffamatorio e gravemente lesivo della sua immagine e reputazione di magistrato — ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione dallo stesso adottata nella seduta del 6 febbraio 2003, con la quale ha dichiarato che i fatti oggetto del processo civile concernono opinioni espresse dal senatore Jannuzzi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto «il mandato elettorale si esplica in tutte quelle occasioni nelle quali il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si esplichi invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa e in televisione», con la conseguenza che, anche nel caso concreto, «è rintracciabile la fattispecie di opinioni espresse nel quadro di quelle attività che, nel loro complesso, possono ritenersi facenti parte dell'attività parlamentare, dal momento che si tratta dell'estrinsecazione, in un organo di stampa, della posizione di un senatore in relazione a rilevanti fatti politici»;

che, viceversa, secondo il ricorrente non è dato comprendere quale collegamento possa individuarsi tra il dibattito politico sulla questione del mandato di cattura internazionale e l'accusa rivolta alla Boccassini di essersi riunita a Lugano, con altri magistrati, «al fine di congiurare per incastrare l'onorevole Berlusconi, così come non è dato sapere quale attività parlamentare prodromica e coeva abbia svolto lo Jannuzzi per sostenere la tesi contraria all'introduzione del mandato di cattura europeo voluto dagli Stati Membri»;

che, in conclusione, il giudice remittente chiede che questa Corte «voglia dichiarare che il Senato non aveva il potere di dichiarare l'insindacabilità delle affermazioni contenute nell'articolo giornalistico pubblicato a firma di Lino Jannuzzi nel numero 20 dicembre 2001 della rivista Panorama e sul numero 27 dicembre 2001 della stessa rivista e, conseguentemente, annullare le relativa delibera del 6 febbraio 2003».

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddirio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia il Tribunale di Napoli, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia il Senato della Repubblica, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione del Senato della Repubblica;

che dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Napoli, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente al Presidente della I sezione civile del Tribunale di Napoli, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1312

N. 357

Ordinanza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Assistenza - Assegno di maternità *una tantum* per il secondo figlio - Criteri per l'elargazione - Esclusione dei nuclei familiari non fondati sul matrimonio - Assunta disparità di trattamento dei figli, lesione del principio di protezione della maternità e dell'infanzia - Questione sollevata dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Carenza di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2, art. 3, comma 1, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 3, 30 e 31.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *a*), legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2000), promosso con ordinanza del 26 marzo 2003 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Kavo Franca contro il comune di Trieste ed altra, iscritta al n. 1096 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice relatore Fernanda Conti.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, richiesto del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina italiana avverso il provvedimento del comune di Trieste che le aveva negato il diritto all'assegno di maternità per il secondo figlio, per difetto dei presupposti fissati dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *a*), della indicata legge regionale, per contrasto con gli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione;

che il rimettente Consiglio, in via preliminare, afferma la sussistenza della propria legittimazione ad instaurare incidente di costituzionalità, riportando le argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 534 del 27 marzo 2002, con cui la medesima sezione dello stesso Consiglio aveva sollevato altra questione di legittimità costituzionale;

che nella richiamata ordinanza la tesi della legittimazione era sostenuta con riferimento alla decisione della Corte di giustizia delle comunità europee del 16 ottobre 1997, emessa nelle cause riunite da C-69/1996 a C-79/1996, nella quale si affermava la natura giurisdizionale del Consiglio di Stato anche in sede consultiva, e con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1976, che aveva ritenuto ammissibili questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti in sede di controllo;

che, nella illustrazione del merito della questione, il rimettente riferisce che l'istanza di erogazione di un assegno *una tantum* per la nascita del secondo figlio, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *a*) della citata legge regionale a favore dei nuclei familiari «ove almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno dodici mesi», era stata respinta dal comune di Trieste, in quanto il nucleo familiare della ricorrente non risultava fondato sul matrimonio ed era composto soltanto dalla medesima e da un altro figlio;

che il Consiglio di Stato, escludendo la possibilità di interpretazioni diverse della predetta disposizione, anche in considerazione della circostanza che il regolamento emanato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della legge regionale n. 2 del 2000 definisce espressamente come nucleo familiare quello composto dai coniugi e dai figli conviventi alla data del parto, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della citata legge regionale, nella parte in cui dispone che l'erogazione delle prestazioni pecuniarie per il figlio successivo al primo postula il matrimonio dei genitori;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata sembrerebbe porsi in contrasto con il principio di egualianza, per la disparità di trattamento in danno dei figli di persone singole, risultando altresì violato il principio sancito dall'art. 30 della Costituzione, in quanto la disposizione in esame non consente l'erogazione di aiuti per soddisfare i bisogni dei figli nati fuori del matrimonio;

che sarebbe lesa anche il principio di protezione della maternità e dell'infanzia, sancito dall'art. 31 della Costituzione, il quale non opera alcuna distinzione tra figli naturali e legittimi.

Considerato che il profilo preliminare relativo alla legittimazione del Consiglio di Stato deve essere risolto in conformità alla recente sentenza n. 254 del 2004, con la quale questa Corte, reiterando, nell'esame di analogo aspetto, il proprio giudizio in ordine alla natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, già più volte espresso in precedenti pronunce, ha conseguentemente affermato che il Consiglio di Stato opera in tale sede come organo non giurisdizionale, privo di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale;

che, pertanto, anche nel caso di specie deve essere dichiarata la inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2000), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1313

N. 358

Ordinanza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazioni *erga alios* rese dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare - Utilizzazione dibattimentale mediante lettura - Esclusione - Assunta disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'incidente probatorio, lesione del principio del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 513, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 28 marzo 2003 dal Tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico di M.G., iscritta al n. 416 del registro ordinanze del 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non è prevista la lettura delle dichiarazioni eventualmente rese in sede di udienza preliminare dal coimputato nel medesimo procedimento e che, essendo stata successivamente stralciata la sua posizione, si avvalga in dibattimento, sentito quale imputato *ex art. 210 cod. proc. pen.*, della facoltà di non rispondere»;

che, in punto di fatto, il tribunale rimettente premette: che procede a carico di una persona imputata dei reati di furto aggravato e tentata estorsione aggravata; che, nel corso della istruzione dibattimentale, era stato disposto l'esame — in qualità di imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. — di altro minorenne, già coimputato nei medesimi reati, il quale aveva parzialmente ammesso i fatti addebitatigli, indicando al tempo stesso l'odierno imputato come proprio corredo in uno dei furti; che la posizione processuale del dichiarante era stata peraltro separata, in quanto — a seguito di celebrazione del giudizio abbreviato — era stata pronunciata nei suoi confronti ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova, a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988;

che, tuttavia, una volta comparsa in dibattimento, la persona già coimputata dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere; sicché — ha puntualizzato il giudice *a quo* — doveva essere conseguentemente respinta la richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di procedere alla lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, in quanto, in assenza dell'accordo fra le parti, vi ostava il chiaro disposto dell'art. 513 del codice di rito;

che, alla stregua di tale ricostruzione della concreta vicenda processuale, la disposizione di cui al richiamato art. 513 cod. proc. pen. si porrebbe dunque in contrasto — ad avviso del tribunale rimettente — tanto con il principio di uguaglianza, quanto con il precezzo sancito dall'art. 111, quarto comma, della Carta fondamentale;

che a parere del giudice *a quo*, infatti, tale ultimo precezzo costituzionale mira ad impedire che in dibattimento possano trovare ingresso prove assunte in difetto di contraddittorio; tale condizione, però, non risulterebbe essersi in alcun modo realizzata nel caso di specie, poiché la persona da esaminare a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., già coimputata nei medesimi reati, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'odierno imputato nel corso della udienza preliminare: sede, questa, nella quale esso non si era «affatto sottratto all'interrogatorio del difensore del (coimputato) il quale ben avrebbe potuto, non solo porgere domande tramite il, ma anche avvalersi — facendone esplicita richiesta — della facoltà di cui al comma secondo dell'art. 421 c.p.p., ladove si prevede addirittura che su richiesta di parte il giudice possa disporre che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 c.p.p.»;

che, pertanto — osserva il Tribunale rimettente — nel non prevedere, quanto alla ipotesi dedotta, la possibilità della lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, l'art. 513 cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto sia con l'art. 111, quarto comma, Cost., che con l'art. 3 della medesima Carta, in quanto verrebbe a realizzarsi una irragionevole disparità di regime processuale tra casi analoghi, «addirittura prevedendo un trattamento dettato per l'ipotesi prospettata rispetto all'unico caso in cui (a prescindere dall'accordo delle parti) l'art. 513 c.p.p. prevede la possibilità di lettura, e cioè rispetto a quella dell'incidente probatorio»;

che infatti — puntualizza il rimettente — le garanzie difensive previste in sede di incidente probatorio sono «di gran lunga inferiori a quelle stabilite per l'udienza preliminare», ove le parti si misurano su una imputazione già formulata e con la conoscenza di tutti gli atti su cui essa si fonda: sicché — sottolinea conclusivamente il giudice *a quo* — non sarebbe dato comprendere la ragione per la quale risulti consacrata nel sistema «una così patente disparità di trattamento fra dichiarazioni egualmente rese innanzi ad un giudice terzo, nel contraddittorio fra le parti e con la piena possibilità per le parti di esaminare colui che rende dichiarazioni accusatorie».

che nel giudizio non si sono costituite le parti private, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il Tribunale per i minorenni di Catania, dopo aver esposto la peculiare vicenda processuale che ha contrassegnato il giudizio *a quo* — rappresentata in particolare dalla circostanza che il procedimento, dapprima cumulativo a carico di due minorenni coimputati di furto ed altro, aveva visto uno dei due imputati rendere dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nel corso della comune udienza preliminare; e poi, a seguito di separazione, avvalersi della facoltà di non rispondere, una volta chiamato a sottoporsi all'esame *ex art. 210 cod. proc. pen.*, nel dibattimento a carico del coimputato precedentemente indicato di reità — impugna l'art. 513 del codice di rito nella parte in cui, nella specifica ipotesi dianzi descritta, non prevede la lettura e, quindi, la utilizzazione processuale delle dichiarazioni precedentemente rese nel corso della udienza preliminare, deducendone il contrasto, *in parte qua*, con gli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione;

che, a fondamento della prospettata censura, il tribunale rimettente evoca la diversità di regime che, a suo avviso irragionevolmente, caratterizzerebbe — al lume della disposizione censurata — la possibilità di utilizzare mediante lettura le dichiarazioni *erga alios* raccolte attraverso lo strumento dell'incidente probatorio, rispetto all'opposto divieto che, invece, preclude una simile possibilità per le omologhe dichiarazioni rese nel corso della udienza preliminare; e ciò perché in quest'ultima sede processuale risulterebbe integralmente rispettato il principio del contraddittorio, nella prospettiva dell'art. 111, quarto comma, Cost., stante la possibilità per il difensore del chiamato in reità di far interrogare il dichiarante o, addirittura, di interrogarlo direttamente, a norma dell'art. 422, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.;

che, d'altra parte, le garanzie difensive risulterebbero — nella fase della udienza preliminare — addirittura più ampie rispetto a quelle previste per l'incidente probatorio, poiché, «mentre all'udienza preliminare il difensore, ove lo voglia, può esaminare il coimputato «accusatore» avendo piena contezza e delle imputazioni e di tutti gli atti posti a fondamento del giudizio, nell'incidente probatorio egli ha solo alcune indicazioni e sulla base di queste deve procedere all'esame del coimputato»;

che, tuttavia, nel descrivere il quadro normativo coinvolto, il giudice rimettente ha trascurato di considerare che l'art. 514, comma 1, del codice di rito — nello stabilire, innovando rispetto alla disciplina del codice abrogato, il principio generale in virtù del quale sono vietate le letture, quale veicolo di utilizzazione processuale degli atti, salvo le ipotesi espressamente previste — ha inserito, nel novero di tali deroghe, proprio il caso delle dichiarazioni rese nella udienza preliminare «nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'impu-

tato o del suo difensore»: così consentendo la utilizzazione dibattimentale, mediante lettura, proprio di quelle dichiarazioni — pure richiamate dallo stesso rimettente — che, «su richiesta di parte», il giudice della udienza preliminare ha autorizzato ad assumere con le forme del dibattimento a norma del già ricordato art. 422, comma 4, ultimo periodo. D'altra parte, a testimonianza della correlazione finalistica tra quest'ultima disposizione e l'art. 514, comma 1, sta il fatto che la possibilità di procedere all'interrogatorio con le forme del dibattimento nella udienza preliminare, e la corrispondente possibilità di utilizzare quelle dichiarazioni attraverso l'istituto della lettura, furono introdotte nel codice attraverso un'unica fonte novellatrice, rappresentata dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267;

che, pertanto, il raffronto operato dal giudice *a quo* — in punto di utilizzazione mediante lettura — tra le dichiarazioni rese nel corso della udienza preliminare con forme diverse da quelle dibattimentali, e le dichiarazioni acquisite nel corso dell'incidente probatorio, si rivela non pertinente, sotto il profilo strutturale e funzionale. Infatti, alla incontestabile diversità delle forme di assunzione (che di per sé rendono riconoscibile *ex ante* la destinazione di quelle dichiarazioni), si coniuga la differente prospettiva in cui esse si collocano nella dinamica processuale: mentre, infatti, l'incidente probatorio è istituto che si proietta verso l'utilizzazione dibattimentale, l'interrogatorio, assunto con le forme ordinarie nel corso della udienza preliminare, è, per sua natura, destinato a vivere e produrre i suoi effetti all'interno di quella fase e per la decisione che ne costituisce l'epilogo. Ove, invece, tale interrogatorio sia stato assunto con le forme tipiche del dibattimento (e, quindi, a tale fase idealmente, oltre che formalmente, coeso), ben se ne spiega il diverso regime di utilizzazione mediante lettura;

che, dunque, le doglianze del tribunale rimettente si fondano su una parziale ricostruzione del quadro normativo e su una erronea comparazione di istituti fra loro non omologabili: sicché la pretesa compromissione del canone di ragionevolezza finisce per risultare paleamente destituita di fondamento;

che, di riflesso, nessuna violazione può ritenersi inferta al principio del contraddittorio, neppure sotto lo specifico versante richiamato dal giudice *a quo*, posto che le scelte operate dal legislatore, per quanto si è dianzi osservato, non possono ritenersi in alcun modo in contrasto con i valori sottesi al parametro evocato;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1314

N. 359

Ordinanza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Stipendi - Pignoramento, sequestro e cessione - Lamentata differenziazione rispetto al regime delle retribuzioni dei dipendenti privati - Questione volta a creare, con manipolazione di più norme, un nuovo sistema rispetto a quello realizzato dal legislatore - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, numero 3), e secondo comma, e art. 68, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, numero 3), e secondo comma, e 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza del 24 novembre 2003 dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione promosso dalla Rileno s.p.a. contro Sanfilippo Salvatore ed altro, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, nel corso di un processo di espropriazione forzata presso terzi avente ad oggetto lo stipendio di un dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla richiesta del creditore procedente — concessionario del servizio di riscossione dei tributi della Provincia di Como che aveva agito per il recupero del credito tributario concernente la tassa sui rifiuti relativa agli anni 2000 e 2001 — di assegnazione del credito staggito «nei limiti di legge» e sulla dichiarazione del terzo, Direzione provinciale dei servizi vari, circa l'importo dello stipendio dell'esecutato al netto di una precedente cessione volontaria del quinto e di altre due ritenute, operate a seguito di precedenti ordinanze di assegnazione pronunciate in favore di un diverso creditore non tributario, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como, con ordinanza emessa il 24 novembre 2003, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione:

dell'art. 2, primo comma, numero 3), del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3), e del medesimo art. 2, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui — a differenza di quanto previsto dall'art. 545, quinto comma, cod. proc. civ. per i lavoratori dipendenti del settore privato — non prevede il simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari;

e, conseguentemente, nel caso di eventuale accoglimento delle precedenti eccezioni, dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, «nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all'art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione»;

che, con riguardo alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che, alla stregua dell'art. 2, primo comma, numero 3), del d.P.R. n. 180 del 1950 (come inciso dalle pronunce di illegittimità costituzionale n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988), il pignoramento del quinto dello stipendio dei pubblici dipendenti è consentito sia «per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni», che «per ogni altro credito vantato nei confronti del personale», mentre, secondo il disposto del secondo comma del medesimo articolo 2, nel caso di simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2) (debiti verso lo Stato e verso altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro) e 3), il pignoramento non può colpire una quota maggiore del quinto, per cui, nel giudizio *a quo*, il pignoramento eseguito dalla creditrice consentirebbe solo un'assegnazione del quinto dello stipendio, subordinata all'integrale estinzione dei crediti per il cui soddisfacimento è già stato assegnato l'unico quinto pignorabile per tutti i crediti diversi da quelli di natura alimentare;

che, a giudizio del rimettente, il trattamento più favorevole così previsto per i pubblici dipendenti rispetto a quelli del settore privato — per i quali l'art. 545 cod. proc. civ. dispone che il pignoramento degli stipendi e dei salari può avvenire «nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito» (quarto comma) e inoltre, che, nel caso di simultaneo concorso di crediti per titoli di natura alimentare, tributaria ed ordinaria, il pignoramento non possa superare il limite della metà dello stipendio — unitamente al fatto che nella norma censurata non è previsto «uno specifico pignoramento del quinto per i crediti di natura tributaria, separato e distinto dal pignoramento eseguito per i crediti di altra natura», sarebbe del tutto ingiustificato e costituirebbe, pertanto, una violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che, tuttavia, dall'eventuale accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale, il giudice *a quo* ritiene discenda, per dipendenza logica, l'ulteriore sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180 del 1950, il quale, nel caso di volontaria cessione dello stipendio perfezionata prima del pignoramento, dispone che l'oggetto del pignoramento non può eccedere «la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta»;

che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione scaturirebbe dalla più favorevole disciplina dettata, nell'analogia fatispecie, per i dipendenti privati, per i quali la cessione di parte dello stipendio perfezionata prima del pignoramento determina — a norma dell'art. 2914, primo comma, numero 2, cod. civ. — la riduzione della base di calcolo del quinto pignorabile, in conseguenza della diminuzione dell'importo dello stipendio opponibile al creditore pignorante;

che, in definitiva, nel caso di precedente cessione volontaria di un quinto, la base di calcolo dello stipendio pignorabile del dipendente privato sarebbe ridotta a 4/5 dell'intero, dei quali sarebbe concretamente pignorabile solo 1/5, e cioè 4/25 dell'intero;

che, osserva infine il giudice rimettente, le questioni così prospettate sono rilevanti ai fini della quantificazione della somma da assegnare alla creditrice procedente;

che è intervenuto, con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha eccepito, in primo luogo, la manifesta irrilevanza della questione, in quanto il creditore precedente aveva domandato l'assegnazione «nei limiti di legge», con la conseguenza che il riferimento alle norme vigenti al momento della domanda avrebbe reso il giudizio *a quo* insensibile all'eventuale declaratoria di illegittimità delle disposizioni in esame;

che del pari inammissibile sarebbe il primo motivo di censura, tenuto conto che dall'art. 2, primo comma, numero 3), del d.P.R. n. 180 del 1950, proprio a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 che ne hanno dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva la pignorabilità del quinto dello stipendio dei pubblici dipendenti anche per ogni altro credito vantato nei confronti del personale, sostanzialmente già consegue l'effetto di parificazione invocato dal rimettente, con un riallineamento sul punto del settore pubblico a quello privato;

che all'accoglimento della censura, sotto un ulteriore profilo, osterebbe la circostanza per cui il più favorevole trattamento previsto per i pubblici dipendenti dal secondo comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 in tema di concorso tra le diverse cause di credito costituisce aspetto secondario di una disciplina che, emendata dalle più vistose antinomie per effetto degli interventi additivi della Corte costituzionale, non può dirsi sia stata da questi interventi globalmente e necessariamente orientata verso la totale parificazione con quella del settore privato, come implicitamente riconosce la stessa ordinanza di rimessione laddove, «in via principale, si deduce una situazione ingiustificatamente più vantaggiosa per il dipendente pubblico; e in via consequenziale si pro-

spetta, in caso di accoglimento dell'eccezione, una situazione più vantaggiosa per il dipendente privato nell'ipotesi di cessione di una quota dello stipendio prima del pignoramento» (questione relativa all'art. 68, del d.P.R. n. 180 del 1950).

Considerato che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 3), del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3), e dell'art. 2, secondo comma, del medesimo d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui — a differenza di quanto previsto dall'art. 545, quinto comma, cod. proc. civ. per i lavoratori dipendenti del settore privato — non prevede il simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; nel caso di eventuale accoglimento delle precedenti eccezioni il rimettente dubita poi della legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all'art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione;

che la censura relativa all'art. 2, primo comma, numero 3), del d.P.R. n. 180 del 1950 — formulata quale premessa a quella relativa al comma secondo — è del tutto inconsistente atteso che la norma, a seguito delle sentenze n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 di questa Corte, deve ritenersi aver assunto il medesimo significato (se non anche formulazione) del comma quarto dell'art. 545 cod. proc. civ;

che la questione sollevata in relazione all'art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 180 del 1950 non può essere scrutinata da questa Corte in quanto, come la stessa ordinanza di rimessione non può non rilevare, dal suo accoglimento — volto a parificare (con modifica *in peius*) il trattamento dei dipendenti pubblici a quelli privati quanto al concorso di più creditori — scaturirebbe inevitabilmente l'esigenza di procedere ad una ulteriore parificazione (stavolta con modifica *in melius*) quanto al concorso di pignoramenti e di trattenute per precedenti cessioni del quinto della retribuzione;

che è manifesta l'inammissibilità di questioni che si risolvono nel chiedere a questa Corte una pronuncia volta a creare, manipolando più norme, un nuovo equilibrio (con una parificazione assoluta) rispetto a quello realizzato — in modo di certo non manifestamente irragionevole — dal legislatore con il prevedere un sistema che, a fronte di un trattamento più favorevole per il pubblico dipendente quanto al cumulo di pignoramenti, contempla un trattamento meno favorevole quanto al concorso di pignoramenti con precedenti cessioni del credito.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, numero 3), e secondo comma, e dell'articolo 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 360

Ordinanza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un deputato per una asserita condotta diffamatoria posta in essere nel corso di una trasmissione radiofonica - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Roma, prima sezione civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 9 luglio 2003.
- Costituzione art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 9 luglio 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Silvio Berlusconi nei confronti degli onorevoli Walter Veltroni e Pietro Folena, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, promosso dalla Corte d'Appello di Roma, I sezione civile, con ricorso depositato il 30 gennaio 2004 ed iscritto al n. 261 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con ordinanza del 26 gennaio 2004, depositata nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 30 gennaio, la Corte d'appello di Roma — I sezione civile ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, per l'annullamento della deliberazione da quest'ultima adottata «nella seduta dell'8 ottobre del 2003» (*recte:* del 9 luglio del 2003);

che la ricorrente autorità giudiziaria premette di essere investita del gravame proposto dall'on. Silvio Berlusconi avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Roma in data 27 febbraio 2001, con la quale l'appellante veniva condannato a risarcire, ai deputati Walter Veltroni e Pietro Folena, i danni (da liquidarsi in separata sede giudiziale) conseguenti ad una asserita condotta diffamatoria, posta in essere nel corso della trasmissione radiofonica «Radio anch'io» del 30 novembre 1999;

che assume, inoltre, la ricorrente che, nelle more del giudizio d'appello, la Camera dei deputati adottava la predetta deliberazione assembleare, con cui stabiliva — «confermando la relativa proposta della Giunta per le autorizzazioni della stessa Camera» — che i fatti contestati all'on. Berlusconi «concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni» e, pertanto, «negava l'autorizzazione a procedere» nei confronti dello stesso, «dovendo ricondursi le dichiarazioni in questione al disposto di cui all'art. 68 Cost.»;

che secondo la Corte d'appello di Roma la deliberazione sopra meglio identificata — là dove ritiene che «l'attacco agli on. Veltroni e Folena» non sia «avvenuto *«uti singuli»*, ma come esponenti di spicco dell'Ulivo, attenendo in ogni caso ad opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni *ex art. 68 Cost.»* — sarebbe, invece, «lesiva delle attribuzioni del potere giudiziario», in quanto le frasi oggetto della controversia civile devoluta all'esame della ricorrente «non possono ritenersi collegate alla funzione parlamentare, costituendo apprezzamenti personali, con attribuzione di fatti e comportamenti specifici, estremamente gravi e negativi, nonché potenzialmente diffamatori, resi peraltro in una trasmissione radiofonica di notevole diffusione»;

che la ricorrente — richiamati i principi enunciati dalla «costante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale», alla stregua dei quali la Corte è tenuta ad accertare «la non arbitrarietà della delibera parlamentare» (sentenza n. 1150 del 1988), verificando «se vi sia stato un uso distorto ed arbitrario del potere parlamentare, tale da vulnerare le attribuzioni degli organi della giurisdizione o da interferire nel loro esercizio» (sentenza n. 443 del 1993; nello stesso senso anche sentenza n. 289 del 1998), riconoscendo, pertanto, «che l'immunità copre il membro del Parlamento soltanto se con le dichiarazioni concorre il contesto funzionale» (sentenza n. 11 del 2000) — reputa che, nel caso di specie, sussistano le «condizioni tutte» (e cioè «arbitrarietà, illegittima interferenza nelle attribuzioni di organi giurisdizionali e lesione dei loro poteri», nonché «mancanza di collegamento con la funzione parlamentare»), idonee a giustificare l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera parlamentare;

che in senso contrario, secondo la Corte d'appello di Roma, non potrebbe addursi la previsione dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), giacché essa — pur estendendo la garanzia dell'insindacabilità alle «espressioni di critica e di denuncia politica, espletate «anche al di fuori del Parlamento» — richiede, in ogni caso, che le stesse siano «connesse all'attività parlamentare», di talché, osserva la ricorrente, la disposizione legislativa *de qua* non avrebbe «innovato la normativa in relazione alla fattispecie in esame»;

che su tali basi, quindi, la ricorrente — non senza, peraltro, osservare che, «con due sentenze del 30 gennaio 2003», la Corte europea per i diritti dell'uomo ha riconosciuto l'illegittimità del «rifiuto dell'autorità giudiziaria italiana di pronunciarsi sull'azione intentata contro parlamentari che avevano espresso opinioni o tenuto comportamenti fuori delle aule parlamentari che l'attore riteneva lesivi della sua dignità e reputazione» — ha concluso affinché questa Corte affermi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Berlusconi «secondo quanto deliberato dalla stessa nella seduta dell'8 ottobre 2003» (*recte: del 9 luglio 2003*), e quindi «annulli la relativa delibera».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla sua competenza, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando, come nel caso di specie, un giudice — chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese — lamenti la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, di dichiarazioni rese dai propri membri, ritenute espressione dell'esercizio delle funzioni parlamentari;

che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio,

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma — I sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe; Dispone:

- a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla ricorrente della presente ordinanza;*
- b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1316

N. 361

Ordinanza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Carattere incidentale della questione - Aserita identità tra il *petitum* del giudizio *a quo* e la questione di costituzionalità - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Interventi spiegati dai controinteressati costituitisi nel giudizio *a quo* dopo la rimessione della questione di costituzionalità - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Regione siciliana - Elezione dei Consigli delle Province regionali - Assegnazione dei seggi residui - Criteri - Lamentata lesione del canone di coerenza e ragionevolezza e del principio di egualianza per quanto concerne l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettrive - Mancata indicazione da parte del rimettente della soluzione che dovrebbe soddisfare le (incompatibili) esigenze prospettate - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14, art. 18, numero 3, secondo comma, quarto e quinto periodo; legge Regione siciliana 1º settembre 1993, n. 26, art. 14, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 51.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, numero 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezioni dei Consigli delle Province regionali), come sostituiti dall'art. 14 della legge della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio

popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con d.lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7), promosso con ordinanza del 14 novembre 2003 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Lucchese Giuseppe contro la Provincia regionale di Messina ed altri, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Lucchese Giuseppe, di Calanna Francesco Concetto ed altri, di Faraci Antonino Orazio Michele, nonché l'atto di intervento della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi l'avvocato Arturo Merlo per Lucchese Giuseppe, l'avvocato Giovanni Monforte per Faraci Antonino Orazio Michele e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per la Regione siciliana.

Ritenuto che, nel corso del giudizio elettorale promosso da Giuseppe Lucchese davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, per ottenere l'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio della Provincia regionale di Messina, svoltesi nei giorni 25 e 26 maggio 2003 e conclusi con la proclamazione degli eletti di cui al verbale dell'ufficio elettorale provinciale in data 11 giugno 2003, l'adito tribunale, con ordinanza del 14 novembre 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dell'art. 18, numero 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezioni dei Consigli delle Province regionali), e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 14, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con d.lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7), nella parte in cui «dispone l'assegnazione dei seggi residuati non secondo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi «con popolazione legale meno numerosa» e passando via via agli altri in «ordine crescente di popolazione»;

che il giudice rimettente premette, in fatto, che il ricorrente ha partecipato alla competizione elettorale quale candidato della lista «Democratici di sinistra» nel collegio n. 1 (Messina Sud) e che tale lista — alla quale sono stati attribuiti, in sede provinciale, tre seggi, non avendo conseguito quozienti interi — ha partecipato alla distribuzione dei seggi residui, a norma dell'art. 18, numero 3, della legge regionale n. 14 del 1969;

che la lista medesima, pur avendo raggiunto nel collegio di Messina Sud il suo più alto quoziente, non ha conquistato alcun seggio in tale collegio, ma ha ottenuto i tre seggi in altri collegi, ove ha riportato quozienti di gran lunga inferiori, per effetto del criterio introdotto dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 26 del 1993, il quale, sostituendo il quarto e il quinto periodo del secondo comma dell'art. 18, numero 3, della legge regionale n. 14 del 1969, dispone che «gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale»;

che, poiché il ricorrente sostiene che uno dei tre seggi attribuiti, in sede provinciale, alla lista «Democratici di sinistra» avrebbe dovuto essere assegnato al collegio n. 1, con conseguente sua elezione, per avere la medesima lista riportato in tale collegio un quoziente più elevato, è evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della citata norma di legge;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che la norma in questione favorisce i candidati delle circoscrizioni minori, mentre il resto della disciplina (art. 18 della legge regionale n. 14 del 1969) — prevedendo formule matematiche intese a omogeneizzare in un'unica graduatoria i risultati conseguiti da ciascuna lista nei vari collegi («si moltiplica per cento il numero dei voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento») — salvaguarderebbe gli interessi di tutti i candidati attraverso la formazione di «una graduatoria rapportata alla medesima base percentuale (100), con la determinazione di un quoziente che rappresenta, per un verso, il valore proporzionale dell'apporto arreccato

dai candidati di una lista in ambito collegiale per il conseguimento dei seggi conquistati dalla medesima lista su base provinciale, per altro verso il valore elettorale di ciascuna lista in ciascun collegio "relativizzato" con l'analogo "valore" collegiale delle altre liste»;

che il «correttivo», per il quale i seggi residui vengono attribuiti partendo dal collegio con popolazione legale meno numerosa, potrebbe togliere ogni significato alla «omogeneizzazione» dei risultati di ciascuna lista nei vari collegi, penalizzando un migliore risultato elettorale e premiando, invece, un risultato inferiore, per cui viene ad essere irragionevolmente depotenziato il principio di maggiore rappresentatività (relativa), che deve presiedere all'assegnazione dei seggi;

che risulterebbe violato, da tale «correttivo», il principio di uguaglianza, inteso come canone di coerenza e ragionevolezza, che l'art. 3 Cost. impone al legislatore, nonché il preceitto dell'art. 51, primo comma, Cost., il quale ribadisce il principio di uguaglianza per quanto concerne l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive;

che si è ritualmente costituito il ricorrente nel giudizio *a quo*, il quale, facendo proprie le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, sostiene che la norma censurata determina una iniqua distorsione della reale incidenza proporzionale dei risultati conseguiti dalle varie liste nei collegi in cui è suddiviso il territorio provinciale, in quanto l'assegnazione dei seggi residuiali non avviene, come sarebbe logico, in base alla graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente e in ragione della disponibilità dei seggi per ciascun collegio, ma partendo dai collegi con popolazione legale meno numerosa, così stravolgendo oltre il limite della ragionevolezza il principio di maggiore rappresentatività (relativa);

che, quanto all'ammissibilità della questione, il ricorrente osserva che viene chiesta una pronuncia meramente demolitoria, ancorché parziale, rientrante pienamente nei poteri della Corte costituzionale, dal momento che, eliminato il «correttivo» che impone di partire dai collegi con popolazione legale meno numerosa e che distorce irragionevolmente i risultati elettorali, resta all'interno della norma impugnata un criterio ragionevole ed esaustivo, che porta alla formazione di un'unica graduatoria (per tutta la provincia) dei quozienti elettorali riportati da ciascuna lista nei vari collegi, sicché del tutto ragionevolmente si verrebbero ad assegnare i seggi residui scorrendo tale graduatoria, che esprime valori percentuali omogenei, in funzione dell'effettivo valore decrescente del risultato di ciascuna lista in ciascun collegio;

che sono altresì intervenuti Francesco Conchetto Calanna e altri sedici componenti del Consiglio della Provincia regionale di Messina, controinteressati nel giudizio *a quo*, i quali hanno chiesto, in via principale, che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile perché, così come formulata dal giudice rimettente, essa lascerebbe residuare, in caso di accoglimento, una normativa non autosufficiente, che richiederebbe un successivo intervento del legislatore in una materia (quale appunto quella elettorale) in cui l'esistenza di una normativa è costituzionalmente necessaria;

che l'inammissibilità discenderebbe anche da ciò, che l'assegnazione dei seggi residui deve tener conto sia del numero dei seggi residui da assegnare in ogni singolo collegio, sia del numero dei seggi attribuiti, in sede provinciale, a ciascuna lista (e cioè della rappresentatività territoriale dell'elenco Consiglio provinciale e della rappresentatività politica dei risultati elettorali), cosicché il rispetto di tali fondamentali valori costituzionali comporta necessariamente che le operazioni di assegnazione dei seggi residui non possano che avere inizio da un collegio determinato; l'eliminazione di siffatto criterio non consentirebbe l'applicazione della normativa residua, ragion per cui il giudice rimettente avrebbe dovuto indicare un criterio alternativo, costituzionalmente obbligato;

che, sotto altro profilo, i deducenti sostengono che la questione è inammissibile, dal momento che essa implica il sindacato di una scelta di politica legislativa rimessa alla discrezionalità del legislatore, non deducibile in sede di giudizio di costituzionalità, in quanto, proprio perché le operazioni di attribuzione dei seggi residui debbono necessariamente partire da uno dei collegi sub-provinciali, la individuazione del collegio iniziale non può che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore;

che, anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1993, la normativa della legge regionale n. 14 del 1969 prescriveva che si partisse dal collegio con popolazione più numerosa e che anche tale criterio — capovolto perché faceva sì che le forze politiche minori conseguivano rappresentatività più che proporzionale nei collegi più piccoli e minore rappresentatività nei collegi più grossi — comportava che candidati con quoziente elettorale maggiore fossero postergati a candidati della stessa lista aventi quoziente elettorale minore;

che, nel merito, la questione sarebbe manifestamente infondata perché: *a)* formulata in termini ipotetici, in quanto il lamentato effetto distorsivo è solo eventuale e fortuito, dipendente non da difetti di struttura normativa, ma da accidenti di mero fatto; *b)* i quozienti riportati dalle varie liste nei singoli collegi sub-provinciali sono

calcolati in base a dati specifici di ciascun collegio, sicché, essendo omogenei e raffrontabili fra loro solo quelli dello stesso collegio, non anche quelli degli altri collegi, la formazione di un'unica graduatoria generale dei quozienti di lista di tutti i collegi non sarebbe logicamente possibile e costituirebbe violazione del principio di egualianza, sotto il profilo della ragionevolezza; *c)* il quoziente ottenuto in un collegio più popoloso è solo apparentemente superiore, in quanto risultato della moltiplicazione della percentuale dei voti riportati dalla lista nel collegio con il numero dei seggi assegnati al medesimo collegio; *d)* i candidati dei collegi più popolosi hanno maggior facilità a conseguire un quoziente intero, dato il maggior numero di seggi da assegnare, e pertanto il lamentato (preteso) svantaggio in sede di ripartizione dei resti compenserebbe i vantaggi di cui godono per il conseguimento di un quoziente intero;

che, infine, la ragionevolezza della soluzione prescelta dal legislatore regionale è dimostrata anche dalla circostanza che per l'elezione della Camera dei deputati l'art. 83, primo comma, numero 4, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall'art. 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), prevede un sistema analogo di attribuzione dei seggi «a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica»;

che è intervenuto Antonino Orazio Michele Faraci, anch'egli candidato eletto al Consiglio della Provincia regionale di Messina, per chiedere che sia emessa declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto la pronuncia chiesta alla Corte costituzionale si risolverebbe in un inammissibile intervento di tipo sostitutivo, che inciderebbe nella sfera di discrezionalità del legislatore, sovrapponendo alla scelta da esso operata fra più possibili soluzioni un diverso assetto di interessi;

che le censure del giudice *a quo* sembrano muovere dall'idea che il sistema elettorale criticato è irrazionale, perché non è espressione di pura proporzionalità, senza considerare che il principio proporzionalistico non è stato elevato a principio costituzionale e che sono possibili anche all'interno di un sistema elettorale proporzionale discostamenti o attenuazioni in base a valutazioni discrezionali e ragionevoli del legislatore;

che la questione, inoltre, è infondata perché il principio di egualianza, sancito dall'art. 51 Cost., non pone un obbligo di trattamento proporzionalistico dei candidati, ma impedisce di incidere sull'elettorato passivo in modo discriminatorio con normative non dotate dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, sicché «non si vede come possa ledere tale principio un criterio di ripartizione e di assegnazione dei seggi oggettivamente preeterminato, che opera in modo eguale per tutti i candidati»;

che è intervenuto, altresì, il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile per mancanza del requisito di incidenzialità della stessa, dal momento che l'eventuale pronuncia di accoglimento verrebbe a concretare di per sé la tutela chiesta al giudice *a quo*;

che, nel merito, la questione è infondata, perché la norma impugnata tende ad assicurare maggiore rappresentatività ai piccoli partiti: infatti, partendo dai collegi con popolazione meno numerosa, i seggi residui vengono attribuiti prima ai partiti più grossi, che hanno maggiori resti, e così via fino ai collegi con popolazione più numerosa, ove ai piccoli partiti, con resti minori, vengono attribuiti i seggi restanti, che sono così assegnati ai candidati che hanno riportato più voti e sono maggiormente rappresentativi del partito;

che il sistema elettorale delineato dalla legge regionale, pur se diverso da quello previsto dalla legge statale 25 marzo 1993, n. 81 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), porta a risultati non sostanzialmente difformi, sicché non può ritenersi che il legislatore regionale, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia elettorale, giusta gli artt. 14 e 15 dello statuto della Regione siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), abbia dettato norme irrazionali in violazione dell'art. 51 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 108 del 1969);

che non può ritenersi violato il principio di egualianza, atteso che la particolare disciplina in esame è sorretta da motivi adeguati e ragionevoli e comunque correlati a peculiari condizioni locali;

che, nell'imminenza del giudizio, hanno depositato memoria gli intervenienti Calanna e altri, ribadendo quanto dedotto nell'atto di intervento, e sottolineando gli effetti distorsivi che, rispetto al criterio della rappresentatività territoriale, per il quale l'assegnazione dei seggi ai vari collegi avviene in funzione della popolazione ivi residente, verrebbero prodotti dall'attribuzione dei seggi secondo il criterio del più elevato quoziente elettorale conseguito dai candidati delle singole liste;

che ha depositato memoria (tempestivamente consegnata all'ufficio postale) anche il Lucchese, eccep-
pendo l'inammissibilità degli avversi interventi, in quanto svolti da soggetti costituitisi nel giudizio *a quo* dopo
la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale e, quindi, dopo la sospensione
del giudizio; contestando l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di incidentalità; insistendo per-
ché la questione venga dichiarata fondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita, in
riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 18, numero 3, secondo
comma, quarto e quinto periodo, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezioni dei Consigli
delle Province regionali), e successive modificazioni, introdotte dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale
1 settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regio-
nale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli
organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con d.lgs.P.Reg.
20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7), nella parte in cui «dispone l'assegnazione dei
seggi residuati non secondo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponi-
bilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi «con popolazione legale meno numerosa» e passando via
via agli altri in «ordine crescente di popolazione»;

che deve respingersi l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto del carattere incidental
sollevata dalla Regione siciliana, in quanto il *petitum* dell'azione proposta dal Lucchese è distinto e separato dalla
questione di legittimità costituzionale, la quale concorre a formare esclusivamente la *causa petendi* dell'azione
stessa (sentenze n. 263 del 1994 e n. 244 del 1996) ed a consentirne l'accoglimento (sentenza n. 349 del 1985);

che deve, altresì, respingersi l'eccezione di inammissibilità degli interventi spiegati dai controinteressati
nel giudizio *a quo*, essendo costoro parti del giudizio stesso — a prescindere dal momento della (e anche dalla)
loro costituzione in quel giudizio — in quanto destinatari, quali controinteressati, della notifica dell'atto introduttivo
del giudizio ed essendo, per converso, l'intervento precluso a chi non riveste la qualità di parte nel giudizio
a quo;

che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile, in quanto l'esigenza
espressa dallo stesso rimettente, allorché chiede che l'assegnazione dei seggi residui avvenga anche «in ragione
della disponibilità dei seggi del collegio», implica necessariamente che tale assegnazione, per l'esaurimento dei
seggi disponibili in un collegio, possa avvenire sacrificando il candidato di una lista che, pure, abbia conseguito
un quoziente elettorale migliore (nel collegio «esaurito») rispetto al candidato della medesima lista che, in altro
collegio, abbia conseguito un quoziente elettorale meno elevato e, tuttavia, si veda assegnare un seggio perché il
suo quoziente è migliore di quello conseguito dai candidati di altre liste tra quelle che hanno ancora diritto all'at-
tribuzione di seggi;

che, in sintesi, l'esigenza di rispettare la rappresentatività territoriale del Consiglio provinciale — e, per-
tanto, che i consiglieri eletti provengano dai collegi nel numero a ciascuno di questi assegnato in base alla popola-
zione ivi residente — comporta inevitabilmente che il sistema proporzionale di ripartizione dei seggi tra le liste
si coordini, per l'assegnazione ai candidati dei seggi spettanti a ciascuna lista, con il criterio della ripartizione
per collegio dei seggi;

che, conseguentemente, la circostanza che — a prescindere dalla (pretesa) omogeneità (e confrontabilità)
dei quozienti conseguiti dai candidati di una medesima lista nei vari collegi (quozienti che si ottengono anche
attraverso la moltiplicazione per il numero dei seggi assegnati a ciascun collegio) — il candidato di una lista
risulti, nel suo collegio, non eletto (per essere stati i seggi attribuiti a candidati di altre liste o perché averti quo-
ziente più elevato o perché, negli altri collegi, la lista ha già conseguito tutti i seggi ad essa spettanti) costituisce
un (ineliminabile) inconveniente di mero fatto, connesso all'esigenza di rispettare la rappresentatività della popo-
lazione dei singoli collegi;

che, pertanto, è manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale che prospetti,
da un lato, l'esigenza di rispettare scrupolosamente «la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente»
e, dall'altro lato, l'incompatibile esigenza di assegnare i seggi «in ragione della loro disponibilità per collegio»,
senza in alcun modo indicare la soluzione che consentirebbe di soddisfare integralmente entrambe le suddette esi-
genze.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, numero 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (Elezione dei Consigli delle Province regionali), e successive modificazioni, introdotte dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificate ed integrative al T.U. approvato con d.lgs. P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1317

N. 362

Ordinanza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Contrassegni per invalidi civili - Attribuzione ai soli invalidi non deambulanti - Lamentata disparità di trattamento in danno degli invalidi ambulanti, lesione del diritto alla salute - Omessa descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, comma 2, lettera g); d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12; d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 14 ottobre 2003 dal giudice di pace di Verona nel procedimento civile vertente tra Sartori Antonella e il comune di Verona, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 ottobre 2003, il giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui individuano «quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche soggetti parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma, a differenza degli altri, ambulanti»;

che il combinato disposto delle norme sopra citate presenterebbe — secondo il rimettente — una «grave incongruità logica» e determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le due individuate categorie di invalidi civili, con conseguente lesione dei principi di egualianza formale e sostanziale e del diritto alla salute;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di non fondatezza della questione;

che la difesa pubblica osserva, innanzitutto, che la norma di cui all'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 285 del 1992 punisce la sosta in aree riservate a determinati soggetti e nulla dispone in ordine alla individuazione di tali soggetti, cosicché la questione, come proposta, sarebbe sicuramente irrilevante;

che le norme regolamentari richiamate sarebbero d'altra parte insuscettibili di sindacato di costituzionalità;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque priva di fondamento, apparendo del tutto ragionevole che, in tema di circolazione di persone e cose, sia preso in particolare considerazione quell'aspetto dell'invalidità rappresentato dalla non deambulazione.

Considerato che il giudice di pace di Verona, nel sollevare la indicata questione di legittimità costituzionale, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, difettando nell'ordinanza persino l'indicazione dell'oggetto del procedimento *a quo*;

che tale circostanza, impedendo in radice a questa Corte la possibilità di esercitare il doveroso controllo sulla rilevanza della questione prospettata, di per sé determina, a prescindere da ogni altra considerazione, la manifesta inammissibilità della questione stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, dal giudice di pace di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1318

N. 363

Ordinanza 15 - 25 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Proposizione con deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Lamentata lesione del diritto di difesa e discriminazione in danno dei meno abbienti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle norme censurate - Necessità di riesame della perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai rimettenti.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22, 23 e 24.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze dell'8 marzo 2002 dal giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Mango Vincenzo e il comune di Roma e del 26 luglio 2003 dal giudice di pace di Cesena nel procedimento civile vertente tra Cuomo Augusto e la Prefettura di Forlì e Cesena, iscritte ai nn. 124 e 295 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 11 e 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il giudice di pace di Roma, con ordinanza depositata l'8 marzo 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui, per diritto vivente, prevedono la consegna manuale presso la cancelleria quale unica modalità di deposito dell'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione;

che la questione sarebbe, ad avviso del rimettente, non manifestamente infondata, in quanto le disposizioni censurate sarebbero restrittive del diritto di difesa dei cittadini e discriminatorie per i meno abbienti, tenuto conto dei maggiori esborsi che l'accesso diretto in cancelleria di regola comporta, specie nel caso in cui il giudice competente non sia quello del luogo di residenza del ricorrente;

che analoga questione, riferita peraltro al solo art. 22 della legge n. 689 del 1981, è stata sollevata anche dal giudice di pace di Cesena, con ordinanza depositata il 26 luglio 2003;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini residenti nel luogo ove ha sede il giudice competente e quelli residenti in comuni diversi, frapponendo inoltre un ostacolo all'accesso alla giustizia, non giustificato da alcun interesse pubblico.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con il medesimo provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 98 del 2004, successiva ad entrambe le ordinanze, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione»;

che, pertanto, tale sentenza ha sostanzialmente modificato la disciplina riguardo alla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, rendendo necessario, conseguentemente, un nuovo esame dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza nei giudizi *a quibus* (si vedano, analogamente, ordinanze n. 197 del 2004, n. 184 del 2003 e n. 67 del 2002);

che, alla luce delle predette considerazioni, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Roma ed al giudice di pace di Cesena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1319

N. 364

Sentenza 17 - 26 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istituti di credito - Amministratori - Divieto, a rilevanza penale, di contrarre obbligazioni con la banca amministrata, diretta o controllata - Mancata abrogazione della sanzione penale a fronte della riforma dei reati societari - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli amministratori di società non creditizie - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 8.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) promosso con ordinanza del 29 gennaio 2003 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Z.G. ed altro, iscritta al n. 411 del registro ordinanze del 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione della Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi l'avvocato Francesco Mucciarelli per la Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui non prevede l'abrogazione dell'art. 136 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): norma, quest'ultima, che vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca amministrata, diretta o controllata, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo, fermi gli obblighi di astensione previsti dalla legge; punendo, altresì, l'inosservanza del divieto con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.

Il giudice *a quo* — investito del processo penale nei confronti di persone imputate del reato di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993, per avere contratto indirettamente obbligazioni (un mutuo e un contratto di locazione a condizioni favorevoli) con la banca di cui erano amministratori — disattende preliminarmente la tesi della difesa degli imputati, secondo cui la citata disposizione dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata in conseguenza della radicale modifica dell'art. 2624 cod. civ., operata dal d.lgs. n. 61 del 2002: modifica a seguito della quale la norma del codice civile punisce attualmente un tipo di illecito del tutto eterogeneo rispetto al precedente, sia nei contenuti che nella struttura. Il riferimento dell'art. 136 del testo unico bancario alla pena stabilita dall'art. 2624 cod. civ. non implicherebbe difatti necessariamente un «rinvio mobile», ben potendo costituire espressione di una tecnica normativa tesa ad individuare, una volta per tutte, la pena edittale con un rinvio fisso: né, d'altra parte, sarebbe rinvenibile nel d.lgs. n. 61 del 2002 alcuna regolamentazione della responsabilità penale per le obbligazioni degli esponenti bancari incompatibile con quella dell'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993, atta ad accreditare l'ipotesi di una volontà di abrogazione tacita. La conclusione troverebbe, inoltre, puntuale conforto nella circostanza che l'art. 8 del d.lgs. n. 61 del 2002 ha espressamente abrogato alcune norme incriminatrici del testo unico bancario, senza peraltro far menzione di quella considerata.

Ciò premesso, il rimettente osserva come fra gli artt. 2624 cod. civ. e 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 dovesse tuttavia ravvisarsi, prima della novella — alla luce della genesi storica delle due norme; della comune *ratio*; e del dato testuale di cui al secondo comma dell'art. 2624 cod. civ. ed al terzo comma dell'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 — una stretta correlazione: configurandosi, in particolare, la disposizione del testo unico bancario come norma speciale, meno rigorosa rispetto a quella del codice civile. Infatti, l'art. 2624 cod. civ. vietava in modo assoluto agli amministratori di contrarre prestiti con la società amministrata o di farsi prestare garanzie da essa; l'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 — in considerazione della particolare attività svolta dalle banche — viceversa lo permetteva, condizionando la liceità dell'operazione al rispetto di determinate procedure.

A fronte, peraltro, della completa revisione della materia dei reati societari, attuata dal d.lgs. n. 61 del 2002 secondo criteri di riduzione dell'ambito dell'intervento penale e di maggiore specificazione delle ipotesi di reato, a vantaggio delle fattispecie di danno e caratterizzate «dall'intensità della volontà dell'agente» — criteri che hanno condotto all'abrogazione della disciplina di cui all'art. 2624 cod. civ., ed alla conseguente «liberalizzazione» dei comportamenti da essa in precedenza vietati — la mancata concorrente abrogazione della fattispecie di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 avrebbe determinato una disparità di trattamento tra gli amministratori di società «creditizie» e di società «non creditizie», lesiva tanto del principio di uguaglianza che di quello di ragionevolezza.

Infatti, l'ottenimento di prestiti o di garanzie da parte della generalità degli amministratori di società — anteriormente proibito in modo assoluto — resta ormai privo di rilevanza penale; mentre continua invece a costituire reato unicamente la condotta che in precedenza costituiva «ipotesi meno grave». Né potrebbe sostenersi che vi sia «continuità» tra il vecchio art. 2624 cod. civ. e la nuova disposizione incriminatrice di cui all'art. 2634 cod. civ., che regola le ipotesi di conflitto di interessi, stante la diversità strutturale fra le due norme: senza considerare che il citato art. 2634 cod. civ. sarebbe comunque applicabile, in virtù dell'art. 135 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche agli amministratori di banche, consentendo, quindi, la medesima «copertura penale» delle ipotesi di infedeltà patrimoniale.

2. — Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

Ad avviso della difesa erariale, la questione risulterebbe infondata già nella premessa, relativa alla pretesa identità di funzione e di *ratio* tra l'art. 136 del testo unico bancario e l'originario art. 2624 cod. civ. Infatti, l'assunto non terrebbe adeguatamente conto della genesi storica del divieto relativo agli esponenti bancari, il quale — risalendo,

ancorché per particolari categorie di banche, a leggi del 1888 e del 1898 — è di gran lunga anteriore a quello concorrente gli esponenti di società in genere, introdotto soltanto con il regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459 (Disposizioni penali in materia di società commerciali), convertito, con modificazioni, in legge 4 giugno 1931, n. 660.

Unicamente in rapporto all'attività bancaria, e non anche per quella commerciale in genere, potrebbe d'altra parte configurarsi, alla luce dell'art. 47 Cost., un diretto rilievo costituzionale degli interessi coinvolti nell'esercizio dell'impresa, la quale — nel caso della banca — si esplica *naturaliter* nei confronti di una massa di soggetti (depositanti-risparmiatori) che, a differenza dei soci, non hanno modo di conoscere e di sindacare l'attività degli esponenti bancari; e che, quindi, risultano meritevoli di una particolare tutela. Un'operazione di prestito in favore di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo della banca, coinvolgerebbe le disponibilità fornite dalla clientela: con il rischio di pregiudicare interessi che trascendono la compagine dei soci (e dunque della banca) per investire, con la trasparenza e la correttezza del sistema bancario, l'affidamento riposto in esso dalla collettività, e quindi, in definitiva, l'economia del Paese.

Le due disposizioni considerate presentavano, inoltre, divergenze strutturali non trascurabili, specie sotto il profilo della tipologia degli atti vietati (limitata ai prestiti e alle garanzie nell'art. 2624 cod. civ., ed onnicomprensiva, invece, nell'art. 136 del testo unico bancario): così che non si scorgerebbe ragione per la quale la mancata riproposizione, tra i reati societari, dell'ipotesi di cui all'abrogato art. 2624 cod. civ. avrebbe dovuto necessariamente comportare — ai fini del rispetto dell'art. 3 Cost. — la caducazione della fattispecie della norma bancaria, di diversa ampiezza e strutturazione, in quanto rispondente a differenti esigenze ed a finalità di rilievo anche costituzionale.

Da ultimo, non sarebbe neppure condivisibile la tesi del rimettente circa l'asserita «soluzione di continuità» tra l'originario art. 2624 cod. civ. ed il vigente art. 2634 dello stesso codice, dovendo ritenersi che la nuova fattispecie dell'«infedeltà patrimoniale» compendi «una serie di ipotesi sintomatiche dell'esistenza di un conflitto d'interessi»: conflitto che — alla stregua di una non arbitraria (e dunque insindacabile) valutazione del legislatore — risulterebbe quindi tuttora legittimamente sanzionato dall'art. 136 del testo unico bancario, per il rilievo delle ripercussioni sulla credibilità ed onorabilità delle banche, oltre che sulla fiducia dei risparmiatori.

3.1. — Nel giudizio di costituzionalità si è costituita, altresì, la Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. — parte del giudizio *a quo* quale responsabile civile — instando per l'accoglimento della questione.

La parte privata ritiene pienamente condivisibile l'assunto del giudice *a quo*, secondo cui, nel panorama normativo anteriore, l'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 si configurava quale «norma speciale e di favore» rispetto all'art. 2624 cod. civ. Tale disciplina speciale risultava giustificata — per comune consenso — dalla particolare attività svolta dall'ente creditizio, alla quale fisiologicamente accede la concessione di mutui e, *amplus*, l'assunzione di obbligazioni: onde l'applicazione agli esponenti bancari del divieto assoluto, di cui all'art. 2624 cod. civ., si sarebbe risolta in una irragionevole limitazione della possibilità di accedere persino a contratti di mutuo a condizioni «standard» offerte alla normale clientela, costringendo in pratica detti esponenti a rivolgersi alla concorrenza.

Le fattispecie criminose delineate dalle due norme — in una comune prospettiva di tutela del patrimonio dell'ente, rispetto a situazioni di potenziale conflitto di interessi tra questo ed i suoi organi — avevano comunque entrambe la struttura tipica dei reati di pericolo: il fatto punibile era difatti costituito, in ambedue i casi, dalla mera assunzione dell'obbligazione, a prescindere dall'effettiva verificazione di un evento dannoso per il bene protetto; con l'unica fondamentale differenza che, nel caso dell'ente creditizio, ai fini dell'integrazione dell'illecito, occorreva anche un elemento negativo, ossia il mancato rispetto della procedura autorizzativa.

L'attuale assetto normativo si presenterebbe, per converso, del tutto innovativo. Soppresso il divieto assoluto di cui all'art. 2624 cod. civ. ed abrogata altresì la norma incriminatrice generale del conflitto di interessi (art. 2631 cod. civ.), il legislatore del 2002 ha delineato una tutela penale del patrimonio sociale, rispetto agli abusi dei componenti degli organi della società, imperniata sull'evento lesivo. Il nuovo art. 2634 cod. civ. — unica disposizione che regola la materia — contempla infatti una figura criminosa che, sull'immutato presupposto del conflitto di interessi (ora esplicitamente richiamato), condiziona la rilevanza penale della condotta — consistente nel compimento di atti di disposizione di beni sociali (formula nella quale sarebbe senz'altro ricompresa anche l'assunzione di obbligazioni) — alla causazione intenzionale di un danno patrimoniale alla società, a scopo di profitto.

In tale mutato scenario, peraltro, la sopravvivenza dell'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 — dipendente dal dettato dell'art. 8 del d.lgs. n. 61 del 2002 — risulterebbe affatto irragionevole e sistematicamente incoerente, e come tale lesiva dell'art. 3 Cost.

La disposizione del testo unico bancario trovava, infatti, la sua ragion d'essere nell'esigenza di rendere funzionale il sistema — precedentemente caratterizzato dal divieto assoluto di cui all'abrogato art. 2624 cod. civ. — al sottosettore peculiare dell'attività creditizia, consentendo agli esponenti bancari di operare con gli enti amministrati in condizioni analoghe a quelle di un qualunque cliente, tramite la previsione di una procedura di autorizzazione atta a neutralizzare il pericolo insito nella situazione di conflitto di interessi.

Una volta mutato, però, il principio generale che informa la disciplina — per cui il momento di rilevanza penale non è più rappresentato dal semplice agire in conflitto di interessi, ma dalla causazione di un danno all'ente attraverso quell'agire — l'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 si sarebbe trasformato in una norma «arbitriamente gravatrice» e foriera, al tempo stesso, di una irragionevole disparità di trattamento di situazioni eguali — l'agire in conflitto di interessi, in quanto componenti di organi amministrativi, direttivi o di controllo di società — a seconda che si tratti di società creditizie o di società di altra natura. Infatti, per queste ultime il fatto punibile si sostanzia nel causare intenzionalmente un danno alla società, con scopo di profitto; mentre per le prime esso si esaurisce nella mera inosservanza di una procedura di controllo, a prescindere da ogni danno per l'ente.

Né, d'altro canto, tale disparità di trattamento potrebbe essere giustificata assumendo che lo *status* dell'esponente bancario meriti una disciplina più rigorosa rispetto a quella dell'esponente di una qualunque altra società, poiché le ragioni della deroga posta dall'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 al divieto di cui all'originario art. 2624 cod. civ. non risiedevano affatto nella maggiore delicatezza dell'attività creditizia, ma nella considerazione che la «fisiologia» di tale attività non poteva «sopportare» l'assolutezza di tale divieto.

L'irrazionalità dell'attuale assetto normativo sarebbe confermata, d'altro canto, dalla circostanza che la sopravvivenza dell'art. 136 del testo unico bancario rischierebbe, paradossalmente, di privare di rilevanza penale fatti altrimenti punibili in base al nuovo art. 2634 cod. civ. La procedura prevista dall'art. 136, difatti, rimuoverebbe la situazione di conflitto di interessi tra l'esponente bancario e l'ente, che costituisce uno dei requisiti costitutivi della fattispecie di cui al citato art. 2634: con la conseguenza che l'eventuale deliberazione — formalmente rispettosa di detta procedura — che avvantaggiasse l'esponente bancario, procurando un danno patrimoniale all'ente (ad esempio, tramite erogazione di un mutuo a condizioni di favore), non sarebbe punibile: né ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'obbligazione è stata assunta nel rispetto della procedura; né ai sensi dell'art. 2634 cod. civ., perché l'atto di disposizione patrimoniale, pur produttivo di danno per l'ente, non è stato compiuto in conflitto d'interessi.

Anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, infine, il sistema si rivelerebbe irrazionale ed incongruo, posto che l'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 continua a comminare, per un fatto evidentemente meno grave e di mero pericolo, una pena superiore rispetto a quella prevista dall'art. 2634 cod. civ. per l'omologo illecito di danno.

Considerato in diritto

1. — Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nella parte in cui non prevede l'abrogazione dell'art. 136 del d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385. La norma vieta, a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca amministrata, diretta o controllata: se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo, fermi gli obblighi di astensione previsti dalla legge; e punisce la violazione del divieto con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, cod. civ.

Escluso che l'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 possa ritenersi implicitamente abrogato per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 61 del 2002 all'art. 2624 cod. civ., il rimettente rileva come la norma del testo unico bancario si configurasse originariamente quale norma speciale e «meno rigorosa» rispetto a quella del citato art. 2624 cod. civ., permettendo, *sub condicione*, agli esponenti bancari — in considerazione della particolare attività svolta dalle banche — le operazioni che la disposizione del codice civile vietava viceversa in assoluto alla generalità dei membri degli organi delle società (ottenimento di prestiti o garanzie dalla società amministrata).

In tale ottica, peraltro, la sopravvivenza della norma penale bancaria alla riforma dei reati societari — riforma attuata dal d.lgs. n. 61 del 2002 secondo criteri di valorizzazione delle fattispecie di danno e con dolo particolarmente intenso, che hanno indotto a sopprimere la figura criminosa già prevista dall'art. 2624 cod. civ. — avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra le società creditizie e tutte le altre, lesiva dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Infatti, per le generalità delle società il comportamento dianzi vietato in assoluto (ottenimento di prestiti o garanzie dalla società) è stato «liberalizzato»; per contro, conserva rilevanza penale unicamente la condotta (assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti bancari) che in precedenza formava oggetto di regime dregoratorio e di favore.

2.1. — Va preliminarmente rilevato come la correttezza della premessa del giudice *a quo* — riguardo al fatto che l'art. 136 del d.lgs. n. 385 del 1993 non possa ritenersi tacitamente abrogato dal d.lgs. n. 61 del 2002 — sia stata normativamente confermata, successivamente all'ordinanza di rimessione, dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998), il quale ha apportato alla disposizione incriminatrice in discussione modifiche che ne presuppongono evidentemente la piena vigenza.

In particolare, l'art. 2 del citato d.lgs. n. 37 del 2004 — aggiungendo un nuovo art. 9.44 al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) — ha sostituito l'ormai inattuale rinvio dell'art. 136 del testo unico bancario alle pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, cod. civ., con l'indicazione diretta di dette pene (la cui entità è rimasta peraltro invariata). Inoltre, esso ha sostituito l'inciso finale del comma 1 («fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge») con una diversa formula («fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori»), a fini di allineamento alla nuova disciplina del conflitto di interessi degli amministratori, introdotta in sede di riforma del diritto societario: modifica, questa, peraltro priva di diretta incidenza sull'odierno *thema decidendum*.

2.2. — Ciò premesso, la questione è infondata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi configurati come reati — come pure di abrogare le singole previsioni punitive — rientra nella discrezionalità legislativa: discrezionalità censurabile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irragionevole (*cfr.*, *ex plurimis*, sentenza n. 313 del 1995; ordinanze n. 110, n. 177 del 2003; n. 144 del 2001; n. 58 del 1999).

Nella specie — qualunque fosse il rapporto originariamente ravvisabile tra l'art. 136 del testo unico bancario e l'art. 2624 cod. civ. — la soluzione adottata dal d.lgs. n. 61 del 2002 è stata, evidentemente, quella di ricostruire in via generale il sistema di tutela penale del patrimonio sociale contro le infedeltà degli organi gestori — segnatamente quanto alle situazioni di conflitto di interessi — in chiave di necessaria offensività del fatto incriminato per l'interesse protetto (anche sul piano della tensione psicologica dell'autore verso l'evento lesivo). In tale ottica, le specifiche figure criminose di stampo «presuntivo-formalistico» presenti nel panorama normativo anteriore — non solo quella dell'art. 2624 cod. civ., ma anche quelle di cui agli artt. 2630, secondo comma, numero 1), e 2631 cod. civ. (in tema, rispettivamente, di irregolare percezione di compensi da parte degli amministratori e di partecipazione dei medesimi a deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo in conflitto d'interessi) — sono state sostituite con una fattispecie criminosa a carattere più generale, che richiede l'intenzionale causazione di un danno patrimoniale alla società (l'infedeltà patrimoniale, di cui al nuovo art. 2634 cod. civ.).

Al tempo stesso, tuttavia, il legislatore del 2002 ha ritenuto di dover conservare, in alcuni settori particolarmente «sensibili», la previgente disciplina penalistica della materia, strutturata secondo lo schema del reato di mero pericolo (presunto, secondo l'opinione prevalente). Ciò è avvenuto non soltanto nel settore bancario — con il mantenimento della norma incriminatrice in discussione — ma altresì in quello delle società di revisione. Rispetto ad esse sono rimaste in vigore le disposizioni incriminatrici in tema di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione e quelle in tema di compensi illegali, di cui agli artt. 177 e 178 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), le quali ricalcano, sostanzialmente, paradigmi punitivi soppressi in rapporto alla generalità delle società (rispettivamente, quelli dei citati artt. 2624 e 2630, secondo comma, numero 1, cod. civ.).

Siffatta scelta non può ritenersi manifestamente irragionevole ed arbitraria, in particolare per quanto attiene al settore bancario, che al presente viene in rilievo.

A prescindere, infatti, da valutazioni di merito sul piano politico-criminale — estranee al sindacato di costituzionalità — l'opzione in parola si giustifica alla luce della specificità dell'attività bancaria (raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, *ex art.* 10 del d.lgs. n. 385 del 1993). Le caratteristiche di quest'ultima e gli interessi in essa coinvolti rendono non irragionevole la previsione di forme particolari e più intense di protezione penale — anche sul piano dell'«avanzamento» della linea di tutela sul versante considerato — rispetto a quelle contemplate per la generalità delle società commerciali. Del resto, è proprio in ragione delle peculiari esigenze di tutela del settore che si spiega l'esistenza stessa del c.d. diritto penale bancario, quale *corpus* di incriminazioni aggiuntivo rispetto al sistema dei reati societari: sistema che pure l'art. 135 del d.lgs. n. 385 del 1993 estende nel suo complesso alle imprese bancarie.

Le previsioni dell'art. 136 del testo unico bancario — che la relazione governativa afferma rispondenti «a fini di sana e prudente gestione», ossia a quegli stessi fini cui deve essere improntato l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle banche (art. 5 del d.lgs. n. 385 del 1993) — riflettono, in specie, la particolare rilevanza attribuita dal legislatore all'esigenza di proteggere l'impresa bancaria, che è chiamata a gestire fondi forniti dai risparmiatori, dai pericoli di pregiudizio connessi a situazioni di conflitto d'interessi tra essa ed i componenti dei propri organi amministrativi, direttivi e di controllo. E ciò altresì sul piano della correttezza formale e della trasparenza dei relativi rapporti — nell'ottica di evitare anche l'insorgenza del semplice sospetto di indebiti sfruttamenti della carica rivestita — a garanzia dell'affidabilità del sistema bancario e della fiducia che il pubblico dei risparmiatori deve poter riporre in esso: valori, questi, alla cui tutela è predisposta una specifica regolamentazione dei requisiti non solo di professionalità, ma anche di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali (art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1993), che non trova specifico riscontro in rapporto alla generalità delle società commerciali. Si consideri pure, su un piano parallelo, come nella cornice dell'attuale disciplina societaria dell'aggiotaggio, di cui all'art. 2637 cod. civ. (come sostituito dal d.lgs. n. 61 del 2002), risulti oggetto di specifica protezione penale — sulla falsariga del previgente art. 138 del testo unico bancario e di una lunga tradizione storica — l'affidamento del pubblico nella stabilità delle banche.

D'altra parte, è pur vero che la mancata estensione al settore bancario del divieto assoluto già sancito dall'art. 2624 cod. civ. e la previsione, in sua vece, di un regime di «permesso condizionato», sono state giustificate storicamente con l'esigenza di non precludere agli esponenti bancari il compimento di operazioni rientranti nell'ordinaria attività della società amministrata (*cfr.*, in particolare, la relazione al regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, il cui art. 6 costituisce l'antecedente storico dell'art. 2624 cod. civ.): dunque, con una *ratio* apparentemente «di favore». E', però, altrettanto vero che il divieto relativo agli esponenti bancari presenta due caratteristiche di segno opposto, a dimostrazione di come fossero avvertite già *ab origine*, nel settore bancario, esigenze di protezione specifiche e più intense di quelle inerenti al complesso delle società commerciali.

Da un lato, infatti — come rilevato dall'Avvocatura dello Stato — tale divieto precede storicamente, e di gran lunga, quello relativo agli organi di società in genere: essendo stato introdotto — sia pure in rapporto a particolari categorie di banche — già con gli artt. 6 e 29, secondo comma, numero 2), della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (Legge portante il riordinamento delle casse di risparmio) e con l'art. 12 della legge 4 maggio 1898, n. 169 (Legge portante disposizioni sui Monti di pietà); mentre, invece, il divieto concernente la generalità delle società è comparso solo con il citato art. 6 del regio decreto-legge n. 1459 del 1930, convertito, con modificazioni, in legge 4 giugno 1931, n. 660. Dall'altro lato, poi, il divieto concernente gli esponenti bancari risultava già all'origine più ampio, concernendo qualsiasi obbligazione (oltre agli atti di compravendita) e non la sola concessione di prestiti o di garanzie: onde non è neppure esatto affermare che, nel sistema anteriore alla riforma del 2002, il trattamento degli esponenti bancari fosse, nel suo complesso, sempre e comunque più favorevole di quello riservato agli esponenti societari in genere.

La rimarcata particolare pregnanza delle esigenze di protezione tipiche del settore vale anche ad escludere l'incongruenza, per raffronto, delle pene comminate dall'art. 136 del testo unico bancario e dal nuovo art. 2634 cod. civ., denunciata dalla parte privata. Costituisce, infatti, frutto di una valutazione discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole, riservare alla fattispecie di mero pericolo relativa agli esponenti bancari un trattamento penale più severo — peraltro solo nel minimo della pena detentiva, oltre che per la previsione della pena pecuniaria congiunta — rispetto a quello stabilito per la fattispecie di danno (infedeltà patrimoniale), concernente la generalità delle società. Quest'ultima fattispecie — proprio per il suo carattere generale — trova, infatti, applicazione anche in rapporto a società di modesto rilievo (ad esempio, società di persone a base familiare), la cui corretta gestione può non coinvolgere interessi pubblici comparabili a quelli tipicamente investiti dall'attività bancaria.

Da ultimo, non appare riscontrabile neppure l'ulteriore profilo di irragionevolezza della disciplina dedotta dalla parte privata, afferente alla pretesa idoneità dell'art. 136 del testo unico bancario a rendere penalmente irrilevanti fatti altrimenti punibili ai sensi del nuovo art. 2634 cod. civ. A prescindere da ogni altro possibile rilievo — in particolare, quanto all'opinabilità della ricostruzione dei rapporti tra le due norme su cui poggia tale deduzione — è assorbente la considerazione che il supposto *vulnus* dell'art. 3 Cost. viene fatto discendere da ipotesi di patologico «malfunzionamento» dei meccanismi di cautela «preventiva», contro i fenomeni di infedeltà, prefigurati dalla norma bancaria: ipotesi che restano come tali estranee alla struttura di quest'ultima, per tradursi, al più, in un inconveniente di mero fatto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1320

N. 365

Ordinanza 17 - 26 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale - Condannato per il reato di evasione - Arresti domiciliari - Non concedibilità nel termine di cinque anni - Decorrenza del termine dalla sentenza irrevocabile di condanna, anziché della commissione del reato di evasione - Lamentata disparità di trattamento di casi identici in funzione del tempo di definizione del processo penale, lesione del principio di ragionevole durata del processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 284, comma 5-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 284, comma 5-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 29 ottobre 2003 dalla Corte di appello di Salerno nel procedimento penale a carico di C.G., iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2004 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che «non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede»;

che, a parere del giudice *a quo*, la norma censurata — nella parte in cui fa decorrere il termine dei cinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna, anziché dalla commissione del reato di evasione — contrasterebbe con l'art. 3 Cost., perché «solo il compimento del previsto periodo di tempo in tal guisa parametrato» conferirebbe «la presunzione astrattamente assunta dalla legge di meritevolezza del trattamento restrittivo più favorevole rispetto al regime di custodia cautelare in carcere»;

che inoltre — essendo il dato temporale, assunto dalla legge, «variabile da caso a caso, non essendo evidentemente uniforme la durata del processo penale» — si determinerebbe una sostanziale disparità di trattamento di casi identici, in quanto la norma impugnata farebbe «dipendere la fruibilità o meno del regime meno affittivo da un elemento di natura puramente accidentale, quale il tempo di definizione del processo penale»;

che tutto ciò — conclude la Corte rimettente — comprometterebbe «anche il principio di ragionevole durata del processo, riverberandosi in senso sfavorevole sulla posizione dell'interessato proprio il prolungarsi del tempo di definizione»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione omette di fornire qualsiasi descrizione in ordine alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice *a quo*: in particolare, non risulta alcuna indicazione circa la sussistenza o meno, a carico dell'imputato, di precedenti condanne per il reato di evasione e, dunque, neppure circa la data dell'eventuale condanna ostantiva alla concessione degli arresti domiciliari;

che tale carenza descrittiva si traduce in un palese difetto di motivazione sulla rilevanza, affermata dal giudice rimettente in modo del tutto apodittico ed immotivato;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze n. 309 e n. 291 del 2004), il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione: ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 366

Ordinanza 17 - 26 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Diritto all'interruzione della gravidanza - Inadempimento dell'obbligo di esatta informazione in tempo utile da parte dei medici del servizio sanitario - Risarcimento del danno subito - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, dei principi in tema di pena di morte e di tutela della salute - Totale difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 5, 6 e 7.
- Costituzione, artt. 2, 27, ultimo comma, e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, in connessione con gli artt. 5 e 7, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza del 21 luglio 2003 dal Tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Gianpaolo Sut ed altra, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, e l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 luglio 2003, il Tribunale di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in riferimento agli articoli 2, 27, ultimo comma, e 32 della Costituzione;

che, secondo quanto riferisce il rimettente, la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso nel 1994 da due coniugi — in proprio e quali esercenti la potestà parentale sul figlio minore nato nel 1988, presso la struttura ospedaliera della convenuta, con una ipoplasia del femore sinistro — contro un'unità sanitaria locale (USL), poi divenuta azienda per i servizi sanitari (ASL), per ottenerne la condanna «al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, alla salute, biologici, esistenziali, psichici, alla serenità familiare, edonistici e quant'altro, sofferti conseguentemente all'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione in tempo utile» da parte del personale sanitario della convenuta «in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro al fine di poter prendere le opportune decisioni anche circa l'interruzione della gravidanza, nonché sulla possibilità della cura delle stesse se tempestivamente diagnosticate»;

che il rimettente — dopo aver dato conto dei successivi svolgimenti processuali — individua l'oggetto del contendere nel risarcimento del danno asseritamente subito dalla madre per non aver potuto, a causa dell'errata

diagnosi della struttura sanitaria, esercitare (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 194 del 1978) il diritto all'interruzione della gravidanza per le «rilevanti malformazioni del nascituro che avrebbero determinato come da conclusioni del consulente tecnico d'ufficio grave pericolo per la salute psichica della donna»;

che in particolare, secondo il rimettente, il consulente — accertato come il minore fosse «affetto da grave malformazione congenita del femore sinistro, che poteva essere riconosciuta fin dal primo trimestre di gravidanza con esame ecografico accurato» — aveva concluso che «il mancato riconoscimento della malformazione entro il primo trimestre di gestazione non aveva permesso alla madre di richiedere l'interruzione volontaria della sua gravidanza» e «che la nascita del figlio ha causato un danno psicofisico ed economico alla coppia oltre alla sofferenza psicologica e fisica che accompagna il bambino fin dalla nascita»;

che il rimettente — premesso che «la madre unitamente al coniuge agisce anche per il piccolo ... danneggiato dal fatto di essere vivo — anorché con un arto più corto — e non defunto» — ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità «dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed in connessione con lo stesso quella degli artt. 5 e 7 della medesima legge»;

che, a suo avviso, tali norme contrasterebbero anzitutto con l'art. 2 della Costituzione «che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, usando appositamente questa espressione generica che fa riferimento all'essere umano, e non quella di cittadino», in quanto — essendo «il primo diritto di ogni uomo» quello alla vita — sarebbe incongrua e contraria al detto articolo «la possibilità che una persona anorché si tratti di un bambino non ancora nato venga soppressa per la possibilità che la sua nascita fisicamente imperfetta arrechi una sofferenza psicologica alla madre, costituendo altro e diverso soggetto avente la medesima dignità del bambino»;

che le norme in esame contrasterebbero, altresì, con l'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, il quale, «vietando la pena di morte, implicitamente esclude che la morte possa essere applicata in via amministrativa»; e con l'art. 32 della Costituzione, che «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo», in quanto nel termine individuo si dovrebbe ritenere compreso anche il bambino non nato;

che la questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge n. 194 del 1978 sarebbe rilevante «in quanto è precisamente dalla violazione del preteso diritto riconosciuto dall'articolo stesso che conseguirebbe nella fattispecie il danno risarcibile»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, con una memoria nella quale sostiene l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Considerato che dalla pur non chiara esposizione della vicenda oggetto del giudizio *a quo*, contenuta nell'ordinanza di rimessione, si ricava — da un lato — che le domande risarcitorie, proposte dai genitori in proprio e per conto del figlio minore, si basano sugli accertamenti ecografici eseguiti sulla gestante presso la struttura ospedaliera della convenuta, da cui sarebbe stato possibile rilevare la malformazione del feto, e — dall'altro — che tali accertamenti furono svolti quando la gravidanza durava da oltre novanta giorni;

che, pertanto, la questione di costituzionalità è ritenuta dal giudice rilevante in quanto concerne le norme da cui deriverebbe l'asserito diritto della gestante a chiedere l'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni dal suo inizio, la cui lesione avrebbe determinato l'ingiustizia del danno risarcibile;

che le precisazioni del rimettente, in particolare sull'idoneità della taciuta malformazione ad arrecare grave pericolo alla salute psichica della madre, rivelano come, nella specie, la possibilità di interrompere la gravidanza, in ipotesi preclusa dal comportamento della convenuta, sia riconducibile alla lettera *b*) dell'impugnato art. 6 della legge n. 194 del 1978;

che questa norma ammette bensì l'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni, quando siano accertati processi patologici (tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro) che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ma all'ulteriore condizione — prevista dall'art. 7, terzo comma, della stessa legge, anch'esso impugnato — che non sussista possibilità di vita autonoma del feto;

che pertanto il giudice rimettente — per ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta nei termini indicati — avrebbe dovuto motivatamente affermare che, trascorsi i primi novanta giorni di gravidanza, la gestante, se informata delle malformazioni del feto, avrebbe potuto, in base alla normativa impugnata, decidere l'eventuale interruzione della gravidanza, in quanto non sussisteva la possibilità di vita autonoma del nascituro malformato;

che infatti — se tale possibilità fosse sussistita — la gravidanza non avrebbe potuto essere interrotta, e il giudice sarebbe stato in grado di decidere (nel senso del rigetto) sul capo di domanda relativo ai danni conseguenti alla mancata interruzione, per la concreta inconfigurabilità della posizione giuridica soggettiva in ipotesi ingiustamente lesa ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, e su tale decisione l'eventuale accoglimento della questione proposta non avrebbe spiegato alcun effetto;

che il silenzio dell'ordinanza sul punto comporta perciò il totale difetto di motivazione sulla rilevanza della questione;

che, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 27, ultimo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Udine, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1322

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 105

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 10 novembre 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Rapporti con l'Unione europea - Potere della Regione di concorrere alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e di provvedere alla loro attuazione, nonché all'attuazione ed esecuzione degli accordi comunitari - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato omesso riferimento al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato - Violazione della relativa previsione costituzionale.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma quinto.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Sistema di elezione degli organi regionali - Previsione secondo cui la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunità per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva della materia elettorale alla «legge» regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 122, primo comma.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni del Presidente del Consiglio regionale - Potere di accettare i presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'art. 126, comma terzo, Cost., e dallo Statuto, e di promuovere il conseguente decreto del Presidente della Repubblica - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la previsione costituzionale che richiede l'intervento provvidenziale del Capo dello Stato nelle sole ipotesi di scioglimento ex art. 126, primo comma, Cost. (atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale) - Attribuzione di una nuova funzione al Presidente della Repubblica ad opera di fonte regionale - Invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di «organi dello Stato» - Incongruo riferimento a cause di scioglimento automatico indicate dallo Statuto ma non dalla Costituzione (incompatibili con la scelta dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta).

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 20, comma 2, lett. b).
- Costituzione, artt. 87, 88, 117, comma secondo, lett. f), e 126, commi primo e terzo.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Programma di Governo - Presentazione da parte del Presidente della Giunta entro dieci giorni dal giuramento, necessaria approvazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, decadenza automatica del Presidente della Giunta e scioglimento del Consiglio in caso di mancata approvazione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata introduzione di una causa di scioglimento automatico del Consiglio regionale non prevista dalla Costituzione - Incoerenza rispetto alla scelta istituzionale dell'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo - Irragionevolezza e contraddittorietà del rapporto tra quest'ultimo e il Consiglio regionale - Sostanziale vanificazione dell'investitura diretta del Presidente della Giunta, con conseguente limitazione della sovranità popolare - Lesione dei canoni di coerenza e ragionevolezza.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 39, comma 3.
- Costituzione, artt. 1, 3, 122 e 126.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Relazione sullo stato di attuazione del programma di Governo - Obbligatoria presentazione da parte del Presidente della Giunta trascorsi due anni dall'insediamento - Decadenza dello stesso Presidente e scioglimento del Consiglio regionale in caso di voto negativo sulla relazione espresso dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata incoerente limitazione dei poteri del Presidente della Giunta - Contrasto con le previsioni costituzionali connesse all'elezione del vertice dell'esecutivo a suffragio universale e diretto.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 40, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 122, 123 e 126.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni del Vice Presidente della Giunta - Sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata omessa specificazione che l'impedimento deve essere meramente temporaneo - Formulazione suscettibile, per la sua indeterminatezza ed equivocità, di consentire la surrogazione del Vice Presidente anche in caso di impedimento permanente del Presidente - Contrasto con la previsione costituzionale che impone nel caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 41, comma 2.
- Costituzione, art. 126, comma terzo.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale - Necessità che sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato innalzamento del *quorum* (pari a un quinto) costituzionalmente stabilito - Rafforzamento indebito della posizione del Presidente della Giunta rispetto alle opposizioni consiliari.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 43, comma 2.
- Costituzione, art. 126, comma secondo.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Regolamenti regionali - Potere della Giunta regionale di approvare regolamenti di delegificazione (in base a legge regionale di autorizzazione recante le norme generali regolatrici della materia) - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva relativa di legge regionale rinvenibile nelle materie di competenza concorrente o residuale - Inconfigurabilità, in base al dettato costituzionale, di regolamenti regionali di tipo diverso da quelli di attuazione e/o esecuzione - Infungibilità del potere regolamentare regionale rispetto a quello legislativo (tanto più nei rapporti tra Stato e Regioni ed ai fini dell'abrogazione della legislazione statale ancora vigente nelle materie di competenza regionale) - Lesione del principio di legalità costituzionale - Possibilità di differenziazioni incidenti sulla tutela giurisdizionale e sull'omogeneità nel controllo di legittimità costituzionale (in rapporto al diverso valore delle fonti che regolano nelle varie Regioni le stesse materie).

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 50, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 113, 117, commi terzo, quarto e sesto, 121 e 134.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni della Consulta statutaria - Parere sulla conformità dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di autorizzazione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata illegittimità consequenziale.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 76, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 24, 113, 117, commi terzo, quarto e sesto, 121 e 134.

Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Autonomie locali - Potere della Regione di istituire e disciplinare enti locali non previsti direttamente dall'art. 114 Cost. - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la norma costituzionale che tassativamente definisce e qualifica le autonomie territoriali.

- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 64.
- Costituzione, art. 114.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, nei confronti della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale) degli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lett. b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma

3, 64, 76, comma 1, lett. *b*), dello, statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004 pubblicato nel B.U.R. n. 9 del 6 ottobre 2004, in relazione agli articoli 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117, comma 2, lett. *f*), comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, 121, 122, 123, 126, 134 della Costituzione.

In data 6 ottobre 2004 è stato pubblicato lo statuto della Regione Liguria approvato in seconda deliberazione in data 28 settembre 2004.

Tale statuto, in conformità della delibera del Consiglio dei ministri in data 28 ottobre 2004, viene impugnato nelle sottoindicate disposizioni non in armonia con la Costituzione e quindi in violazione dell'art. 123 di questa, come appresso specificato.

1) *Art. 4, comma 2.*

Secondo la norma in oggetto «la Regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione. Provvede, altresì, all'attuazione e all'esecuzione degli accordi comunitari».

Essa, omettendo di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo, viola l'art 117, comma 5, Cost. che tale limite stabilisce.

2) *Art. 14, comma 2.*

La norma in oggetto prevede che «la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunità per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive.»

Lo Statuto, peraltro, non può disciplinare direttamente la materia elettorale che interessa l'area legislativa riservata dal primo comma dell'art. 122 Cost. alla «legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (cfr. sent. 2/2004), ai quali ultimi specificamente attengono le indicazioni fornite dalla norma.

In altri termini, è contrario alla Costituzione non solo esercitare direttamente in sede statutaria una potestà legislativa in materia elettorale, attribuita a procedimenti diversi e sottoposta a differenti controlli, ma altresì definire statutariamente (come avvenuto nella specie indirizzi per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia; indirizzi che spetta invece allo Stato stabilire in termini generali e di principio non legati alle specificità delle singole Regioni. Norme statutarie in materia, irrigidirebbero, tra l'altro, la fonte precludendo la possibilità di un'iniziativa referendaria di abrogazione.

3) *Art. 20, comma 2, lett. b).*

Dispone la norma in oggetto che il Presidente del Consiglio regionale «accerta il verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'art. 126, comma 3, della Costituzione e dallo Statuto, e promuove il conseguente decreto del Presidente della Repubblica.»

È tuttavia da osservare che il decreto di scioglimento del Capo dello Stato è previsto solo nel primo comma dell'art. 126 Cost., in relazione alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale, cioè in presenza di situazioni che implicano una delicata valutazione da parte del Capo dello Stato, il quale legittimamente decide con propria determinazione produttiva dell'effetto di scioglimento del Consiglio regionale — sostanziente una eccezionale forma di controllo *ab extra* sull'organo — solo nel rispetto della specifica garanzia procedimentale di sentire previamente un'apposita Commissione di deputati e senatori per le questioni regionali.

Ben diverse sono le circostanze considerate nel comma 3 dello stesso art. 126 Cost. richiamate nella clausola statutaria in esame (approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, rimozione¹, impedimento permanente, morte dimissioni volontarie del medesimo, dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio). Rispetto ad esse, che comportano l'automatico effetto di scioglimento del Consiglio (non conseguente, dunque, a valutazioni di legittimità o di merito costituzionale nella singola fattispecie da parte di qualsivoglia organo esterno), non è previsto alcun intervento provvedimentale del Capo dello Stato. Un tale intervento, del resto, nelle precise circostanze non potrebbe che avere un mero valore attestativo della verificazione dei fatti cui l'ordinamento costituzionale riconduce con immediatezza l'effetto di scioglimento del Consiglio regionale, quindi un contenuto di livello non consono al rango costituzionale dell'Organo e per il quale sarebbe comunque assolutamente incongruo il procedimento stabilito dal comma 1 dell'art. 126 Cost. Non avrebbe alcun significato, infatti, il parere della Commissione bilaterale che è invece inscindibilmente legato, nella previsione costituzionale, all'esercizio dei poteri in materia del Capo dello Stato.

(1) Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale conseguente alla rimozione del Presidente del Presidente della Giunta, ogni aspetto valutario si è esaurito con il precedente procedimento che ha portato appunto alla rimozione.

In definitiva la norma in esame viola le disposizioni costituzionali di cui al ripetuto art. 126, agli artt. 87 e seguenti sulle funzioni del Presidente della Repubblica ed all'art. 117, comma 2, lett. *f*), che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina delle funzioni degli organi dello Stato. Nuove funzioni del Presidente della Repubblica non potrebbero infatti radicarsi in una fonte regionale (*cfr.* sent. 134/2004).

Ancora sotto diverso profilo risulta violato l'art. 126, comma 3, Cost., allorché viene fatto riferimento, nella clausola in esame, ai presupposti di scioglimento del Consiglio regionale indicati dallo Statuto. Una volta che la scelta istituzionale sia stata quella di seguire il sistema previsto dall'ultimo comma dell'art. 122 Cost., con tutte le relative implicazioni, non sembra che lo Statuto possa prevedere cause di scioglimento automatiche del consiglio regionale diverse ed ulteriori rispetto a quelle considerate direttamente dalla Costituzione (v. invece le attuali previsioni statutarie di cui all'art. 39, comma 3 ed all'art. 40, comma 1).

4) *Art. 39, comma 3.*

L'art. 39 dello statuto, dopo aver previsto che il Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dal giuramento presenta al Consiglio regionale il programma di governo, che viene approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce, al comma 3, che «la mancata approvazione del programma a maggioranza assoluta dei suoi componenti comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».

In tal modo la disposizione in esame stabilisce, come già accennato, una causa di scioglimento automatico del Consiglio regionale non considerata dall'art. 126 Cost. Questo, peraltro, sembra recare una tassativa previsione dei casi in cui possono realizzarsi i presupposti di operatività del meccanismo del *simul stabunt simul cadent* legato al sistema di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, non a caso espressamente richiamato dal comma 3 del ripetuto art. 126. Ogni dilatazione di quei casi viene infatti a frustrare la finalità di assicurare stabilità alla gestione politica della Regione, che è alla base delle ricordate previsioni costituzionali.

Inoltre la disposizione non risulta coerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo di cui all'art. 14, comma 2 (conforme alla previsione del comma quinto dell'art. 122 Cost.), in quanto, nel prevedere come passaggio necessario ed indispensabile la preventiva approvazione da parte del Consiglio regionale del programma di governo, per di più a maggioranza assoluta dei suoi componenti, instaura irragionevolmente e contraddirittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che dovrebbe discendere dall'anzidetto sistema di elezione. In dipendenza di questo, infatti, non può configurarsi un' iniziale investitura fiduciaria da parte del Consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale (sent. 2/2004) perché il Presidente della Giunta riceve una diretta investitura popolare.

La mancata approvazione del programma (e della squadra) di governo, provoca come conseguenza la decadenza automatica del Presidente della Giunta e di quest'ultima (già nominata contestualmente alla presentazione del programma di governo, *ex art.* 41, comma 1), senza il concorso della volontà di tali organi; situazione ben diversa da quella delle dimissioni obbligate da un giudizio eventuale e successivo su comportamenti, quale può essere l'approvazione di una mozione di sfiducia. In altri termini, la mancata approvazione del programma esclude *ab initio* ed *a priori* la possibilità per il Presidente e la Giunta di operare per l'attuazione del programma e vanifica nella sostanza la legittimazione democratica che al Presidente deriva dalla diretta investitura della fiducia popolare, quale prevista dall'art. 122 Cost., contraddicendo la stessa *ratio* di tale previsione pur condivisa a livello statutario.

Se la maggioranza assoluta richiesta per l'approvazione della mozione di sfiducia va nel senso del afforzamento della stabilità dell'esecutivo, l'approvazione consiliare del programma a maggioranza assoluta dei componenti prevista per l'entrata in funzione dell'esecutivo rappresenta invece un indebolimento della posizione del Presidente della Giunta, incompatibile con la sua investitura popolare, sottoponendolo ad un'investitura di secondo grado, per di più a condizioni particolarmente gravose, che possono non rispecchiare, in relazione alla rispettiva consistenza della maggioranza e dell'opposizione nell'ambito del Consiglio regionale (dipendente dal sistema elettorale seguito), il rapporto tra i diversi orientamenti politici degli elettori.

Assurdamente, comunque, dopo l'investitura da parte del popolo si richiede l'investitura da parte dei rappresentanti del popolo.

Il che si risolverebbe in una limitazione ed anzi in una vanificazione della sovranità popolare.

Tenuto anche conto dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che delle ripetute previsioni degli artt. 122 e 126 Cost. nonché dell'art. 1 Cost., la norma in esame non può dunque ritenersi in armonia con la Costituzione.

5) *Art. 40, comma 1.*

Considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte in ordine all'art. 39, comma 3, sono a farsi rispetto all'art. 40, comma 1, secondo il quale «il Presidente della Giunta regionale, trascorsi due anni dall'insediamento,

presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma. Il voto negativo del Consiglio sulla relazione, espresso a maggioranza assoluta dei propri componenti, comporta la decadenza del Presidente della giunta e lo scioglimento del Consiglio».

L'imposizione dell'obbligo di una verifica biennale dell'intero programma (ben diversa dalla mera eventualità di una mozione di sfiducia), che richiede l'appoggio di una maggioranza qualificata, limita grandemente i poteri del Presidente della Giunta (eletto a suffragio universale e diretto) e le automatiche conseguenze dell'esito negativo di tale verifica contrastano, per le ragioni già dette, con gli artt. 3, 122, 123 e 126 Cost.

5) *Art. 41, comma 2.*

Secondo l'art. 41, comma 2, dello Statuto «il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento».

La norma non dice che l'impedimento deve essere meramente temporaneo. Per la sua indeterminatezza e formulazione tutt'altro che inequivoca essa appare suscettibile di determinare una non consentita surrogazione del vice Presidente al Presidente nel caso di impedimento permanente di questo, che invece, secondo la previsione dell'art. 126, comma 3, Cost. dovrebbe comportare le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

7) *Art. 43, comma 2.*

L'art. 43, comma 2, nel prescrivere che la mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale sia sottoscritta «da almeno un quarto» dei componenti del Consiglio regionale, contrasta palesemente con la disposizione del comma 2 dell'art. 126 Cost. il quale prevede che la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

La norma in esame, richiedendo un *quorum* più elevato per la presentazione della mozione di sfiducia, rende più difficile l'iniziativa in tal senso delle opposizioni ed il ruolo di controllo di queste rafforzando la posizione del Presidente della Giunta rispetto alle previsioni costituzionali, con le quali dunque non è in armonia.

8) *Art. 50, comma 3, art. 76, comma 1, lett. b.*

Prevede il comma 3 dell'art. 50 che «la Giunta approva i regolamenti di delegificazione sulla base della legge regionale di autorizzazione che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». L'art. 76, comma 1, lett. b), prevede poi il pareri della Consulta Statutaria (organo di alta consulenza) sulla conformità dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di autorizzazione.

La disposizione dell'art. 50, comma 3, non appare in armonia con la Costituzione ove si consideri che:

a) ai sensi dell'art. 121 Cost. «il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione»;

b) l'art. 117, comma 3, Cost., nell'indicare le materie di legislazione concorrente precisa che in esse spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato;

c) anche riguardo alle materie residuali rispetto a quelle considerate nei commi 2 e 3, l'art. 117, comma 4, Cost. stabilisce che spetta alle Regioni la potestà legislativa.

Da tali disposizioni, che nella configurazione del sistema costituzionale delle fonti da un lato stabiliscono la competenza (legislativa) del Consiglio regionale e dall'altro la forma (legislativa) con cui questo deve provvedere, sembra ricavarsi che tutte le materie da esse attribuite alla competenza (concorrente o esclusiva) delle Regioni siano coperte da una riserva relativa di legge regionale, con esclusione della possibilità di una normazione regolamentare indipendente.

Può trarsene conferma dal comma 6 dell'art. 117 Cost., il quale, nell'assegnare alla potestà regolamentare della Regione un'area non coincidente e più vasta di quella della potestà legislativa, la considera sempre in modo omogeneo ed indistinto anche nella sua estensione alle materie di competenza concorrente e, per il caso di delega, alle materie di legislazione esclusiva statale. Ciò sembra testimoniare dell'uniforme tipologia dei regolamenti adottabili dalle Regioni, sempre serventi rispetto ad una disciplina legislativa e quindi meramente di attuazione e/o di esecuzione.

Deve escludersi comunque la fungibilità della normativa regolamentare rispetto a quella di livello legislativo nei rapporti Stato-Regioni.

Se, nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato non potrebbe determinare i principi fondamentali in via regolamentare così sembra che la normativa di dettaglio debba essere necessariamente dettata dalla Regione a livello legislativo. Si pensi poi alle cdd. materie trasversali, che reclamano l'uguale livello delle diverse fonti normative interferenti.

Più in generale, non sembra potersi ammettere che le norme legislative statali ancora in vigore in tutte le materie trasferite alla competenza regionale, concorrente o residuale, possano venire invalidate o abrogate da norme regolamentari e non per effetto di atti legislativi regionali.

In ragione di quanto considerato sembra precluso allo stesso Consiglio regionale, titolare del potere legislativo, adottare direttamente una disciplina regolamentare non meramente esecutiva e/o di attuazione.

Tanto più appare illegittima una norma statutaria che preveda che la legge regionale si spogli della sua funzione regolativa affidandola a fonte subordinata attribuita alla competenza dell'esecutivo sia pure determinando le norme generali nel cui ambito la potestà regolamentare dovrebbe essere esercitata (norme generali che, nelle materie di competenza concorrente, finirebbero per confondersi e sovrapporsi con i principi fondamentali di competenza statale). Non può trascurarsi, al riguardo, che nella fonte legislativa è istituzionalmente assicurata la partecipazione e quindi il confronto, se non la collaborazione, con le opposizioni, mentre la norma regolamentare elaborata nell'ambito dell'esecutivo, è espressione di scelta esclusiva della maggioranza di governo.

Deve escludersi, in definitiva, che una legge del Consiglio regionale possa conferire al regolamento giuntale una capacità estranea al suo valore, quella, cioè, di modificare l'ordinamento a livello primario.

In ogni caso, premesso che il cd. regolamento di delegificazione presuppone di necessità la vigenza di una preesistente disciplina di livello legislativo, che esso è destinato a sostituire con effetto di abrogazione di questa stessa disciplina legislativa, e che l'obiettivo di semplificazione e di riaspetto normativo cui esso è preordinato potrebbe concernere, nell'attuale contesto, soprattutto se non esclusivamente la precedente disciplina statale delle materie trasferite alla competenza regionale, è da ribadire, che un tale strumento mai potrebbe operare per fonti di diversa natura tra le quali non vi è un rapporto di gerarchia ma di separazione di competenze istituzionali (sent. 376/2002; 302/2003; 303/2003). Non sarebbe quindi possibile attraverso di esso vanificare la collocazione sistematica delle fonti, degradando le fonti statali a fonti subordinate o condizionate a regolamenti regionali.

Si aggiunga che nell'assolutezza della sua enunciazione la norma in esame non esprime limiti o riserve, pretendendo di assegnare alla potestà regolamentare un'assoluta fungibilità rispetto alla fonte legislativa, sia essa di natura regionale o statale, in qualsiasi materia, senza neppure considerare e far salva un'eventuale caratterizzazione, dovuta a riserva di legge, dell'ambito oggettivo sul quale lo stesso potere regolamentare potrebbe incidere.

Sembra dunque incontestabilmente lesa il principio di legalità costituzionale. Questo inoltre sembra anche richiedere che le stesse materie siano disciplinate nelle diverse Regioni da fonti di uguale statuto giuridico, in ragione dei principi di cui all'art. 3 Cost., per evitare differenziate ricadute sui singoli nei settori assistiti dalle garanzie di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e per consentire l'omogeneo e coerente controllo di legittimità di cui all'art. 134 Cost.

L'illegittimità dell'art. 76, comma 1, lett. b), è consequenziale.

9) *Art. 64.*

Secondo la norma in oggetto «la Regione può istituire e disciplinare enti locali non previsti direttamente dall'art. 114 della Costituzione.»

La disposizione appare illegittima in quanto intende riferirsi, nella sua perentoria laconicità, all'istituzione di enti locali territoriali diversi dalle comunità montane («unioni di comuni» specificamente qualificate dall'ubicazione montana dei loro territori; di cui all'art. 27 del T.U.E.L. 267/2000) ed in particolare alla creazione di soggetti di autonomia ulteriori rispetto a quelli considerati dall'art. 114 Cost. non derivanti da forme di collegamento dei medesimi (rimesse comunque dal citato T.U.E.L. alla loro stessa iniziativa).

che tale sia l'intenzione della disposizione sembra desumersi dall'espresso richiamo all'art. 114 Cost., che essa sembra voler sostanzialmente integrare. Essa si pone dunque in aperto contrasto con questa stessa norma costituzionale, che tassativamente definisce e qualifica le articolazioni territoriali di autonomia componenti della Repubblica.

P. Q. M.

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dello Statuto della Regione Liguria negli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lett. b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1 lett. b), per le ragioni e come sopra precisato.

Roma, addi 3 novembre 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Giorgio D'AMATO

04C1274

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 novembre 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione della partecipazione della Regione all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata omissione del richiamo al limite delle norme di procedura stabilite dallo Stato, circa le modalità di esercizio del potere sostitutivo.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 2, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma quinto.

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Sfiducia di uno o più Assessori regionali da parte del Consiglio regionale - Previsione dell'obbligo del Presidente della Giunta di provvedere alla sostituzione degli stessi - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata menomazione del potere del Presidente della Giunta di nomina e revoca dei componenti della Giunta.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 122, comma quinto.

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione dell'obbligo del Presidente della Giunta di presentare il programma al Consiglio regionale nella prima seduta e che il voto contrario del Consiglio stesso sul programma produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata illegittima introduzione di una causa di scioglimento del Consiglio regionale non prevista dalla Costituzione e in contrasto con il principio della diretta investitura popolare del Presidente della Giunta - Irragionevolezza - Violazione del principio di sovranità popolare.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 46, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 3, 122 e 126.

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporti la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata indebita limitazione dei poteri del Presidente della Giunta circa la valutazione dei tempi delle dimissioni e dello scioglimento del Consiglio regionale, nonché del potere del Consiglio stesso di adottare gli atti ritenuti necessari ed indifferibili.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 47, comma 2.
- Costituzione, art. 126, comma terzo.

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Collegio regionale per le garanzie statutarie - Previsione del potere di esprimere pareri e valutazioni, tra l'altro, sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle «deliberazioni legislative», sollevati da un quarto dei consiglieri regionali - Previsione della possibilità per il Consiglio regionale di deliberare in senso contrario ai predetti pareri e valutazioni del Collegio con «motivata decisione» - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata incertezza di significato della disposizione impugnata con conseguente pluralità di possibili interpretazioni tutte in contrasto con la Costituzione. In particolare, incertezza se il parere del Collegio verta su un progetto di legge o su una legge già adottata e se la «motivata decisione» consista in una motivata delibera di approvazione o di riapprovazione della legge ovvero in una determinazione amministrativa che preceda o accompagni la delibera legislativa di approvazione o riapprovazione della legge o se seguì una legge già approvata come condizione della sua promulgazione - Indebita attribuzione ad organo burocratico amministrativo composto da «esperti» non meglio statutariamente qualificati, estraneo al Consiglio regionale e privo di legittimazione democratica, di funzioni nel procedimento legislativo, con conseguente aggravamento dello stesso ed indebita interferenza sui poteri del Consiglio regionale e sui poteri di promulgazione del Presidente della Giunta.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 79, comma 2, in relazione al comma 1, lett. c);
- Costituzione, artt. 121, commi secondo e quarto, e 134.

Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione della pubblicazione dello Statuto nel BUR (pubblicazione notiziale)
per la decorrenza del termine di trenta giorni per l'eventuale impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale e che
dopo l'inutile decorso di detto termine, venga nuovamente pubblicato (altra pubblicazione notiziale) per la decor-
renza del termine di tre mesi utile per la richiesta di referendum popolare confermativo - Previsione che l'impugna-
zione sospenda la pubblicazione nel BUR e che dopo la sentenza della Corte costituzionale lo Statuto è riesaminato
dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali e,
«subito dopo» detta deliberazione, pubblicato nel BUR, con ripresa della decorrenza del termine per l'impugnativa
- Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata irragionevolezza ed incertezza di significato della
norma impugnata con riduzione dei termini di impugnativa per il controllo preventivo di legittimità.

- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 86, comma 3, in relazione ai commi 1, 2 e 4;.
- Costituzione, artt. 3 e 123.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2, 79, comma 2 in relazione al comma 1, lett. c), 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2, 4, dello Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004 (n. 144/9) pubblicato nel B.U.R. n. 101 del giorno 8 ottobre 2004, in relazione agli articoli 1, 3, 117, comma 5, 121, 122, 123, 126, 134 della Costituzione.

In data 8 ottobre 2004 è stato pubblicato lo statuto della Regione Abruzzo approvato in seconda deliberazione in data 21 settembre 2004.

Tale Statuto, in conformità della delibera del Consiglio dei ministri in data 28 ottobre 2004, viene impugnato nelle sottoindicate disposizioni non in armonia con la Costituzione e quindi in violazione dell'art. 123 di questa, come appresso specificato.

1) *Art. 2, comma 3.*

Secondo la norma in oggetto la Regione «partecipa all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.»

Tale norma, in quanto omette di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo, viola l'art. 117, comma 5, Cost. che tale limite stabilisce.

2) *Art. 45, comma 3.*

Dispone la norma in oggetto che «il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione».

Tale disposizione, che vincola giuridicamente il Presidente della Giunta ad adeguarsi alla volontà espressa dal Consiglio, non appare coerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo di cui all'art. 43, comma 2 (conforme alla previsione del comma quinto dell'art. 122 Cost.) e con le conseguenti implicazioni costituzionali inerenti all'attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione (sent. 2/04). In particolare, ai sensi dell'art. 122, comma 5, Cost., al Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto compete lo speciale potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta, che risulterebbe ferito e limitato dalla previsione della norma in esame, riduttiva, per tale verso, della sua figura politica rispetto a quella considerata dalla Costituzione.

3) *Art. 46, comma 2.*

L'art. 46, dello statuto, dopo aver previsto al comma 1 che il Presidente della Giunta si presenta nella prima seduta del Consiglio regionale per l'esposizione del programma, dispone al comma 2 che «il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia».

In tal modo quest'ultima disposizione stabilisce una causa di scioglimento del Consiglio regionale non considerata dall'art. 126 Cost., il quale sembra recare una tassativa previsione dei casi in cui possono realizzarsi i presupposti di operatività del meccanismo del *simul stabunt simul cadent* legato al sistema di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, non a caso espressamente richiamato dal comma 3 del ripetuto art. 126. Ogni dilatazione di quei casi viene a frustrare la finalità di assicurare stabilità alla gestione politica della Regione, che è alla base delle ricordate previsioni costituzionali.

Inoltre la disposizione non risulta coerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo di cui all'art. 43, comma 2 (conforme alla previsione del comma quinto del-

l'art. 122 Cost.), in quanto, nel prevedere come passaggio necessario ed indispensabile la preventiva approvazione da parte del Consiglio regionale del programma di governo, instaura irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che dovrebbe discendere dall'anzidetto sistema di elezione. In dipendenza di questo, infatti, non può configurarsi un'iniziale investitura fiduciaria da parte del Consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale (sent. 2/2004) perché il Presidente della Giunta riceve una diretta investitura popolare.

La mancata approvazione del programma di governo, in relazione a quanto previsto dall'implicitamente richiamato art. 47, comma 2, (con impropria equiparazione all'approvazione della mozione di sfiducia e salvo quanto appresso considerato in ordine a quest'ultima disposizione), provoca come conseguenza la decadenza automatica del Presidente della Giunta e di quest'ultima (nominata entro quindici giorni dalla proclamazione dell'elezione dello stesso Presidente) senza il concorso della volontà di tali organi. Essa costituisce evento ben diverso da un giudizio eventuale e successivo su comportamenti, quale può essere l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mancata approvazione del programma esclude infatti *ab initio* ed *a priori* la possibilità per il Presidente e la Giunta di operare per l'attuazione del programma e vanifica nella sostanza la legittimazione democratica che al Presidente deriva dalla diretta investitura della fiducia popolare, quale prevista dall'art. 122 Cost., contraddicendo la stessa *ratio* di tale previsione pur condivisa a livello statutario.

Se la previsione della necessità di una maggioranza assoluta per l'approvazione di una specifica mozione di sfiducia va nel senso del rafforzamento della stabilità dell'esecutivo, la previsione della necessità di un approvazione consiliare del programma per l'entrata in funzione dell'esecutivo rappresenta invece un indebolimento della posizione del Presidente della Giunta, incompatibile con la sua investitura popolare, sotponendolo in pratica ad un'investitura di secondo grado.

Evidente l'assurdo di richiedere, dopo l'investitura da parte del popolo, l'investitura da parte dei rappresentanti del popolo.

Il che si risolverebbe in una limitazione ed anzi in una vanificazione della sovranità popolare.

Tenuto anche conto dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che delle ripetute previsioni degli artt. 122 e 126 Cost. nonché dell'art. 1 Cost., la norma in esame non può dunque ritenersi in armonia con la Costituzione..

4) *Art. 47, comma 2.*

Secondo la norma in oggetto «l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».

Tale disposizione non appare in armonia con la previsione costituzionale dell'art. 126, comma 3, Cost., per la quale l'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e non la decadenza automatica di questo.

Ciò significa che risultano limitati, rispetto alle previsioni costituzionali, i poteri dell'esecutivo regionale. A questo, infatti, nel caso di dimissioni, sia pure dovute, compete comunque una valutazione sui tempi delle medesime e quindi dello scioglimento del Consiglio regionale, con la conseguente possibilità, anche da parte di questo, di porre in essere nel frattempo atti ritenuti necessari ed indifferibili, che non potrebbero in ogni caso sottrarsi alla verifica di legittimità costituzionale..

5) *Art. 79, comma 2, in relazione al comma 1, lett. c).*

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie, organo di consulenza della Regione, «esprime pareri e rende valutazioni» tra l'altro, sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle «deliberazioni legislative» sollevati da un quarto dei consiglieri regionali (art. 79, comma 1, lett. c).

Secondo la norma in oggetto «il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio con motivata decisione».

La disposizione, di significato tutt'altro che chiaro e perciò solo censurabile, si presta a letture diverse tutte costituzionalmente illegittime.

Non è chiaro in particolare:

se la «deliberazione legislativa» di cui al primo comma, lett. c) sia ancora da adottare ed il parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie intervenga solo su di un progetto di legge, ovvero se la «deliberazione legislativa» sia già stata adottata e quindi il parere anzidetto intervenga su di una legge già approvata;

se la deliberazione consiliare in senso contrario al parere e alla valutazione del Collegio regionale per le garanzie statutarie «con motivata decisione» di cui al comma 2, consista in una motivata delibera di approva-

zione della legge ovvero in una motivata delibera di riapprovazione della legge, ovvero ancora se la «motivata decisione» consista in una determinazione amministrativa del Consiglio regionale che preceda o accompagni la delibera legislativa di approvazione o di riapprovazione della legge o che addirittura segua ad una legge già definitivamente approvata come condizione della sua promulgazione.

Quello che è certo è che il Collegio regionale per le garanzie statutarie, organo burocratico amministrativo estraneo al Consiglio regionale e privo di legittimazione democratica — composto da «esperti» non meglio statutariamente qualificati — può essere coinvolto nel procedimento legislativo ove almeno un quarto dei consiglieri formulì rilievi sulla compatibilità del progetto di legge con lo statuto.

Orbene, in tutte le ipotesi come sopra variamente configurabili, dato l'effetto giuridico che consegue comunque all'espressione del parere e della valutazione del Collegio regionale per le garanzie regionali, risulta palese l'aggravamento dell'*iter* legislativo con illegittima interferenza sui poteri legislativi del Consiglio regionale e/o sui poteri di promulgazione del Presidente della Giunta e limitazione dei poteri stessi ad opera di un tale organo amministrativo.

La valutazione di incompatibilità statutaria espressa dal ripetuto organo amministrativo blocca il procedimento legislativo. Questo può proseguire ed arrivare a compimento solo in quanto il Consiglio motivi (con atto ed in forme non puntualmente precisati) in senso contrario alle valutazioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

L'imposizione dell'obbligo di motivare *in senso contrario* al parere del Collegio di garanzia, limita l'esercizio della potestà legislativa da parte del Consiglio regionale, in contrasto con l'art. 121, comma 2 Cost. e viola il principio dell'irrilevanza della motivazione della norma frutto dell'attività legislativa, di natura politica e libera nei fmi, non assoggettabile ad obbligo di motivazione. Può inoltre costituire, a seconda della ricostruzione interpretativa che si ritenga di dover seguire, un condizionamento dei poteri del Presidente della Giunta in violazione dell'art. 121, comma 4, Cost.

Né è chiaro se la motivazione del Consiglio regionale (organo politico) debba essere di natura tecnico giuridica, come sembrerebbe deporre il riferimento al «senso contrario» alla valutazione del Collegio di garanzia (e come avviene per i provvedimenti amministrativi assunti in difformità dell'avviso espresso dall'organo consultivo), ovvero possa essere una decisione di contenuto squisitamente politico e risolversi, quindi, nelle ovvia assunzione di responsabilità politica dell'iniziativa legislativa.

In entrambi i casi, la necessità di motivare per discostarsi dalle valutazioni del Collegio di garanzia comporta, in definitiva, «un'amministrativizzazione» della legge regionale (e del procedimento legislativo).

Neppure è chiaro se l'eventuale elusione dell'obbligo di motivazione (approvazione definitiva e/o promulgazione della legge in assenza della «motivata decisione» consiliare) comporti un vizio dell'atto legislativo, per violazione della previsione statutaria, deducibile in via principale e/o incidentale in sede costituzionale.

In quanto poi il parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie intervenga su di una legge già definitivamente approvata, in contraddizione con la natura di organo di consulenza di questo, risulterebbe violato anche l'art. 134 Cost. in ragione dell'attribuzione ad un organo amministrativo di un sindacato di legittimità su di una legge produttivo di specifici effetti giuridici.

6) Art. 86, comma 3, in relazione ai commi 1, 2, 4.

L'art. 86 dello statuto prevede (nei commi 1 e 2) che questo, dopo la seconda deliberazione, venga pubblicato nel BUR (pubblicazione notiziale) «per la decorrenza del termine di trenta giorni per l'eventuale impugnazione» dinanzi alla Corte costituzionale e che, dopo l'inutile decorso del detto termine (ovvero, è da ritenere, dopo la reiezione dell'eventuale impugnazione¹), venga nuovamente pubblicato (altra pubblicazione notiziale) «per la decorrenza del termine di tre mesi utile per la presentazione della richiesta di referendum popolare confermativo». Nel comma quarto prevede poi che lo Statuto sia promulgato e pubblicato (pubblicazione necessaria per l'entrata in vigore) nel caso in cui, trascorso il termine di tre mesi, non sia stato richiesto il *referendum* ovvero, nel caso di richiesta di *referendum*, questo sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi.

L'eventualità che, proposta l'impugnativa per il controllo preventivo di legittimità costituzionale questo si concluda con una pronuncia di illegittimità, è considerata nel terzo comma, il quale stabilisce che «l'impugnazione sospende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; dopo la sentenza della Corte costituzionale lo statuto è riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali. Lo statuto subito dopo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione».

1) Ipotesi peraltro non esplicitata.

Dell'infelice formulazione della norma (che non fa cenno, tra l'altro, alla necessità della doppia deliberazione per l'eventuale sostituzione di disposizioni dichiarate illegittime) possono darsi diverse letture, tutte costituzionalmente incompatibili e comunque non in armonia con la Costituzione.

In una prima lettura sembrerebbe desumersi che il termine di trenta giorni per l'impugnativa, decorrente dalla prima pubblicazione notiziale, rimanga sospeso per effetto dell'impugnazione medesima e che, «subito dopo» il riesame e le nuove deliberazioni consiliari consequenziali alle intervenute dichiarazioni di illegittimità, con la successiva pubblicazione notiziale lo stesso termine riprenda a decorrere, ai fini di un'eventuale nuova impugnativa relativa a dette delibere consequenziali, per quanto ancora residui degli iniziali trenta giorni. Si avrebbe, in questo modo, una limitazione del termine entro il quale promuovere l'eventuale controllo preventivo di legittimità sulle nuove disposizioni statutarie, che sarebbe soltanto quello che, sul totale degli iniziali trenta giorni, residui dalla sospensione determinata dalla precedente impugnativa. Palese dunque l'illegittimità della norma che verrebbe a comprimere il termine per promuovere il controllo preventivo di legittimità stabilito dalla norma costituzionale (art. 123, comma 2, Cost.) o addirittura a vanificarlo se la prima impugnativa fosse stata (legittimamente) proposta nell'ultimo dei trenta giorni utili.

Nella logica seguita dai primi due commi dell'art. 86, di prevedere pubblicazioni notiziali diverse ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione e, rispettivamente, del termine per la richiesta di *referendum*, una seconda lettura del comma terzo dello stesso articolo porterebbe a ritenere che esso postali addirittura un'inesplicabile esclusione della possibilità di promuovere il controllo di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni statutarie e che la pubblicazione notiziale successiva alle deliberazioni consequenziali ad una precedente declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale sia finalizzata esclusivamente a far decorrere il termine per la richiesta referendaria. Questa seconda interpretazione, che conduce anch'essa alla conclusione dell'illegittimità della norma per contrasto con l'art. 123 Cost., sembra avallata dalle previsioni del comma quarto dell'art. 86, in quanto si ritenga che il termine di tre mesi ivi considerato decorra appunto dalla pubblicazione notiziale di cui all'ultima parte del terzo comma che immediatamente precede.

Una terza lettura del comma terzo dell'art. 86, secondo la quale la pubblicazione notiziale successiva alle ripetute delibere consequenziali ad un precedente annullamento in sede di giudizio di costituzionalità farebbe decorrere sia il termine per l'ulteriore controllo di legittimità costituzionale riferito a dette delibere sia il termine per la richiesta di *referendum*, oltre a contrastare con il rilevato collegamento topografico tra ultima parte del comma terzo e prima parte del comma quarto, evidenzierebbe un'incoerenza di sistema interna allo stesso art. 86, venendo a contraddirsi la regola risultante dai primi due commi che vuole ricondurre a differenti pubblicazioni notiziali la decorrenza dei diversi termini per l'iniziativa del controllo preventivo di legittimità e per la richiesta di *referendum*. Le varie articolazioni dell'art. 86 risponderebbero, in altre parole, a logiche diverse e contrastanti, in violazione dell'art. 3 Cost..

Non sembrerebbe infine praticabile un'ulteriore lettura, ugualmente obliteratrice del collegamento formale tra le due ripetute disposizioni ed assertiva di un salto nell'enunciato normativo, che portasse a ritenere la pubblicazione notiziale di cui all'ultima parte del comma terzo funzionale solo alla decorrenza del termine di trenta giorni per promuovere un nuovo controllo di legittimità e che il termine menzionato nella prima parte del comma quarto decorresse invece da un'ulteriore successiva pubblicazione notiziale implicitamente presupposta. Ricostruzione ostacolata dalla lettera della legge e che determinerebbe un'anorme ed irragionevole allungamento dei termini del procedimento, in violazione degli artt. 3 e 123 Cost..

Non appare comunque in armonia con la Costituzione la dissociazione degli effetti della pubblicazione notiziale dello Statuto all'interno della sua unitaria funzione di provocare l'apertura dei termini previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 123 Cost.. Dissociazione che, limitando inammissibilmente gli effetti legali dell'atto costituzionalmente considerato, costituisce il fulcro della disciplina statutaria di reiterazione di una pubblicazione notiziale di identico contenuto, per farla fungere prima come momento iniziale per il solo decorso del termine dell'iniziativa del controllo preventivo di legittimità e poi come momento iniziale per il solo termine di presentazione della richiesta di *referendum*.

P. Q. M.

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dello statuto della Regione Abruzzo negli articoli 2, comma 3, 45, comma 3, 46, comma 2, 47 comma 2, 79, comma 2 in relazione al comma 1, lett. c), 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2, 4, per le ragioni e come sopra precisato.

Roma, addi 3 novembre 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Giorgio D'AMATO

04C1275

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2004
(della Regione Toscana)*

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Attribuzione in concessione, secondo le disposizioni di legge, delle attività del settore energetico relative a distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché trasmissione e dispaccio di energia elettrica - Distribuzione locale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia garantendo l'assenza di oneri con effetti economici, diretti ed indiretti, ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che le prevedono - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indeterminatezza della categoria «effetto economico indiretto» - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lett. c).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia - Esclusione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata mancata previsione di misure di riequilibrio territoriale stante l'incidenza che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono avere sul territorio - Irrazionalità per disparità di trattamento - Violazione del principio di buona amministrazione - Violazione della competenza regionale in materia di governo del territorio - Violazione delle competenze amministrative regionali in materia di energia.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lett. f).
- Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Competenze riservate allo Stato - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche e alla loro programmazione dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza unificata a differenza di quanto, invece, previsto per il settore del gas - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. g) e h).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Competenze riservate allo Stato - Individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici al fine di garantire la sicurezza strategica, comprensiva degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico, sviluppo di tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalle predette attività - Mancata previsione dell'intesa con la regione interessata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. *i*).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Competenze statali nel settore elettrico - Approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza unificata a differenza di quanto, invece, previsto per il settore del gas - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Competenze statali nel settore elettrico - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di distribuzione (sia nazionale che locale) e per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti «sentita la Conferenza unificata» - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle competenze amministrative attinenti a materie regionali - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Mero parere non vincolante della Conferenza unificata - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ovvero, con la Conferenza unificata, con la regione interessata come previsto dalla successiva lett. *c*), punto 5, per gli oli minerali - Violazione del principio di sussidiarietà - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Competenze statali nel settore del gas naturale - Determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di stoccaggio - Violazione del principio di sussidiarietà - Mancata previsione dell'intesa con le regioni interessate - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi (sostituisce art. 1-ter, comma secondo, d.l. n. 239/2003) - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 24, lett. *a*).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica - Procedimento unico soggetto ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente previa intesa con le regioni interessate - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata modifica dell'assetto delle competenze così come previste dalla precedente disciplina legislativa (laddove si attribuiva allo Stato il potere autorizzatorio in materia di impianti di energia elettrica, costruzione ed esercizio di impianti di potenza superiore a 300 MW) - Denunciata previsione dell'uso del potere sostitutivo in assenza dei presupposti che ne legittimano l'utilizzo - Denunciato declassamento dell'intesa da «forte» a «debole» - Denunciata applicazione della nuova disciplina ai procedimenti autorizzatori in corso - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente della Regione Toscana in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative e con il principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Salvaguardia delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata limitazione della potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione già in essere attraverso l'attribuzione unicamente al Ministero delle attività produttive di apportare modifiche o variazioni alle convenzioni - Mancata previsione dell'intesa con le regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di energia - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 33.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Elencazione delle attività sottoposte a regimi autorizzativi - Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali - Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti, dismissioni e variazione della capacità di lavorazione e di stoccaggio - Attività liberamente demandate all'operatore - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale attraverso normativa statale di dettaglio - Violazione delle competenze regionali in materia di energia - Violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 56, 57 e 58.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Procedimento di rilascio del permesso di ricerca e di concessione di idrocarburi - Prospettazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Competenza riservata allo Stato d'intesa con le regioni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato mancato richiamo nella disciplina di dettaglio dell'intesa con le regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di energia - Violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Disciplina del contributo compensativo per il mancato uso del territorio dovuto alla Regione ed agli enti locali da parte dei titolari di concessioni di coltivazioni in terraferma - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente - Violazione delle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 84.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Delega al Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni in materia di energia - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata genericità dei criteri e principi direttivi - Violazione delle competenze regionali in materia di energia - Eccesso di delega.

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 121.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1000 in data 11 ottobre 2004, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43.

Contro il presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1: comma 2, lettera *c*); comma 4, lettere *c* ed *f*); comma 7, lettere *g*, *h* e *i*); comma 8, lettera *a*), punto 3) e punto 7); comma 8, lettera *b*), punto 3); comma 24, lettera *a*); comma 26; comma 33; commi 56, 57 e 58; commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83; comma 84; comma 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 239.

Dopo gli interventi eccezionali e provvisori dettati con le leggi n. 55/2002 e n. 290/2003 (in relazione a quest'ultima è fissata, per il prossimo 30 novembre, l'udienza di discussione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Toscana), è quindi stata approvata la nuova legge sull'energia, intesa come insieme di attività, essenzialmente tecnico-economiche, che in diverso modo riguardano energie in senso proprio e fonti di energia, come elettricità, gas e idrocarburi, geotermia e calore prodotto da altre fonti.

La materia è oggetto di normativa comunitaria: per quanto attiene ai due principali settori dell'elettricità e del gas rilevano le direttive 96/92/CE e 98/30/CE, ora sostituite dalle direttive 2003/54 CE e 2003/55/CE.

Il decreto legislativo n. 79/1999 (di attuazione della direttiva 96/92), con riferimento all'energia elettrica, menziona le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto, vendita, trasmissione, dispacciamento, distribuzione; sono altresì disciplinati la rete di trasmissione nazionale, sotto il profilo della manutenzione, dello sviluppo e della gestione, ed il mercato elettrico.

Quanto al gas naturale, il decreto legislativo n. 164/2000 (di recepimento della direttiva 98/30) prevede le attività di coltivazione, esportazione, importazione, stoccaggio, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita.

Con riferimento agli idrocarburi la legge n. 9/1991 prevede, oltre alle attività di prospezione e ricerca dei giacimenti, le attività produttive di coltivazione dei giacimenti, la lavorazione e il deposito di oli minerali.

Quanto alla geotermia il d.P.R. n. 395/1991 detta una disciplina che include la ricerca e lo sfruttamento dei giacimenti; per la fase di produzione la normativa si ricollega con quella dell'energia elettrica, salvo la collaterale produzione di calore.

L'energia, come risultante dall'insieme delle attività specificate dalla richiamata legislazione, è materia complessa quanto a competenze legislative ed amministrative: essa infatti non è inclusa tra le materie che l'art. 117, secondo comma Cost. riserva in via esclusiva allo Stato; presenta alcuni aspetti interferenti con le competenze statali comunemente dette di tipo trasversale (come la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; la «tutela della concorrenza»); è soggetta alla potestà legislativa concorrente per quanto attiene alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e alla potestà legislativa residuale regionale per i restanti profili; interferisce infine anche con altri ambiti di competenza concorrente quali, precisamente, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (per quanto attiene alla localizzazione e realizzazione delle infrastrutture) e la tutela della salute (per quanto attiene alla gestione degli impianti).

La Corte costituzionale ha poi rilevato che l'energia è una materia in cui vengono in rilievo le esigenze di carattere unitario che, in applicazione del principio di sussidiarietà, giustificano l'allocazione a livello statale di funzioni amministrative, ma, al contempo, ha affermato che, per contemperare le esigenze di sussidiarietà con le competenze regionali, è imprescindibile che la normativa preveda adeguati meccanismi di cooperazione e di accordo tra lo Stato e le Regioni stesse (sentenza n. 6/2004).

Le norme che si impugnano con il presente ricorso non rispettano le suddette attribuzioni costituzionali delle Regioni: non sono previsti adeguati meccanismi di intesa; per quanto attiene alla distribuzione dell'energia l'art. 117, terzo comma Cost. fa riferimento alla «distribuzione nazionale», mentre nella legislazione statale sopra richiamata la distribuzione ha una connotazione locale tanto per l'energia che per il gas (art. 9 del decreto legislativo n. 79/1999 e art. 14 del decreto legislativo n. 164/2000). Anche secondo la definizione delle due recenti direttive comunitarie (dir. 2003/54/CE e 2003/55/CE) la distribuzione è considerata in generale come trasporto in aree delimitate ed in funzione della consegna ai clienti. Da tutto ciò consegue che la «distribuzione locale» dell'energia, che ha un fondamento normativo, non è soggetta a potestà legislativa concorrente né è riservata allo Stato, ma rientra nella potestà legislativa residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost.

Tanto premesso in via generale, le norme impugnate sono incostituzionali per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera *c*) per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione stabilisce che le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

Come appena rilevato, la distribuzione locale è materia affidata alla potestà legislativa residuale delle Regioni; da ciò consegue che deve ritenersi ad esse spettante decidere come debba essere esercitata la relativa attività, funzionale all'erogazione di un servizio pubblico. Ciò anche considerando che può avere un senso prevedere la «concessione» delle attività di distribuzione di energia in quanto vi sia, a monte, una riserva — qui non prevista — in mano pubblica. Spetta dunque all'Amministrazione regionale decidere con quali istituti giuridici garantire la distribuzione dell'energia.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lett. *c*) per violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost.

La disposizione impone allo Stato e alle Regioni, preposti ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia, di garantire l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici anche indiretti fuori dall'ambito territoriale delle autorità che li prevedono: dunque le azioni che in materia di energia le Regioni sono legittime a programmare e realizzare devono rispettare il suddetto obbligo all'interno del territorio regionale.

Data la vaghezza e la generalità della categoria «effetto economico indiretto» risulta che ogni politica regionale nel settore energetico può essere impedita, stante il vincolo in questione. Tale previsione, quindi, è idonea a bloccare a comunque pesantemente l'esercizio delle competenze sia legislative che amministrative regionali in materia di energia, con conseguente sussistenza della denunciata illegittimità.

La disposizione si pone altresì in contrasto con l'art. 119 Cost. perché l'indeterminatezza della dizione usata (effetto economico indiretto) può diventare uno strumento per limitare anche l'autonomia di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla citata norma costituzionale.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lett. *f*) per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

In base a questa disposizione lo Stato e le Regioni garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Pertanto la norma stabilisce che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non possano essere previste misure di riequilibrio territoriale. Questa particolare statuizione appare lesiva delle competenze regionali in materia di governo del territorio, stante la incidenza che anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono avere sul territorio.

La stessa disposizione inoltre non può essere ritenuta costituzionale neppure se considerata principio fondamentale, perché, in tale caso si tratterebbe di un principio illogico ed irrazionale per disparità di trattamento e

per violazione dei canoni di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.). Infatti, poiché anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono avere un forte impatto territoriale, non si comprende perché gli stessi debbano a priori essere esclusi da ogni previsione di possibile riequilibrio ambientale e territoriale.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettere *g*) e *h*), per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del principio di leale collaborazione.

Il settimo comma elenca i compiti che sono riservati allo Stato e, tra questi, alle lettere *g*) e *h*) include l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti, nonché la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale.

Tali previsioni escludono del tutto le regioni dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale.

È incontestabile che la programmazione delle reti energetiche nazionali incide sulle competenze regionali, per l'interferenza con le attribuzioni che l'art. 117 Cost. affida alle Regioni in materia di energia ed anche — come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2004 — per il particolare impatto che le infrastrutture energetiche hanno su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo.

Perciò, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004, il contemperamento delle competenze statali e regionali coinvolte dalla programmazione della rete energetica nazionale deve essere assicurato tramite la previsione dell'intesa.

Così, del resto, è previsto per il settore del gas, ai sensi del medesimo art. 1, comma ottavo, lettera *b*), punto 2, in base al quale lo Stato provvede ad individuare la rete nazionale di gasdotti di intesa con la Conferenza unificata e, parimenti, per gli olii minerali in relazione ai quali, sempre il medesimo art. 1, ottavo comma, lett. *c*), punto 6, affida allo Stato l'individuazione della rete nazionale di oleodotti di intesa con la Conferenza unificata.

Non si comprende, quindi, perché lo stesso coinvolgimento regionale non sia previsto per la programmazione delle reti infrastrutturali energetiche nazionali.

Di qui la denunciata illegittimità costituzionale delle lettere *g*) e *h*) per la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata e, quindi, per la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *i*) per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del principio della leale collaborazione.

La disposizione affida allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge n. 443/2001 e del decreto legislativo n. 190/2002, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 303/2003, ha rilevato che la classificazione delle infrastrutture come opere interregionali, l'individuazione delle opere strategiche, la loro localizzazione e l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi della legge n. 443/2001 e del decreto legislativo n. 190/2002, devono essere disposte d'intesa con la regione interessata: solo la previsione di tale forma di collaborazione infatti consente di ritenere la legge statale — interferente in ambiti materiali non riservati allo Stato — non invasiva delle attribuzioni regionali, ma corretta applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza.

La disposizione qui contestata non prevede invece alcuna intesa con la regione con conseguente illegittimità costituzionale della norma, per violazione dei principi enunciati nella citata sentenza costituzionale e, quindi, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

6) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del principio della leale collaborazione.

Il comma ottavo elenca i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato; i punti elencati alla lettera *a*) riguardano le competenze statali nel settore elettrico. La disposizione censurata stabilisce che compete allo Stato l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico.

Tale censura si ricollega a quanto esposto al precedente punto 4; in particolare la programmazione della rete nazionale e quindi anche gli indirizzi di sviluppo della rete stessa devono essere elaborati ed approvati con il coinvolgimento regionale, stante la connessione, l'intersezione e l'incidenza di queste scelte programmate con le competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e nelle materie del governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, turismo.

Perciò, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004, il contemperamento delle competenze statali e regionali coinvolte dalla programmazione della rete energetica nazionale, comprendente anche lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, deve essere assicurato tramite la previsione dell'intesa.

Di qui la denunciata illegittimità costituzionale della disposizione, per la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata e, quindi, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

7) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*) punto 7, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del principio della leale collaborazione.

La disposizione prevede che lo Stato definisca i criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali.

Le nuove concessioni di distribuzione dell'energia attengono a competenze regionali; precisamente la distribuzione non nazionale non è contemplata tra le funzioni riservate allo Stato, né tra quelle soggette a potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che — come sopra già rilevato — per la distribuzione locale, e quindi anche per le relative concessioni, sussiste una competenza regionale piena ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost. Invece la distribuzione nazionale e le relative concessioni, come pure la generazione dell'energia elettrica e quindi l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione rientrano nella materia soggetta a potestà legislativa concorrente in cui quindi compete allo Stato determinare i principi: principi che devono essere stabiliti con legge o atto legislativo e devono essere rivolti al legislatore regionale chiamato a disciplinare organicamente la materia.

Tanto premesso, la disposizione impugnata stabilisce che lo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, determini i criteri per le nuove concessioni di distribuzione (sia nazionale che locale) e per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti: si prevedono quindi criteri statali per l'esercizio di funzioni amministrative attinenti a materie regionali, funzioni che lo Stato stesso non trattiene a sé in sussidiarietà: la norma perciò viola gli artt. 117 e 118 Cost. i quali non consentono all'Amministrazione statale di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative che la legge regionale deve allocare e disciplinare.

In denegata ipotesi, ove si ritenga che il sistema costituzionale consenta allo Stato di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative che devono essere disciplinate dalla legge regionale, è necessario che detti criteri siano stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e che a tale intesa sia riconosciuto il carattere di intesa «forte»; diversamente, infatti, il potere statale di dettare i previsti criteri verrebbe a condizionare l'esercizio delle potestà regionali.

In tal senso, del resto, è disposto dalla successiva lettera *c*), punto 5) per gli olii minerali; ai sensi di tale norma, i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di olii minerali sono individuati di intesa con la conferenza unificata.

La norma impugnata invece non prevede neanche tale intesa, ma prevede un mero parere non vincolante della conferenza ed è pertanto incostituzionale.

8) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lett. *b*), punto 3, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del principio di leale collaborazione.

La lettera *b*) riguarda il gas naturale. La disposizione impugnata affida allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento.

Tale stoccaggio non rientra tra le attività oggetto di materie affidate allo Stato, né tra quelle di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. Pertanto compete alla regione normare in merito, allocando e disciplinando le funzioni in questione, con la conseguente illegittimità costituzionale denunciata.

In denegata ipotesi in cui sia ritenuto che lo Stato possa dettare norme come quella in esame, in applicazione del principio di sussidiarietà, resta la prospettata censura, perché non è prevista l'intesa con le regioni, indubbiamente necessaria in considerazione delle pesanti ricadute sul territorio regionale dell'esercizio delle funzioni in parola.

9) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera *a*), per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del principio di leale collaborazione.

Il comma in esame alla lettera *a*) sostituisce il comma secondo dell'art. 1-ter della legge n. 239/2003, prevedendo che il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi.

La censura in oggetto si ricollega a quanto esposto ai precedenti punti 4 e 6; in particolare la programmazione della rete nazionale e quindi anche gli indirizzi per lo sviluppo della rete stessa devono essere elaborati ed approvati con il coinvolgimento regionale, per la connessione, l'intersezione e l'incidenza di queste scelte programmatiche con le competenze regionali sia in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia che in materia del governo del territorio. Perciò, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004, il contemperamento delle competenze statali e regionali coinvolte dalla programmazione della rete energetica nazionale, comprendente anche lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas e la verifica circa la conformità dei piani di sviluppo presentati dai gestori rispetto a detti indirizzi, deve essere assicurato tramite la previsione dell'intesa.

Di qui la denunciata illegittimità costituzionale della disposizione, per la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata e, quindi, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

10) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26 per violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. - Violazione del principio della leale collaborazione.

Il comma in esame modifica l'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, che disciplinava il procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. In particolare la norma in esame sostituisce i commi da 1 a 4 del citato art. 1-sexies: in base alla nuova disciplina la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soggetti all'autorizzazione statale rilasciata — a seguito di un procedimento unico al quale partecipano anche le altre amministrazioni interessate — previa intesa con le regioni; è altresì previsto che il procedimento di V.I.A., laddove necessario, costituisca parte integrante del procedimento autorizzatorio.

La disciplina in esame modifica l'assetto delle competenze già disciplinato dal decreto legislativo n. 112/1998. Gli artt. 29 e 30 di quest'ultimo attribuivano alle regioni le funzioni amministrative, comprese quelle di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici e delle reti di trasporto con tensione sino a 150 KV: dunque le competenze erano ancorate al dato oggettivo del voltaggio.

Ora invece si riconducono alla competenza statale tutte le funzioni autorizzative relative alla rete nazionale e tale concetto è molto «elastico»: precisamente, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, l'ambito di tale rete è determinato con decreto del Ministero dell'industria, senza alcun coinvolgimento regionale (dato che il citato decreto n. 79 è stato emanato nella vigenza del precedente assetto costituzionale nel quale le regioni non avevano competenze in materia di energia).

È ben noto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 6/2004, ha dichiarato costituzionalmente legittima l'attrazione a livello statale delle suddette funzioni amministrative di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., a condizione, però che siano previste le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese che devono essere condotte in base al principio di lealtà sul punto la sentenza n. 6/2004 richiama la precedente sentenza n. 303/2003).

E su questo specifico aspetto dell'intesa la sentenza n. 6/2004 testualmente rileva: «Appare evidente che quest'ultima va considerata come un'intesa "forte", nel senso che a suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento — come del resto ha riconosciuto anche l'Avvocatura dello Stato — a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo (anche in quel caso veni-

vano in considerazione gli impianti per l'energia elettrica) ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, etc.».

Il comma 4-bis, introdotto dal comma 26 in esame, è oggetto della presente censura: esso, infatti, prevede che se non è raggiunta l'intesa sull'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti, lo Stato agisce in via sostituiva ai sensi dell'art. 120 Cost., con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per molteplici aspetti il comma 4-bis è incostituzionale.

In primo luogo si pretende di far uso del potere sostitutivo in assenza dei presupposti costituzionali di cui all'art. 120 Cost.

Il potere delineato da tale disposizione infatti è esercitabile soltanto in presenza delle emergenze istituzionali di particolare gravità contemplate dalla norma stessa e dunque costituisce uno strumento di estrema *ratio*.

Nella fattispecie in esame, invece, si prevede il ricorso al potere sostitutivo dell'art. 120 ordinariamente in tutti i casi in cui non sia stata raggiunta l'intesa sull'autorizzazione e, quindi, non solo nei casi di inerzia regionale (ipotesi in cui può giustificarsi la sostituzione), ma anche nei casi in cui la Regione abbia manifestato il suo motivato dissenso sull'ipotesi formulata dall'Autorità statale, chiedendo soluzioni alternative. Né può dirsi che il generico rinvio al «rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione» contenuto nella disposizione sia idoneo ad evitare l'automatico superamento del dissenso attraverso la mera sostituzione: spetta infatti al legislatore disciplinare in modo preciso i presupposti e le modalità procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, affinché sia salvaguardata la natura dell'intesa tra Stato e Regioni, quale effettivo strumento di codeterminazione paritaria della decisione da assumere. In merito la giurisprudenza costituzionale ha più volte rilevato che la legge che prevede il potere sostitutivo deve definire i presupposti sostanziali e procedurali del medesimo e predisporre garanzie procedurali in base alle quali l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione stessa (tra le tante: sent. n. 338/1989; n. 419/1995; n. 172/2004; n. 227/2004; n. 240/2004). Il comma 4-bis qui contestato non rispetta alcuno dei citati criteri legittimanti la previsione del potere sostitutivo.

In secondo luogo, la norma viola ancora l'art. 120 Cost. essendo ormai insito nel nostro sistema costituzionale che, tra le garanzie necessarie nella previsione del potere sostitutivo, è incluso il rispetto della regola di proporzionalità tra i presupposti che nello specifico caso legittimano l'intervento sostitutivo ed il contenuto e l'estensione del relativo potere; in mancanza di tale proporzionalità la sostituzione ridonda in un'ingiustificata compressione dell'autonomia regionale (Corte cost. sent. nn. 177 e 294/1986). La generica previsione del potere sostitutivo, l'indeterminatezza dei presupposti, l'attivazione del medesimo a fronte di ogni ipotesi di mancata intesa violano sicuramente il rispetto della regola di proporzionalità, richiamata anche dall'art. 8 della legge n. 131/2003.

In terzo luogo — ma è il motivo di maggiore rilevanza — la disposizione che si esamina declassa l'intesa da forte a debole e perciò la trasforma in strumento non più idoneo a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione, essenziale in tutti i casi in cui vi sia interferenza tra competenze statali e regionali. La Corte costituzionale ha chiarito che l'intesa consiste in una «paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto» ed essa non può in alcun modo essere declassata a «mera attività consultiva non vincolante» (sentenze n. 351/1991; n. 27/2004).

Nella citata sentenza n. 6/2004 la Corte costituzionale, proprio in riferimento alla materia dell'energia ed al procedimento di autorizzazione in esame, ha dichiarato che l'intesa è da considerarsi in senso forte «nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento», stante l'impatto che una struttura produttiva come l'impianto energetico ha su molteplici funzioni regionali (governo del territorio, tutela della salute, turismo, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, ecc.).

La norma in esame, con la previsione che la mancata intesa consente l'attivazione del potere sostitutivo e, dunque, la unilaterale conclusione del procedimento da parte dello Stato, si pone in netto contrasto con il suddetto orientamento espresso dalla Corte costituzionale, violando gli artt. 117 e 118 Cost. perché le competenze regionali non possono più trovare espressione in quel punto di equilibrio rappresentato dall'intesa forte. Oltre tutto — si ripete — l'attivazione di tale potere sostitutivo è ammessa indifferentemente sia a fronte dell'inerzia regionale rispetto all'attivazione della procedura dell'intesa, sia a fronte del ben diverso caso in cui l'intesa non

sia raggiunta perché la regione ha espresso il proprio articolato dissenso. In tal caso l'applicazione del principio di leale collaborazione impone di trovare una diversa soluzione su cui sia raggiungibile l'intesa e non certo di prevedere la sostituzione dell'amministrazione regionale.

Come già accennato sopra è solo il legislatore che può e deve procedimentalizzare l'intesa per assicurarne il carattere «forte», perciò occorre la disciplina di un procedimento teso a favorire l'avvicinamento delle parti su una posizione consensuale. Diversamente l'intesa viene declassata in un parere non vincolante; ma questo non è compatibile con l'assetto costituzionale delle competenze e con il principio di leale collaborazione, come chiarito nelle sentenze costituzionali nn. 6 e 27 del 2004 sopra richiamate.

Quand'anche si riconduca il potere sostitutivo alla logica generale della sussidiarietà, resta comunque che nei casi in cui il conseguimento delle esigenze unitarie interferisce in modo rilevante con ambiti materiali di competenza regionale ciò che avviene sicuramente a fronte dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2004) l'intesa deve essere forte.

Nel caso in esame il legislatore statale non ha disciplinato il procedimento dell'intesa sì da garantirne il carattere necessario per il rispetto delle competenze costituzionali di tutti gli enti di governo coinvolti.

Per gli stessi motivi sopra esposti è incostituzionale anche il comma 4-ter dell'art. 1-sexies introdotto dal comma 26 in oggetto, in quanto estende la rinnovata disciplina per il rilascio dell'autorizzazione, compresa la previsione del potere sostitutivo statale, anche ai procedimenti autorizzatori in corso all'entrata in vigore della legge in esame.

11) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione della leale collaborazione.

La disposizione prevede che sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma primo, del d.l. n. 333/1992, convertito in legge n. 359/1992. Ancora è previsto che il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

La norma in sostanza congela le concessioni di distribuzione in essere sino al 31 gennaio 2030 (secondo quanto già previsto, ma prima della riforma del Titolo V, dal decreto legislativo n. 79/1999, art. 9) nonché, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 333/1992 (attribuita con d.m. 28 dicembre 1995 all'ENEL sino all'11 luglio 2032). La stessa norma consente al Ministro di apportare modifiche alle relative convenzioni.

Come già più volte rilevato, la distribuzione locale dell'energia è materia affidata alla potestà regionale residuale e la distribuzione nazionale è soggetta alla potestà legislativa concorrente: quindi compete alla Regione legiferare in merito alle concessioni di distribuzione in essere ed esercitare i poteri relativi ai rapporti in essere con le imprese di distribuzione, ovviamente nel rispetto dell'affidamento dei concessionari.

Da ciò deriva l'illegittimità della disposizione, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. perché essa, in contrasto con le competenze regionali introdotte in materia di energia dalla riforma costituzionale, limita la potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione già in essere ed affida al Ministro, ed unicamente a quest'ultimo, il potere di proporre modifiche e variazioni alle clausole convenzionali delle concessioni medesime.

Tale potere di proporre modifiche e variazioni, invece, compete alle regioni cui, ora, sono affidate le competenze relative alle concessioni di distribuzione elettrica.

Il congelamento delle concessioni in essere, unito alla riserva al Ministro del potere di proposta delle modifiche delle convenzioni indicate alle stesse, comporta invece nei fatti l'annullamento delle potestà regionali sino al 2030.

In denegata ipotesi in cui la norma fosse ritenuta compatibile con l'attuale assetto delle competenze costituzionali, resta comunque la denunciata illegittimità: infatti non si prevede alcuna forma di intesa con la Regione, invece indispensabile, per la rilevante interferenza che le concessioni in parola hanno con le competenze regionali.

12) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Il comma 56 elenca le attività, attinenti la lavorazione e lo stoccaggio di oli minerali, che devono essere sottoposte ad autorizzazione, prevedendo: l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti; la dismissione degli stabilimenti; la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di olii minerali; la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di olii minerali.

Il comma 57 prevede che le autorizzazioni suddette sono rilasciate dalle regioni, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Il comma 58 dispone che le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali non ricomprese tra quelle sottoposte ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 56, nonché quelle degli oleodotti sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

In merito si rileva che le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali non sono ricomprese nell'ambito della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con la conseguenza che dette attività ricadono in ambiti materiali di competenza regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost.: pertanto le disposizioni sono incostituzionali perché non rispettano tale piena potestà legislativa regionale.

In ogni caso, se pure si ritenga che le attività in oggetto siano ascrivibili alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, le disposizioni restano parimenti incostituzionali perché non si limitano a dettare i principi fondamentali della materia. Spetterebbe infatti alle regioni valutare, in base alle varie situazioni territoriali, quali attività sottoporre ad autorizzazioni e quali lasciare libere: le norme in esame, invece, disciplinano tale aspetto in modo completo, senza lasciare alcun margine di valutazione alle amministrazioni regionali.

L'invasività delle norme si evince anche dal contenuto illogico di talune disposizioni. Ci si riferisce, in particolare alla lettera *d*) del comma 56, ove si stabilisce che deve essere autorizzata la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali. Tale 30% è una percentuale che, nella sua assolutezza, non ha significato, perché andrebbe rapportata alle dimensioni dell'impianto. Le regioni, che hanno conoscenza della realtà territoriale, potrebbero valutare l'incidenza della variazione e, quindi, se assoggettarla o meno ad autorizzazione.

Dovrebbe dunque essere il legislatore regionale a stabilire la portata dell'autorizzazione ed il suo oggetto, anche in relazione agli altri interessi tutelati dalle diverse normative di cui gli stessi commi 57 e 58 fanno salvo il rispetto.

In denegata ipotesi, ove si ritenga sussistere la competenza statale, l'elenco delle disposizioni fatte salve è incostituzionale nella parte in cui non richiama anche il rispetto delle normative in materia di governo del territorio: le attività di lavorazione e deposito degli oli minerali hanno infatti un notevole impatto sul territorio per cui deve essere assicurata l'osservanza della relativa disciplina.

Il comma 58, poi, ammette come attività libere, tutte le modifiche degli oleodotti, senza specificazioni né limiti, così che, ad esempio, è ammessa anche la modifica del tracciato, senza alcuna autorizzazione: anche tale previsione contrasta con le competenze regionali sia in materia di energia che in materia di governo del territorio.

13) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 per illegittimità costituzionale degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del principio della leale collaborazione.

I commi in questione disciplinano il procedimento volto al rilascio del permesso di ricerca e della concessione degli idrocarburi. Tali provvedimenti costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie; sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati; qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici hanno effetto di variante urbanistica.

Il medesimo art. 1, comma sette, punto *n*), stabilisce che competono allo Stato le determinazioni inerenti la prospettazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate.

I commi qui contestati non richiamano l'intesa con la regione: se l'omissione deve intendersi irrilevante in virtù della generale previsione di cui al citato comma settimo, lettera *n*) allora la previsione è compatibile con l'assetto costituzionale delle competenze.

Sorge tuttavia il dubbio circa la correttezza della suddetta interpretazione, perché il dettaglio con cui i commi in esame disciplinano il procedimento avrebbe reso necessario richiamare anche la formazione dell'atto conclusivo adottato d'intesa con la regione interessata. Invece non vi è alcun cenno in proposito; anzi la lettura dei commi non chiarisce in che modo dovrebbe essere acquisita l'intesa, perché si prevedono termini di conclusione dell'istruttoria e si stabilisce che il permesso di ricerca e la concessione sono rilasciati a seguito di un procedimento unico ai sensi della legge n. 241/1990, in cui partecipa anche la regione. Ciò significa che l'intesa debba essere acquisita in sede di Conferenza di servizi? E quali sono le conseguenze se detta intesa con la regione non si raggiunge?

Come rilevato, i provvedimenti in esame hanno effetto di variante urbanistica e sostituiscono tutti gli atti del procedimento previsti dalle norme vigenti compresi quindi quelli sul vincolo idrogeologico e paesaggistico. Perciò si tratta di atti che interferiscono, oltre che con la materia dell'energia, anche con il governo del territorio. Per questo, quindi, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'esercizio delle funzioni amministrative in questione, relative al rilascio del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma, che lo Stato ha trattenuto a sé per esigenze unitarie, deve essere esercitato d'intesa («forte») con la regione interessata, secondo quanto enunciato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004.

Pertanto le impugnate disposizioni sono incostituzionali ove non prevedono espressamente che il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma siano rilasciati d'intesa con la regione interessata.

14) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 84, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La norma disciplina il contributo compensativo per il mancato uso del territorio dovuto alla regione ed enti locali da parte dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma: in particolare si prevede che il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione, gli enti locali ed i suddetti titolari, a titolo di contributo compensativo, non può superare il valore complessivo del 15 per cento di quanto spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione; è aggiunto che la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione.

La norma interviene in ambiti materiali riservati alla potestà legislativa concorrente, sia in riferimento alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, sia in relazione al governo del territorio, cui sono collegabili le misure compensative in questione.

La disposizione impugnata è del tutto incompatibile con una legislazione di principi, l'unica ammessa in detta potestà concorrente: infatti si disciplinano nel dettaglio i limiti del contributo compensativo che, invece, dovrebbe essere disciplinato dalla legge regionale. Così pure, per gli stessi motivi, lede le competenze regionali la previsione in base alla quale, ove non venga sottoscritto l'accordo con i titolari, non possono essere sospesi i lavori per la messa in produzione dei giacimenti o per il rinvio dell'inizio della coltivazione: è infatti evidente che in tale modo la sottoscrizione degli accordi disciplinanti il contributo compensativo è totalmente rimessa alla buona volontà dei titolari delle concessioni, senza che la regione possa disporre di uno strumento giuridicamente efficace per pervenire a detta sottoscrizione, nei casi in cui i titolari non siano consenzienti rispetto all'ipotesi di accordo.

15) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, per illegittimità costituzionale degli artt. 76 e 117 Cost.

Con la disposizione in esame il Governo è delegato ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni in materia di energia. I criteri e principi direttivi appaiono generici e quindi in contrasto con l'art. 76 Cost.; inoltre la delega in esame non appare compatibile con la distribuzione costituzionale delle competenze nella materia dell'energia, in cui lo Stato dovrebbe determinare i principi fondamentali, con riferimento alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale. L'esercizio della delega in esame, pertanto, può essere considerato costituzionalmente legittimo nei soli limiti dei testi unici meramente ricognitivi.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1: comma 2, lettera c); comma 4, lettera c) ed f); comma 7, lettere g), h) e i); comma 8, lettera a), punto 3) e punto 7); comma 8, lettera b), punto 3); comma 24, lettera a); comma 26; comma 33; commi 56, 57 e 58; commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83; comma 84; comma 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239, per i motivi esposti nel presente ricorso.

Firenze-Roma, addi 11 novembre 2004

Avv. Lucia BORA - Avv. Fabio LORENZONI

04C1276

N. 108

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2004
(dal Presidente del Consiglio dei ministri)*

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Norme applicative della Regione Molise - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata previsione di un nuovo e maggiore ammontare del tributo, per tutte le categorie dei rifiuti conferiti, con decorrenza dal 1^o gennaio 2005, oltre il termine (31 luglio di ogni anno per l'anno successivo) assegnato alla Regione per provvedere - Determinazione dell'ammontare dell'imposta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico in misura eccedente quella massima disposta dalla relativa legge statale (art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995) - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Richiamo alle sent. nn. 241/2004, 37/2004 e 296/2003 della Corte Costituzionale.

- Legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, art. 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, contro regione Molise, in persona dal Presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, pro parte, della legge regionale Molise 31 agosto 2004, n. 18 pubblicata nel B.U.R. 16 settembre 2004, n. 18.

La legge regionale Molise 31 agosto 2004, n. 18 (pubbl. nel B.U.R. 16 settembre 2004, n. 18) — che contiene modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n 1 concernente disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti — ha, nel suo art. 1, sostituito l'art. 6 della predetta legge n. 1 del 2003 procedendo alla determinazione di tale tributo, sia a decorrere dal 1^o gennaio 2003 che a decorrere dal 1^o gennaio 2005, rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'articolo così come sostituito.

In particolare il «nuovo» comma 2 dell'articolo così dispone: «2) L'ammontare del contributo speciale è determinato, a decorrere dal 1^o gennaio 2005, come segue: a) per le categorie di rifiuti di settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico: 1) € 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'all. 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996; 2) € 0,0084 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'allegato 4 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 settembre 1994; 3) € 0,0062 per chilogrammo conferito in discarica per tutti gli altri rifiuti. b) per gli altri rifiuti speciali: 1) € 0,0103 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica c) per i restanti tipi di rifiuti: 1) € 0,021 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica.».

Il comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2003, nella sua formulazione originaria (ripetuta, peraltro, nel comma 1 dell'articolo sostituito dalla legge regionale n. 18 del 2004), così disponeva: «1) L'ammontare del tributo speciale è determinato dal 1^o gennaio 2003 come segue: a) per le categorie di rifiuti dei settori minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico: 1) € 0,0053 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996; 2) € 0,0042 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'allegato 4 al 0.41 18 luglio 1996 che presentano le caratteristiche di cui all'all. 3 del decreto ministeriale 5 settembre 1994; 3) € 0,0031 per chilogrammo conferito in discarica per tutti gli altri rifiuti; b) per gli altri tributi speciali: 1) € 0,008 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica; c) per i restanti tipi di rifiuti: 1) € 0,00105 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica.».

L'art. 1 della legge regionale n. 18/2004 — nella parte in cui, nel sostituire l'art. 6 della legge regionale n. 1/2003, ha, nel secondo comma di tale articolo provveduto a determinare l'ammontare del tributo speciale «a decorrere dal 1^o gennaio 2005» — appare costituzionalmente illegittimo in riferimento ai parametri costituzionali in appresso indicati, e pertanto ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera 11 novembre 2004 del Consiglio dei ministri che si produce, il Governo propone il presente ricorso deducendo i seguenti

MOTIVI

Violazione degli artt. 117, comma 2, lett. e) e 119 Cost.

L'art. 3 della legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma 24 «al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia», ha istituito dal 1^o gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.. Lo stesso articolo, ai commi 25, 26 e 28 rispettivamente, definisce il presupposto dell'imposta individua il relativo soggetto passivo e determina la base imponibile del tributo, che è dovuto alle regioni salva una quota spettante alle province ed è destinato ad affluire ad apposito fondo regionale finalizzato agli scopi indicati

nel comma 27. In particolare, poi, il comma 29 del medesimo art. 3 prevede che l'ammontare dell'imposta è fissato con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione....(omissis).».

Prima con l'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 1/2003 ed ora con l'art. 1 della legge reg. n. 18 del 2004, la Regione Molise ha dato attuazione alla previsione del ricordato comma 29 della legge statale n. 549 del 1995, procedendo pertanto alla determinazione dell'ammontare del tributo speciale *de quo*: il quale indubbiamente è da qualificare come tributo statale in quanto istituito e disciplinato nei suoi elementi fondamentali presupposto, soggetti passivi, base imponibile, limiti minimi e massimi della aliquota, a seconda della diversa natura dei rifiuti conferiti ecc.) sia pure con destinazione del relativo gettito alle regioni (alle quali rimangono attribuiti limitate competenze attuative, in particolare in sede di determinazione della aliquota, entro i limiti prefissati dalla legge statale e con la decorrenza dalla medesima legge stabilita) e, derivatamente, alle province. Va pertanto escluso, — sulla scorta del costante insegnamento della Corte (cfr., tra le altre, sent. n. 296/03; 37/2004; 241/2004) — che il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi costituisca un tributo proprio regionale, nel senso in cui tale espressione va intesa ai sensi del vigente art. 119 Cost, e cioè come riferita ai soli tributi istituiti dalle, regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale, una volta che questi siano posti: e, conseguentemente, deve tuttora ritenersi precluso alle regioni modificare la disciplina sostanziale — ciò competendo esclusivamente allo Stato in difformità ed al di fuori dei limiti segnati alla potestà legislativa regionale dalla legislazione statale, ponendosi altrimenti la non conforme disciplina legislativa regionale in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), e dell'art. 119 Cost.

La disposizione che si impugna — per quanto essa regola la determinazione dell'ammontare del tributo speciale a decorrere dal 1^o gennaio 2005 (comma 2 del sostituito art. 6 della legge regionale n. 1 del 2003) — sulla scorta delle premesse considerazioni si manifesta costituzionalmente illegittima sotto un duplice profilo:

a) in quanto - essendo stata posta con legge promulgata il 18 agosto 2004, pubbl. nel B.U.R. 16 settembre 2004 e pertanto successivamente al 31 luglio inderogabilmente fissato dal comma 29 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 - prevede un nuovo e maggiore ammontare del tributo, distintamente e per tutte le categorie di rifiuti conferiti, con decorrenza dal 1^o gennaio 2005: mentre, come si è già ricordato, la legge regionale che fissa l'ammontare della imposta deve essere emanata entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo» con la espressa conseguenza che, in caso di mancata determinazione...entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente». È pertanto illegittima la prevista decorrenza del nuovo ammontare del tributo, per le varie categorie di rifiuti conferiti, dal 1^o gennaio 2005, dovendo continuare ad applicarsi per l'intero 2005, il tributo nella misura vigente» e cioè in quelle differenziate misure già previste nell'art. 6, comma 1, della legge n. 1/2003 nel testo originario (e per tale parte confermato nel nuovo comma 1 dello stesso quale sostituito dalla legge regionale n. 18/2004);

b) in quanto, comunque, con riguardo alle categorie dei rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico «elencati nell'all. 3 al decreto minerario 18 luglio 1996 e di cui al comma 2, lett. a), n. 1) del sostituito art. 6 della legge regionale n. 1/2003», il tributo speciale viene fissato dall'art. 1 della legge regionale n. 18/2004, sempre con decorrenza dal 1^o gennaio 2005, nella, misura di € 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, e pertanto in misura eccedente quella massima disposta dal comma 29, dell'art. 3 della legge statale n. 549/1995, che tal fine prevede che il tributo possa essere dalla regione determinato fra un minimo di lire 2 (pari al € 0,0010329) ed un massimo di lire 20 (pari ad € 0,010329) per chilogrammo.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 1 della legge regionale Molise 31 agosto 2004, n. 18.

Si produrrà la copia conforme della delibera (per estratto) del Consiglio dei ministri 11 novembre 2004, con il richiamato allegato.

Roma, addì 2 novembre 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Giancarlo MANDO

04C1277

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 ottobre 2004
(del Tribunale di Milano)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile promosso dai magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco per il risarcimento dei danni a seguito di dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi, riportate su alcuni quotidiani - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, prima sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 12039 del ruolo generale per gli affari contentiosi dell'anno 1997 vertente tra Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo, Francesco Greco (rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Borasi e Giovanni Brambilla Pisoni), attori, Vittorio Sgarbi (rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Lupis, Giampaolo Cicconi e Daniele Giusto), convenuto, Società Europea di Edizioni S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv. Romano Vaccarella e Achille Saletti), convenuta, Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Beretta e Salvatore Trifirò).

Rilevato che il presente giudizio civile è stato promosso dagli attori, tutti magistrati in Milano, per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi e riportate sui quotidiani L'Avvenire e Il Giornale nelle date del 15, 16 e 19 luglio 1994, del seguente tenore: «Di Pietro, Colombo, Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della gente ed è giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangerà. Vadano anzi in chiesa a pregare per tutta quella gente che hanno fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna: hanno tutte queste croci sulla loro coscienza»; «... sono degli assassini»; «... vanno processati e arrestati. Sono un'associazione a delinquere con libertà di uccidere»;

Rilevato che la Camera dei deputati, nella seduta del 30 maggio 2000, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma Cost.;

Ritenuto che alla deliberazione della Camera che riconosce l'applicabilità dell'art. 68 Cost. è coessenziale l'effetto inibitorio della prosecuzione del giudizio o dell'emissione di una pronuncia giudiziale difforme, salvo il controllo che il giudice può promuovere con il mezzo del conflitto di attribuzione (Corte cost., sentenze nn. 129/1996, 1150/1988);

Ritenuto che nella fattispecie — da annoverare tra i casi in cui l'identificazione della linea di confine tra i comportamenti dei parlamentari garantiti *ex art. 68 Cost.* e quelli che non possono sfuggire al diritto comune è più problematica per il contrasto che si viene a porre tra alcuni beni morali della persona (onore, reputazione, pari dignità) che è la stessa Costituzione nei suoi principi fondamentali a qualificare inviolabili e l'insindacabilità dell'opinione espressa dal parlamentare come momento insopprimibile della libertà della funzione (così Corte cost., sentenza 379/1996) — non sembra a questo giudice che il potere valutativo sia stato dalla Camera legittimamente esercitato a motivo dell'inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso funzionale fra le opinioni espresse e l'esercizio di funzioni parlamentari, nel senso che la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma Cost. può riguardare solo quei comportamenti strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo (così Corte cost. 379/1996 citata);

che in tale contesto si è precisato che non è sufficiente ad integrare tale nesso funzionale il semplice collegamento di argomento e di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione — in quanto le opinioni in tal modo espresse rientrerebbero nell'esercizio della libertà di espressione comune a tutti i cittadini — ma che invece l'ambito di operatività della prerogativa costituzionale attiene alle opinioni manifestate dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di ogni funzione svolta dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea e che detta immunità può estendersi anche alla riproduzione esterna di tale opinione ove però essa sia sostanzialmente riproduttiva del contenuto di una dichiarazione espressa in sede parlamentare (in tal senso Corte cost. 10/2000);

che nel caso di specie la stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere nella sua relazione ha riconosciuto che le dichiarazioni in oggetto «... esulano in via assoluta dall'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento, secondo i criteri sanciti dalle recenti sentenze della Corte costituzionale» osservando come non potesse «... certo ravvisarsi una sostanziale corrispondenza di contenuti tra il dibattito parlamentare e le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, proprio per i contenuti e i toni delle medesime, che mai e in alcun modo avrebbero potuto trovare ingresso in un'aula parlamentare» (v. Atti Camera dei deputati, Doc. IV-*quater* n. 130);

che peraltro all'esito della votazione la proposta della Giunta è stata respinta dall'Assemblea;

che, le valutazioni espresse dalla Giunta a parere di questo giudice devono essere condivise, posto che le dichiarazioni in oggetto non sono state espresse in sede parlamentare né costituivano alcuna forma di divulgazione delle opinioni espresse dal deputato nell'ambito di atti parlamentari tipici;

che infatti dette dichiarazioni attenevano a valutazioni dell'on. Sgarbi espresse in riferimento al contenuto di un comunicato sottoscritto dagli attori che, commentando l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del c.d. decreto Biondi e i presumibili effetti di tale provvedimento sulle indagini in materia di corruzione, avevano preannunciato il loro intendimento di chiedere di essere assegnati alla trattazione di procedimenti penali di diversa natura;

che tali dichiarazioni devono ritenersi pertanto certamente attinenti ad un generico contesto politico ma prive di alcun nesso funzionale con atti rientranti nel mandato parlamentare;

che ciò non appare contraddetto da alcun elemento rilevabile dagli atti di causa, né lo stesso on. Sgarbi nelle proprie difese ha offerto alcun contributo a confutazione di tale circostanza, e pertanto sembra doversi fondatamente desumere che dette dichiarazioni, diffuse ad agenzie di stampa, devono ritenersi rese al di fuori dell'esercizio di attività funzionale riconducibile alla qualità di membro della Camera dei deputati;

che pertanto la cognizione in merito alla effettiva idoneità di tali dichiarazioni ad integrare o meno l'illecito dedotto in causa, anche in forza di precetti costituzionali (art. 24, 101 e 102), dovrebbe essere riservata all'autorità giudiziaria ordinaria;

Ritenuto, pertanto, che sembra necessario a questo giudice sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo — il tribunale essendo organo competente a decidere definitivamente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite, sull'assenza illiceità delle condotte oggetto delle doglianze dell'attore — sia sotto quello oggettivo — trattandosi qui, per un verso, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma Cost. e, per altro verso, della lesione di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite (*cfr.* Corte cost., ordinanze nn. 269/1996 e 6/1996);

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ricorre alla Corte perché:

1) *dichiari che non spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni contestate all'on. Vittorio Sgarbi, in quanto esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 68, primo comma Cost.;*

2) *annulli la relativa deliberazione della Camera dei deputati adottata in data 30 maggio 2000.*

Si comunichi alle parti costituite ed alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente.

Così deciso in Milano, in data 12 maggio 2003.

Il giudice: MARANGONI

Avvertenza: L'ordinanza n. 304/20004 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a serie speciale - n. 39 del 6 ottobre 2004.

04C1226

N. 24

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 novembre 2004
(del Tribunale di Cosenza)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 9 novembre 1999, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per diffamazione aggravata nei confronti dell'ing. Vincenzo Mancino concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Cosenza, Sez. G.I.P. - G.U.P., per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 9 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

IL GIUDICE

Esaminata la richiesta presentata in data 22 giugno 2001 dal pubblico ministero affinché venga sollegato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale tra il Tribunale di Cosenza e la Camera dei deputati in ordine alla competenza a giudicare le espressioni rese dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi Quotidiani», andata in onda sull'emittente «Canale 5», il 4 dicembre 1992; all'esito dell'udienza in camera di Consiglio;

OSSERVA

All'udienza del 18 aprile 2002, poiché in data 8 giugno 2000 era stata esaminata analoga richiesta presentata dal p.m., le parti si riportavano alle conclusioni già espresse in quella sede.

La difesa dell'indagato, in via assolutamente prelimiare, sottolineava l'improcedibilità del ricorso in esame definitivamente decaduto a seguito della mancata esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 26%, legge n. 20/1962 alorché la Corte aveva dichiarato ammissibile il ricorso formulato a seguito della richiesta presentata dal p.m. in data 6 aprile 2000.

Ebbene, l'eccezione sollevata dalla difesa dell'indagato appare infondata. La mancata esecuzione degli adempimenti lamentata, infatti, riguarda il ricorso innestatosi a seguito della richiesta di sollevazione del conflitto di attribuzione presentata dal p.m. nell'aprile 2000, ed è tale ricorso, di contenuto analogo ma formalmente diverso, a risultare improcedibile.

Nel caso di specie, la richiesta del p.m., sebbene nella sostanza di contenuto assolutamente identico, instaura un nuovo procedimento, con nuovo ricorso alla Corte, in relazione al quale non si è verificata alcuna decadenza.

Per il resto, visto il medesimo contenuto delle questioni trattate, questo, giudice si riporta integralmente alle argomentazioni già espresse nel provvedimento del 15 giugno 2000.

Il procedimento penale n. 1238/1999 R.G.N.R. nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, in relazione al reato di cui all'allegata imputazione, trae origine da una denuncia querela inoltrata dall'odierna parte offesa, costituita parte civile, ing. Vincenzo Mancino, alla Procura della Repubblica di Paola in relazione ad espressioni asseritamente offensive pronunciate dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva indicata in epigrafe.

Indi, il 23 giugno 1999, Tribunale di Paola emetteva per tali fatti, connessi con altra ipotesi delittuosa per la quale pendeva già procedimento penale presso il Tribunale di Cosenza, sentenza con la quale dichiarava la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Cosenza. Successivamente, nella seduta parlamentare del 9 novembre 1999, la Camera dei deputati deliberava l'insindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva in esame, trattandosi di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni *ex art. 68, comma primo* della Costituzione.

Va preliminarmente esaminata la richiesta formulata dalla parte civile di disapplicazione della deliberazione parlamentare del 9 novembre 1999 e di prosecuzione del giudizio penale. Tale richiesta va rigettata in quanto priva di fondamento.

Invero, qualora la Camera di appartenenza del parlamentare sottoposto ad indagini o a procedimento giudiziario delibera in merito alla sussumibilità delle espressioni esternate dal parlamentare nell'alveo della prerogativa costituzionalmente riconosciuta e pertanto stabilisca l'insindacabilità delle espressioni medesime, da ciò deriva, come correttamente osservato dal pubblico ministero nella richiesta, «un ostacolo ad un giudizio di merito del giudice penale investito della decisione».

A fronte di tale delibera della Camera di appartenenza del parlamentare, divenuto il giudizio assolutamente improcedibile, rimane all'autorità giudiziaria, qualora ritenga che la delibera sia illegittima in quanto adottata in assenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, comma 1 Cost., l'unica possibilità di sollevare conflitto d'attribuzioni avanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 37, legge n. 87/1953. In nessun caso il giudice può semplicemente disapplicare la deliberazione parlamentare ché ritiene viziata e procedere *«tamquam non esset»*.

La difesa dell'indagato, opponendosi alla richiesta formulata dal p.m., ha preliminarmente argomentato in merito all'inutilità della rimessione degli atti al giudizio della Corte costituzionale, atteso che il reato in contestazione risulterebbe presritto. In particolare, secondo l'assunto difensivo, sarebbe stata erroneamente contestata allo Sgarbi l'aggravante di cui all'art. 131 legge n. 48/1947 dovendosi al contrario ritenere applicabile il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 595, comma 3, c.p. Così argomentando, il reato *de quo* sarebbe definitivamente prescritto in data 4 giugno 2000.

Tali argomentazioni non appaiono condivisibili. Pare a questo giudice che esuli dall'oggetto del proprio giudizio ogni valutazione riguardante la fondatezza dei fatti ascritti allo Sgarbi, sia in relazione agli elementi costitutivi del reato, sia in ordine alle aggravanti contestate, dovendosi fare riferimento unicamente all'ipotesi criminosa così come astrattamente configurata dalla pubblica accusa, ipotesi che allo stato non appare affatto prescritta.

Nel merito la richiesta formulata dalla pubblica accusa appare fondata.

Invero, la Camera dei Deputati ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi ritenendo che le frasi pronunciate da quest'ultimo fossero connesse con lo svolgimento di «un procedimento penale che, all'epoca del suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati, alcuni *ex membri* del Parlamento, sottoposti a lunga custodia cautelare» prima di essere dichiarati estranei ai fatti criminosi riguardanti l'omicidio Ligato. Conclude la predetta deliberazione sostenendo il carattere «di critica tutta politica» delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi riguardo alla conduzione da parte dell'accusa di un procedimento penale, le cui tesi, risultate alla fine del tutto infondate, avevano arrecato gravi danni non solo alla reputazione degli interessati, ma anche al «rapporto tra opinione pubblica e classe politica».

Ebbene, già da quanto sostenuto dalla delibera della Camera dei deputati appare evidente la mancanza di un effettivo collegamento fra le espressioni contestate all'on. Sgarbi e lo svolgimento da parte del deputato della propria attività di parlamentare. L'insindacabilità di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione infatti, riguarda le opinioni espresse dal membro delle Camere all'interno del Parlamento e tra quelle espresse al di fuori del Parlamento, solo quelle che risultino strettamente collegate alle attività parlamentari svolte dal deputato.

In tal senso, da ultimo la Corte costituzionale si è più volte pronunciata affermando la necessità, affinché si possa ritenere sussistente la prerogativa costituzionalmente garantita dall'art. 68, comma primo, Cost., dell'effettiva ricorrenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare, nesso che può ritenersi

presente solo quando si appalesa una immediata identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare, apparente al contrario insufficiente un mera comunanza di tematiche o un semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazioni. In buona sostanza, non risulta coperta da insindacabilità quell'opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardi temi al centro di un dibattito politico (v. sent. C. cost. nn. 10, 11, 56, 58 del 2000).

Dunque, solo quando ricorra un evidente collegamento con atti tipici del mandato parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze, interrogazioni, relazioni e così via), l'opinione espressa può ritenersi funzionalmente connessa con l'esercizio dell'attività parlamentare e quindi insindacabile *ex art. 68, primo comma, Cost.* In tutte le altre ipotesi, la manifestazione di pensiero, ancorché collegata allo svolgimento di attività politica, non risulta coperta dalla prerogativa di insindacabilità.

Passando al caso in esame, è del tutto evidente l'assenza di uno stretto collegamento fra le dichiarazioni contestate come diffamatorie e l'esercizio di funzioni parlamentari. Invero, gli apprezzamenti formulati dall'on. Sgarbi in merito alla professionalità e alla competenza dell'ing. Vincenzo Mancino, consulente tecnico del pubblico ministero nell'ambito del processo per l'omicidio Ligato, non appaiono in alcun modo collegati con atti tipici del mandato parlamentare. Pertanto, la deliberazione della Camera dei deputati, affermando l'insindacabilità delle opinioni espresse dal Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva indicata, ha sostanzialmente esteso la prerogativa di cui all'art 68, primo comma Cost. a comportamenti del deputato che, pur potendosi ritenere latamente riconducibili ad attività politica, non sono strettamente funzionali all'esercizio delle attribuzioni parlamentari.

Tale erronea applicazione dell'art. 68, comma primo Cost. ha determinato una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, imponendo la necessità di ricorrere al rimedio del conflitto di attribuzione previsto dalla legge n. 87 del 1953.

Sembra, infatti, indispensabile sottoporre alla verifica della Corte costituzionale il legittimo esercizio dei poteri della Camera dei deputati nella vicenda in esame, attraverso la rimessione degli atti alla Corte per la risoluzione del conflitto fra i poteri dello stato.

P. Q. M.

Visto l'art. n. 87/1953;

Solleva conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 682, comma primo Cost., come esercitata dalla Camera dei deputati con delibera adottata in data 9 novembre 1999 relativamente al giudizio penale pendente davanti a questo tribunale nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi.

Dispone la sospensione del presente procedimento sino alla risoluzione del conflitto.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Cosenza, addi 29 aprile 2002

Il giudice: FERRUCCI

04C1309

N. 921

*Ordinanza del 24 agosto 2004 emessa dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Iannizzi Giuseppe contro Motta Marco*

Lavoro (Rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale - Forma scritta *ad substantiam* - Conseguente nullità assoluta ed insanabile del contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato verbalmente, secondo il «diritto vivente» - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio della retribuzione sufficiente per un'esistenza libera e dignitosa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 210/1992.

- Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Iannizzi Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, viale Medaglie d'Oro, 157, presso lo studio dell'avv. Antonio Pellegrini, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Sandro Gedda del foro di Genova per procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Motta Marco, intimato, per la cassazione della sentenza n. 340 della Corte di appello di Genova del 13 dicembre 2002 - 20 dicembre 2000 nella causa iscritta al n. 702 R.G. 2000.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 1^o giugno 2004 del Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

Sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

I) Con ricorso, ritualmente depositato, Marco Motta impugnava il licenziamento, che asseriva essergli stato intimato verbalmente per ritardi da Giuseppe Iannizzi, titolare della ditta denominata Termoidraulica, alle cui dipendenze era stato assunto senza l'osservanza di particolari formalità e aveva lavorato dal 2 marzo 1998 all'8 ottobre 1998 con mansioni di operaio addetto a lavori di opere idrauliche svolti nel corso di vari appalti presso privati.

Il ricorrente chiedeva quindi, previa dichiarazione di inefficacia del licenziamento, la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive e di varie spettanze, oltre che delle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della riassunzione e dell'indennizzo nella misura di legge.

Il convenuto costituitosi contestava le avverse deduzioni e proponeva domanda riconvenzionale in relazione alle sanzioni irrogate dagli enti previdenziali e dall'Ispettorato del lavoro in ordine alla mancata prova dell'iscrizione del ricorrente all'albo delle imprese artigiane.

All'esito dell'istruzione l'adito giudice del lavoro del Tribunale di Genova con sentenza del 15 marzo 2000, riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, accoglieva il ricorso e respingeva la domanda riconvenzionale.

Tale decisione, appellata da parte dello Iannizzi, veniva confermata dalla Corte di appello di Genova con sentenza depositata il 20 dicembre 2000.

Il giudice di appello riteneva di non condividere, in conformità alla decisione di primo grado, l'indirizzo di questa Corte, secondo il quale, mancando nella disciplina del rapporto a tempo parziale una norma che preveda espressamente la sostituzione della disciplina dell'orario di lavoro a tempo parziale con quello dei contratti collettivi in tema di orario di lavoro, non può procedersi alla conversione legale.

Il giudice di appello si richiamava da un lato alla sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 1992 e dall'altro lato ai principi civilistici ed affermava che l'assenza di forma scritta non rendeva totalmente nullo il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e quindi non impediva che per effetto del principio di conservazione tale rapporto mantenesse i propri effetti, mentre l'estensione all'intero negozio della nullità parziale costituiva l'eccezione, i cui presupposti avrebbero dovuto essere provati dalla parte interessata, nel caso di specie dal datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che non avrebbe mai voluto costituire un rapporto a tempo pieno.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione lo Iannizzi con unico motivo.

Il Motta non si è costituito in sede di legittimità.

II) Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 5, secondo comma, decreto-legge n. 726 del 1984, della legge n. 863 del 1984, in combinato disposto con l'art. 1325 e con l'art. 1418, cod. civ.

Al riguardo il ricorrente pone in rilievo che la fattispecie in esame non può qualificarsi come contratto di lavoro a tempo parziale, per la stipulazione del quale la forma scritta costituisce requisito stabilito *ad substantiam* e non già *ad probationem*.

Ciò posto, il ricorrente rileva che l'impostazione seguita dai giudici di merito, secondo i quali deve ritenersi colpita da nullità la sola clausola relativa al tempo parziale e non l'intero contratto di lavoro concluso verbalmente, contrasta immotivatamente con il consolidato indirizzo di questa Corte, atteso che la mancanza di forma solenne non può che determinare la nullità dell'intero contratto a tempo parziale per violazione della norma imperativa che la prescrive.

III) L'orientamento di questa Corte, come sopra richiamato, perviene al risultato della nullità dell'intero contratto di lavoro a tempo parziale stipulato verbalmente, giacché la forma scritta, nella disciplina legale, costituisce un requisito stabilito *ad substantiam* e ciò anche alla stregua dell'elemento letterale e della *ratio legis* che, con riguardo alla prescrizione del detto requisito formale, consiste nell'esigenza di tutela dei diritti fondamentali, oltre che della posizione dei singoli contraenti, in correlazione all'obiettivo di favorire l'espansione dell'occupazione (in questo senso Cass. sentenza n. 3266 dell'11 luglio 1989; Cass. sentenza n. 2231 del 4 marzo 1991; Cass. sentenza n. 6847 del 10 giugno 1993; Cass. sentenza n. 5265 del 30 maggio 1994; Cass. sentenza n. 6713 del 14 giugno 1995; Cass. sentenza n. 1121 del 14 febbraio 1996; Cass. sentenza n. 14692 del 29 dicembre 1999; Cass. sentenza n. 11108 del 26 luglio 2002; Cass. sentenza n. 8942 del 28 maggio 2003).

La stessa giurisprudenza precisa che la mancanza di forma scritta non consente l'applicazione analogica della normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato né la sostituzione della disciplina dell'orario di lavoro a tempo parziale con quella dei contratti collettivi in tema di orario normale, assumendo particolare rilievo la peculiarità del rapporto di lavoro a tempo parziale, ravvisata, più che nel contenuto e nella disciplina, nella sua particolare genesi economico-sociale nel mercato di lavoro con la conseguente necessità di garantire particolarmente il rispetto della volontà dei contraenti.

IV) Il richiamato orientamento fa seguito alla ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 15 maggio 1992, la quale, pronunciandosi nel giudizio di costituzionalità promosso dal pretore di Firenze con ordinanza del 10 giugno 1991, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1984, n. 863.

Il pretore di Firenze sottoponeva all'esame della Corte costituzionale l'anzidetta norma, secondo la quale «Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro».

Il pretore premetteva che la Corte di cassazione aveva dato a tale norma un'interpretazione che consentiva anche l'adozione di clausole elastiche in virtù delle quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo lavorativo senza specificarne la collocazione nell'unità di tempo immediatamente più ampia, con conseguente facoltà, per il datore di lavoro, di determinare e variare unilateralmente, nel corso del rapporto, la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Così intesa, la norma secondo lo stesso Pretore confliggherebbe con l'art. 36 della Costituzione, in quanto il potere dell'imprenditore di determinare e variare unilateralmente l'orario di lavoro nel rapporto a tempo parziale

rende impossibile al lavoratore di assumere e programmare altre occupazioni al fine di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa. Risulterebbe violato da tale assetto normativo anche l'art. 38 della Costituzione per il pregiudizio che esso determinerebbe alla posizione previdenziale e pensionistica del lavoratore.

Lo stesso pretore formulava una seconda censura nei confronti del medesimo art. 5 osservando che una simile disciplina appare determinare una irrazionale contraddizione con la volontà di tutela del lavoratore a tempo parziale, che pure ispira la stessa norma legislativa, nonché una irrazionale incoerenza con la disciplina prevista per le altre ipotesi di nullità parziale, sì da confriggere con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Il lavoratore a tempo parziale, il cui contratto sia nullo per vizio di forma è posto alla totale mercé del datore di lavoro, il che costituirebbe lesione degli anzidetti principi costituzionali.

V) La Corte costituzionale con l'anzidetta pronuncia ha condiviso l'opinione del pretore di Firenze, secondo cui sarebbe palesemente irrazionale che dalla violazione di una norma imperativa, regolante il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale e posta proprio al fine di tutelare il lavoratore contro la pattuizione di clausole vessatorie, potesse derivare la liberazione del datore di lavoro da ogni vincolo contrattuale, rilevando che se questi fossero gli effetti della normativa in esame, essa non sarebbe di certo in sintonia con la Costituzione.

La stessa Corte tuttavia ha ritenuto di superare la suddetta paradossale conclusione osservando che doveva escludersi che nel caso specifico, sottoposto al suo esame dal pretore di Firenze, nell'ipotesi di nullità della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro che sia al datore di lavoro il potere di variare liberamente ed unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, si potesse verificare l'estensione della nullità all'intero contratto.

La Corte ha richiamato l'art. 1419, primo comma, cod. civ., ponendo in rilievo che esso non è applicabile al contratto di lavoro, quando la nullità della clausola derivi dalla contrarietà di essa a norme imperative poste a tutela del lavoratore, in quanto in tal caso la nullità integrale del contratto nuocerebbe anziché giovare al contraente (nella specie il lavoratore) che il legislatore intende proteggere.

Da questa premessa la Corte ha tratto la conseguenza che nell'ambito del rapporto di lavoro, in ragione della disuguaglianza di fatto delle parti contraenti, le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato da fonti eteronome, indipendentemente dalla volontà dei contraenti ed anche contro di essa. In questo campo, aggiunge la Corte, non hanno quindi modo di trovare applicazione quei limiti all'operatività del principio di conservazione del rapporto collegati strettamente al contratto nel suo regolamento negoziale, come si verifica nell'ambito della disciplina comune dei contratti.

Alla luce di tali considerazioni il giudice delle leggi ha ritenuto il problema suscettibile di una pluralità di soluzioni, la scelta tra le quali dipende dalle caratteristiche del caso concreto ed anche da opzioni interpretative che spettano ai giudici ordinari, suggerendo una interpretazione c.d. adeguatrice.

VI) Venendo ad esaminare la fattispecie di cui è causa, si è in precedenza ricordato l'orientamento seguito da questa Corte, che, pur dopo la pronuncia costituzionale anzidetta, ha ribadito che il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato verbalmente è affetto da nullità assoluta, costituendo la forma scritta un requisito stabilito *ad substantiam* e non consentendo la carenza di una norma, che disciplini gli effetti della violazione dell'obbligo di stipulare il contratto per iscritto, l'applicazione analogica della normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato né la sostituzione dell'orario di lavoro a tempo parziale con quella dei contratti collettivi in tema di orario normale.

Tale interpretazione, seguita in modo uniforme da questa Corte, costituisce ormai diritto vivente e non offre spazio ad altre opzioni ermeneutiche.

In questa situazione riafforzano i dubbi e le perplessità manifestati dapprima dal pretore di Firenze, sia pure con riguardo alla fattispecie relativa a richiesta di differenze retributive in relazione alla dedotta nullità della clausola limitativa dell'orario derivante dalla mancata specificazione per delle ore di lavoro da prestare in ciascun giorno, e condivise dalla Corte costituzionale, come già detto in precedenza.

Nel caso di specie tali dubbi sono ancora più evidenti, giacché, seguendosi l'indirizzo giurisprudenziale adottato da questa Corte ed escludendosi la possibilità, suggerita dal giudice delle leggi, di un'interpretazione volta a conservare il contratto di lavoro, si verificherebbe proprio quella «situazione paradossale» riscontrata dalla stessa Corte costituzionale, secondo la quale una norma imperativa, posta proprio a tutela del lavoratore, nuocerebbe allo stesso anziché giovargli.

Invero nella fattispecie in esame la tutela offerta al lavoratore, ove si propenda per la tesi della nullità integrale del contratto per mancanza della forma scritta del contratto a tempo parziale, si ridurrebbe tutt'alpiù al riconoscimento in suo favore delle retribuzioni proporzionate alle prestazioni in concreto eseguite ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. (la Corte costituzionale peraltro nella più volte richiamata pronuncia n. 210 del 1992 pone in evidenza come dall'esame della giurisprudenza sia da escludere, per l'ipotesi in esame, il ricorso all'anzidetta norma e non comporterebbe l'applicazione della normativa del licenziamento).

Da questa situazione, intendendosi l'art. 5 della legge n. 863 del 1984 secondo il diritto vivente, potrebbe ravisarsi in conclusione una irrazionale contadditorietà tra la *voluntas legis* di tutela del lavoratore a tempo parziale ai sensi degli artt. 3 e 36 della Costituzione e la funzione pratica di tutta la normativa sul tempo parziale, venendosi lo stesso lavoratore a tempo parziale, il cui contratto sia nullo per vizio di forma, a trovarsi in una posizione di netta inferiorità e alla mercé del datore di lavoro sia nel corso del rapporto per quanto attiene al profilo retributivo sia nella fase delicata, come nel caso di specie, del licenziamento, dove l'esigenza di tutela è particolarmente necessaria.

Ne risulta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata proprio in relazione alle norme costituzionali anzidette, che garantiscono al lavoratore i principi di uguaglianza (art. 3) e di una retribuzione sufficiente al lavoratore per un'esistenza libera e dignitosa (art. 36).

La questione è rilevante per il giudizio in corso, in considerazione della domanda proposta di condanna, previa dichiarazione di inefficacia o nullità del licenziamento, al pagamento delle differenze retributive richieste, oltre che della retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della riassunzione o a quello dell'efficace risoluzione del rapporto.

VII) In conclusione, previa declaratoria di «rilevanza» e di «non manifesta infondatezza», deve essere ordinata la sospensione del presente giudizio, con la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la notificazione di questa ordinanza alle parti in causa, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché con la comunicazione della stessa ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, nell'interpretazione uniformemente seguita dalla suprema Corte di cassazione e costituente diritto vivente, in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (misure urgenti a sostegno e ad incremento di livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, e nel contempo, sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 1° giugno 2004

Il Presidente: SCIARELLI

04C1258

N. 922

*Ordinanza del 28 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Caltanissetta
sull'esecuzione proposta da Banco di Credito Siciliano S.p.A. contro Pignatone Cosimo ed altra*

Esecuzione forzata - Esecuzione immobiliare - Istanza di vendita del bene pignorato - Documentazione da allegare - Possibilità di sostituirla con certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari - Mancata previsione che il certificato abbia valore sostitutivo soltanto dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato - Violazione dei principi di egualanza e di ragionevolezza.

- Cod. proc. civ., art. 567, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

Esecuzione forzata - Esecuzione immobiliare - Istanza di vendita del bene pignorato - Estinzione della procedura esecutiva per omesso o ritardato deposito dell'estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica - Applicabilità anche in caso di tempestiva presentazione di completo certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento - Violazione del principio di egualanza e di ragionevolezza - Incidenza sulla ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. civ., art. 567, comma quarto.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 59/1997 R.G. Es.; promosso da Banco di Credito Siciliano S.p.A., in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Antonio Di Prima, con sede in Canicattì (AG), via Domenico Cirillo, n. 16, codice fiscale: 00066300849, elettivamente domiciliato in San Cataldo (CL), corso Sicilia, n. 98, presso lo studio legale dell'avv. Angela Tirrito, dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in cancelleria il 18 gennaio 1997, creditore pignorante;

Contro Pignatone Cosimo, nato a San Cataldo (CL) il 24 ottobre 1928, codice fiscale PGN CSM 28R24 H792V, residente in San Cataldo (CL), via Carlo Cattaneo n. 39; Burcheri Calogera, nata a San Cataldo (CL) il 7 aprile 1965, codice fiscale BRC CGR 65D47 H792M, residente in San Cataldo (CL), via Pippo Fava, n. 40, debitori esecutati.

F A T T O

Con atto eseguito il 6 maggio 1997 Banco di Credito Siciliano S.p.A. poneva sotto il vincolo del pignoramento:

a) il diritto reale di proprietà spettante a Burcheri Calogera sui seguenti beni: 1) Terreno in agro di San Cataldo (CL), c.da Fontanelle, esteso are 3.70, censito al N.C.T. del Comune di San Cataldo (CL) alla partita 5283, foglio di mappa 41, particella 1021; 2) quota di $1/2$ indistinto e indiviso su terreno in agro di San Cataldo (CL), c.da Fontanelle, esteso are 3.75, censito al N.C.T. del Comune di San Cataldo (CL) alla partita 5283, foglio di mappa 41, particella 1020;

b) il diritto reale di proprietà spettante a Pignatone Cosimo sui seguenti beni: 1) quota di $1/2$ indistinto e indiviso su casa in San Cataldo (CL), via Giannone, n. 19, censita al N.C.E.U. del Comune di San Cataldo (CL), al foglio di mappa 52, particella 1486, consistenza vani 4,5; 2) quota indistinta e indivisa pari a $2/9$ su fondo in agro di Caltanissetta, c.da Fazzotta, esteso ha. 1.87,47, censito al N.C.T. del Comune di Caltanissetta al foglio di mappa 71, particelle 69, 70 e 71.

Con ricorso depositato il 26 giugno 1997 era richiesta la vendita del compendio pignorato. Il creditore, tuttavia, ometteva il deposito dei documenti di cui all'art. 567 c.p.c. determinando la quiescenza della procedura d'espropriazione, fino a quando — sostituito il comma secondo, art. 567 c.p.c. dagli attuali secondo, terzo e quarto comma, art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 302 — era introdotto un termine (da ultimo prorogato fino al

30 giugno 2001 *ex art. 13-bis*, legge 3 agosto 1998, n. 302) per l'allegazione della documentazione afferente la vendita. In tal senso provvedeva, il giorno 17 ottobre 2000, limitando, tuttavia, il deposito a completo certificato sostitutivo notarile sui beni pignorati ed alla copia non autentica dell'estratto delle mappe censuarie relativo alla casa ubicata in San Cataldo (CL) alla via Giannone, n. 19, censita al N.C.E.U. del Comune di San Cataldo (CL), al foglio di mappa 52, particella 1486.

Nella fattispecie mancano i presupposti per l'autorizzazione alla vendita richiesta *ex art. 567* poiché al predetto ricorso contenente istanza di vendita non risultano uniti gli estratti autentici delle mappe censuarie ed i certificati di destinazione urbanistica *ex art. 18*, legge 28 febbraio 1985, n. 47; rimane, infatti, preclusa la possibilità di procedere alla esatta identificazione topografico-catastale dei beni e verificare la loro posizione riguardo anche all'incidenza sui medesimi della normativa urbanistica vigente.

D I R I T T O

L'art. 567 c.p.c., nella sua formulazione originaria, demandava al creditori di unire al ricorso contenente istanza di vendita: «l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato», ciò allo scopo di consentire: *a)*, l'esatta individuazione dell'immobile oggetto dell'azione esecutiva; *b)* l'individuazione dello stato giuridico del bene, con riferimento sia alla effettiva titolarità in capo all'esecutato con correlata inesistenza di diritti di terzi sia all'esistenza di creditori iscritti aventi diritto alla notificazione di avviso *ex art. 498* c.p.c.

In assenza di un termine perentorio per la suddetta allegazione, la giurisprudenza era pressoché unanime nel ritenere che la mancanza di tale adempimento comportasse solo la quiescenza della procedura d'espropriazione fino al momento in cui non fossero prodotti tutti il documenti necessari per la vendita (*ex multis cass. 76/1624 e 92/12711*).

Dinanzi al giacere immoto per anni di tante procedure con assoggettamento *sine die* del debitore al vincolo e maggiormente sensibile all'esigenza di garantire ragionevole durata anche al processo di esecuzione, il legislatore è intervenuto sul testo dell'art. 567, comma 2, c.p.c., con l'art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 302.

Nel testo novellato ha, così, fissato il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla presentazione dell'istanza di vendita, entro cui il creditore precedente o altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo deve depositare l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato», ulteriormente specificando che «tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

Per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulti depositata entro il 30 aprile 2001, con la norma transitoria di cui all'art. 13-bis, legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dal d.l. 18 ottobre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2000, n. 372, è stato stabilito il termine del 30 giugno 2001 quale scadenza per la suddetta allegazione.

La produzione documentale, di cui è gravata la parte creditrice, ha ancora oggi il fine di garantire le informazioni essenziali sui beni assoggettati al vincolo del pignoramento e destinati alla vendita coattiva.

In particolare:

a) per estratto del catasto devono intendersi i certificati attuale e storico *ex artt. 45 e 46, lett. a)* r.d. 8 dicembre 1938, n. 2153 e 2847 c.c., coi quali è documentata la ditta attualmente intestataria del bene, ed i precedenti possessori dello stesso nell'intero ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare. Dall'estratto catastale (rilasciato dal competente Ufficio del Territorio emergono altresì tutti gli estremi numerici di identificazione del bene (partita catastale, foglio, particella, eventuale subalterno, categoria, classe, rendita catastale ovvero estensione, reddito agrario e reddito dominicale per i terreni);

b) per estratto delle mappe censuarie deve intendersi il certificato *ex artt. 51 e 52* r.d. 8 dicembre 1938, n. 2153, rilasciato dal competente Ufficio del Territorio, nel quale, con attestazione di conformità all'originale delle mappe censuarie, è fornita la rappresentazione topografica dell'immobile, anche con riferimento ai fondi limitrofi;

c) il certificato delle trascrizioni a favore e contro ed iscrizioni ipotecarie contro sull'immobile, rilasciato dal Conservatore dei registri immobiliari (*ex artt. 2673, comma 1, 2679, comma 1, n. 1, c.c. e art. 28 ed annexa Tabella D, legge 25 giugno 1943, n. 540*), deve concernere tutti coloro i quali risultano essere stati possessori del bene nel ventennio, cui ha riguardo l'estratto catastale, nonché, in ogni caso, la persona contro la quale è stato trascritto il pignoramento. Sua funzione è quella di: I) evidenziare se l'intestazione attuale nei registri immobiliari dei diritti sul bene sottoposto ad eseduzione corrisponda alla titolarità dello stesso asserita dal creditore nell'atto di pignoramento ed attraverso la trascrizione; II) permettere l'individuazione di titolari di diritti reali di godimento sul bene pignorato, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione la delimitazione dell'oggetto dell'espropriazione, escludendo da questa i diritti reali di godimento spettanti ai terzi, che, per essere stati trascritti anteriormente al pignoramento, siano opponibili al creditore pignorante ed agli intervenuti; III) permettere l'individuazione dei creditori che abbiano trascritto in confronto dell'esecutato, sull'immobile pignorato, un sequestro conservativo o che abbiano diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri;

d) il certificato di destinazione urbanistica, in virtù del richiamo all'art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47, è richiesto unicamente nel caso di terreni sia in quanto censiti al catasto rustico, sia in quanto pertinenze di immobili censiti al catasto fabbricati, di estensione superiore a 5.000 mq.

Fornita la descrizione della documentazione ipo-catastale di tipo tradizionale da allegare al ricorso contenente istanza di vendita e del certificato *ex art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47*, la querelle nell'interpretazione dell'ultima parte dell'art. 567, comma 2 c.p.c., nasce dall'uso improprio da parte del legislatore dell'aggettivo dimostrativo «tale».

Sennonché la stessa disposizione esplicitamente indica il contenuto del certificato sostitutivo notarile con l'espressione attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

Nel mancato riferimento al certificato di destinazione urbanistica deve ritenersi, pertanto, palese la volontà del legislatore di non includere nell'oggetto della possibile certificazione notarile il predetto documento *ex art. 18, legge n. 47/1985*.

Parimenti è da escludere che l'estratto delle mappe censuarie sia sostituibile dal certificato notarile, giacché si tratta di un documento che fornisce al giudice una rappresentazione topografico-catastale del bene pignorato e che in quanto tale, come è stato evidenziato in dottrina, sarebbe «ontologicamente» non surrogabile.

Sulla base delle considerazioni finora svolte intorno alla natura parzialmente sostitutiva del certificato notarile *ex art. 567, comma 2 c.p.c.*, resta da chiarire entro quale termine la restante documentazione debba essere unita al ricorso contenente istanza di vendita e quali effetti conseguano in caso di omesso deposito.

Sul punto soccorre il termine previsto dalla summenzionata norma transitoria di cui all'art. 13-bis, legge n. 302/1998, cosicché per le procedure incoate nelle quali l'istanza di vendita è stata depositata entro il 30 aprile 2001 il certificato di destinazione urbanistica *ex art. 18, legge 47/1985*, avrebbe dovuto essere depositato entro il 30 giugno 2001. Per i procedimenti successivamente promossi, viceversa, il termine per l'allegazione si ricava dall'art. 567, comma 2 c.p.c., che lo fissa in giorni sessanta dal deposito del ricorso contenente istanza di vendita.

Quid juris nel caso in cui il G.E. accerti l'inosservanza dei suddetti termini? Allo stato della normativa bisogna distinguere i casi di allegazione di documentazione ipo-catastale di tipo tradizionale da quelli di deposito di certificazione sostitutiva notarile. Nella prima ipotesi non v'è dubbio che dal deposito incompleto o fuori termine consegua ai sensi dell'art. 567, comma 4 c.p.c., l'estinzione della procedura esecutiva. Ove, viceversa, al ricorso *ex art. 567 c.p.c.*, sia stato unito nei termini di legge un completo certificato sostitutivo notarile il legislatore non ha stabilito alcuna sanzione a danno di parte creditrice. Inequivocabile, infatti, il comma IV del predetto articolo, prevede l'estinzione per inattività «qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa».

L'uso della congiunzione disgiuntiva «ovvero» rende, quindi, chiari i confini determinati dal legislatore fra attività ed inattività del creditore.

Questo giudice ritiene che l'art. 567, comma 4, c.p.c. non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalità nei termini che seguono.

Sulla rilevanza della questione

Nel caso che ci occupa il collegamento giuridico, e non già di mero fatto, tra la *res judicanda* e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente.

Infatti, ove si ritenesse l'art. 567, comma 4 c.p.c., conforme a Costituzione nelle ipotesi di omesso o ritardato deposito dell'estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica *ex art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47*, laddove parte creditrice abbia depositato nei termini la certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, in assenza di espressa previsione di legge o di perentorietà dei termini *ex artt. 567, comma 2, c.p.c. e 13-bis, legge 3 agosto 1998, n. 302*, l'inottemperanza non potrebbe comportare l'estinzione del processo *ex art. 630 c.p.c.*

Tale assunto non può esser condiviso da questo giudice chiamato a decidere sul ricorso contenente istanza di vendita depositato il 26 giugno 1997.

La normativa in parola è posta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, sia sotto il profilo dell'immotivato diverso trattamento di situazioni del tutto identiche che sotto quello della irragionevolezza. Si presenta altresì in contrasto con l'art. 111 della Costituzione della Repubblica italiana, giacché potenzialmente idonea a produrre — in assenza di una norma sanzionatoria dell'inattività del creditore — una quiescenza della procedura d'espropriazione incompatibile con il dovere del legislatore di assicurare la ragionevole durata di ogni processo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 567, comma 2, c.p.c., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui non prevede che il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari possa ritenersi sostitutivo soltanto dell'estratto del catasto ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato;

*b) dell'art. 567, comma 4 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui non estende la sanzione dell'estinzione per inattività *ex art. 630, comma 2 c.p.c.*, per omesso o ritardato deposito dell'estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica *ex art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47*, da allegare al ricorso contenente istanza di vendita in caso di tempestivo deposito di completo certificato notarile sostitutivo;*

Sospende il presente procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 59 del ruolo generale delle esecuzioni dell'anno 1997;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Caltanissetta, addì 27 giugno 2004

Il giudice dell'esecuzione: Perna

04C1259

N. 923

*Ordinanza del 27 luglio 2004 emessa dal T.a.r. della Lombardia
sul ricorso proposto da WWF Italia ed altri contro Regione Lombardia*

Caccia - Regione Lombardia - Norme per la protezione della fauna e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria - Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento - Previsione della possibilità di detenzione dei richiami stessi senza anello - Previsione altresì che della legittima detenzione degli stessi faccia fede la Provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione del cacciatore - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Contrasto con la normativa statale (legge n. 157/1992) sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio..

- Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, art. 26, ultimo comma, sostituito dalla legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 7, art. 2.
- Costituzione, artt. 97 e 117, commi 2, lett. *l*) e *s*), e 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2823/2003, proposto dalle associazioni (ONLUS): WWF Italia, Legambiente, G.O.L. - Gruppo Ornitologico Lombardo, LAC-Lega per l'abolizione della caccia, in persona dei rispettivi rappresentati legali *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avv. Claudio Linzola ed elettivamente domiciliate in Milano, via Hoepli n.3, presso lo studio dello stesso;

Contro la Regione Lombardia, in persona del presidente della g.r. *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Pio Dario Vivone e Sabrina Gallonetto dell'Avvocatura regionale, presso la cui sede è elettivamente domiciliata; per l'annullamento previa sospensione, della d.g.r. n. 13853 del 29 luglio 2003, avente ad oggetto regolamento di attuazione degli artt. 21, comma 9, 26, comma 3, 27, comma 4, 39, comma 1 e 43, comma 2, della l.r. 26 del 1993, norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 13 luglio 2004, il presidente Maurizio Nicolosi;

Uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 29 settembre 2003 e depositato il 10 ottobre seguente, le nominate associazioni hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone — previa la sospensione (la relativa istanza è stata respinta con ordinanza 1552/03) — l'annullamento per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del giudizio.

Si è costituita la Regione Lombardia svolgendo difese.

All'udienza pubblica del 13 luglio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. — Le associazioni ricorrenti impugnano il regolamento attuativo della l.r. 26 del 1993, approvato con la delibera di giunta impugnata.

L'impugnazione riguarda, in particolare, le disposizioni contenute negli artt. 12 e 13, ritenuti non conformi alla normativa statale di riferimento data in particolare dalla legge 157 del 1992.

Lamentano le associazioni, quanto all'art. 12, che esso preveda, in contrasto con la normativa statale, la rimozione dell'anello numerato «inamovibile» identificativo dei richiami vivi, con il solo obbligo per il cacciatore di darne comunicazione alla provincia competente indicando il numero e la specie degli uccelli interessati dalla rimozione e — per gli allevatori — di provvedere essi stessi direttamente alla registrazione digitale operazione. Tale rimozione, quindi, renderebbe impossibile qualsiasi controllo, censimento o programmazione in merito alle effettive esigenze di presicci e, di contro, agevolerebbe in modo illecito la cattura ed il commercio degli uccelli selvatici.

La norma regolamentare trova riferimento nell'art. 26 della l.r. 26 del 1993, ma quest'ultima sarebbe per questo costituzionalmente illegittima in relazione agli artt. 117, comma 2, lett. *l*) ed *s*) e 97 della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Lamentano, infine, in relazione all'art. 13 del regolamento, che tale disposizione equiparerebbe fra loro due situazioni radicalmente diverse, consentendo non solo il trasporto, ma anche la detenzione dei richiami vivi in gabbiette nelle misure che l'INFS avrebbe stabilito solo per il limitato tempo del trasporto, determinando in tal modo una situazione di potenziale maltrattamento degli uccelli ivi detenuti.

2. — La Regione Lombardia, nella propria memoria contesta le argomentazioni delle associazioni ricorrenti eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso con riguardo al primo mezzo di censurare, trovando corrispondenza e fondamento il regolamento impugnato nell'art. 26, comma 5, della l.r. 26 del 1993. Sostiene, poi, nel merito la difesa della Regione che la normativa regionale impugnata non si porrebbe in contrasto con i principi di salvaguardia della fauna selvatica e che sarebbero stati rispettati i parametri fissati dall'INFS in materia di gabbie per il trasporto e la detenzione dei richiami vivi.

3. — Premesso quanto sopra in ordine al *thema decidendum* sul quale il collegio deve decidere, va osservato sul primo motivo di ricorso che l'art. 12 del regolamento di attuazione della l.r. 16 agosto 1993 n. 26, emanato con la delibera n. 13853 del 29 luglio 2003, pur non disciplinando direttamente la rimozione dell'anello numerato di identificazione «inamovibile», costituito da una fascetta numerata di plastica che legittima il possesso del richiamo vivo fornito ai cacciatori dalle province, contempla tale rimozione, stabilendo che in siffatta ipotesi il cacciatore debba dare comunicazione alla provincia che ha fornito il richiamo indicando il numero di uccelli e la specie; che tale comunicazione ne legittimi il possesso; e che le province debbano istituire una banca dati aggiornata con l'indicazione del numero dei richiami di cattura, suddivisi per specie, detenuti privi di anello, da ogni cacciatore che ne abbia dato comunicazione.

La norma che consente in via diretta la detenzione di richiami vivi privi di anello identificativo è contenuta in realtà nell'ultimo comma dell'art. 26 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, come modificato dall'art. 2 della l.r. 7 agosto 2002, n. 19, che recita: I richiami vivi possono essere tenuti privi di anello. Per la legittima detenzione fa fede la Provincia e, per i richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore.

Ed infatti le Associazioni ricorrenti imputano a tale disposizione legislativa più che al regolamento attuativo che disciplina solo le modalità di registrazione e comunicazione — il contrasto con la normativa statale, denunciandone l'incostituzionalità *in parte qua* per violazione dei principi che regolano la potestà legislativa concorrente delle regioni in una materia che è soggetta ai limiti desumibili dai principi fondamentali entro cui le regioni stesse possono esercitare le loro competenze; e per irragionevolezza.

4. — Innanzi tutto va precisato in ordine a tali questioni, che il ricorso è ammissibile in quanto non investe direttamente nel sindacato giurisdizionale la legge regionale 26 del 1993, ma la delibera della giunta regionale contenente l'approvazione del regolamento attuativo della medesima; donde l'incidentalità della questione stessa in ordine al giudizio di legittimità afferente alla delibera regionale impugnata.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della Regione poi, la questione di costituzionalità della legge regionale — peraltro rilevabile d'uffici — è chiaramente posta nel contesto del primo motivo di ricorso e sviluppata nella successiva memoria; donde si dimostra priva di pregio l'eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dalla difesa medesima.

5. — Ritiene il collegio, in merito al primo mezzo di gavame, che non possa superarsi con un giudizio di manifesta infondatezza il dubbio sulla costituzionalità della richiamata norma legislativa regionale di cui il regolamento impugnato è attuativo, e che di conseguenza debba sospendersi il giudizio e sollevarsi questione di costituzionalità in relazione agli artt. 117, comma 2, lett. *l*) ed *s*), e comma 3; nonché dell'art. 97 della Costituzione.

6. — La questione è rilevante, ad avviso del collegio, in quanto la possibilità di detenzione di richiami vivi privi dell'anello inamovibile identificativo trae diretta ed immediata legittimazione, come detto, non dall'art. 12 dell'impugnato regolamento regionale approvato con la delibera g.r. 13853 del 29 luglio 2003, di attuazione della l.r. 16 agosto 1993 n. 26, bensì dall'art. 26, u.c., della legge regionale medesima, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 7 agosto 2002 n. 19. Dal che l'annullamento della norma regolamentare — senza l'espunzione della norma legislativa regionale sospetta di incostituzionalità non sarebbe di alcuna utilità, permanendo la possibilità della detenzione dei richiami vivi privi di anello identificativo in forza del richiamato ultimo comma dell'art. 26. Diversamente, l'espunzione — attraverso il giudizio incidentale di costituzionalità — della norma regionale sospetta di incostituzionalità, consentirebbe efficacemente l'annullamento della contestata disposizione regolamentare che dalla fonte normativa primaria trae la sua legittimazione.

7. — La questione, oltre che rilevante, è non manifestamente infondata per le ragioni che si vanno ora ad esporre.

7.1. — La caccia non figura espressamente nell'elenco delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o fra quelle che il terzo comma del novellato art. 117 della Costituzione (diversamente che dal testo originario) identifica a legislazione concorrente.

Occorre però osservare che il secondo comma attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (precisamente alla lett. *s*); mentre il terzo comma individua fra le materie concorrenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni ambientali.

Se appare dubbia la riconduzione della caccia al governo del territorio (che attiene notoriamente agli aspetti più propriamente urbanistico-edilizi), una qualche attinenza non potrebbe essere negata alla materia dell'ambiente se non dell'ecosistema, incidendo senza dubbio l'attività venatoria nell'equilibrio complessivo del contesto ambientale- naturistico, la cui nozione sarebbe riduttiva confinarla nel solo paesaggio, inteso questo esaustivamente come protezione di interessi concorrenti con quelli del governo del territorio.

Occorre anche osservare che, secondo i recenti pronunciamenti del giudice delle leggi, sarebbe dubbia anche l'identificazione della caccia come materia, attenendo più propriamente essa ad un'attività soggetta a regolamentazione in quanto idonea ad interferire con la protezione della fauna, la quale costituisce uno dei rilevanti interessi meritevoli di tutela nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema.

L'osservazione non è di poco momento, visto che la legge costituzionale n. 3 del 2001 — come già detto (art. 117, comma 2, lett. *s*) — ha mantenuto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Muovendo, tuttavia, dall'impianto dato dal vecchio testo dell'art. 117 e dall'assetto dato dal p.r. 616 del 1977, potrebbe anche affermarsi in ordine all'intervenuta modifica costituzionale, che ha senza dubbio ampliato le competenze delle regioni, che per la caccia il legislatore costituzionale abbia inteso incrementare le attribuzioni delle regioni e quindi ipotizzarsi una sorta di competenza esclusiva, ai sensi del quarto comma del novellato art. 117, fermo restando ovviamente i noti limiti, fra i quali quelli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai quali fa espresso cenno il primo comma del medesimo articolo.

In effetti, però, a valutare sul piano di un coordinamento sistematico l'intero art. 117 novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema connota una pluralità di materie fra loro intrecciate che importano una disciplina complessa caratterizzata da un'accentuata trasversalità fra le potestà legislative esclusive e concorrenti (ne è conferma la collocazione del governo del territorio e della valorizzazione dei beni ambientali fra le materie a legislazione concorrente), identificandosi con tale locuzione quelle materie che per la vastità dei settori o dei sistemi in cui sono scomponibili, identificano interessi di vario tipo tutti aventi come obiettivo (diretto od indiretto) la protezione della natura che sono affidati anche alla cura del legislatore nazionale e per ciò stesso finiscono per intersecare con gli interessi riguardanti ambiti o settori di materie riservate alla legislazione regionale; determinando un meccanismo dinamico che finisce per rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative ed un effettivo «recupero», per effetto del principio di sussidiarietà, della competenza statale laddove l'ambito dell'intervento statale riguardi — come nel caso di specie — la cura di rilevanti interessi generali dello Stato, riconducibili alla tutela della fauna e dell'ambiente in genere, anche

in attuazione delle norme comunitarie (*cfr.* per i principi Corte cost. 1º ottobre 2003, n. 303 e 7 ottobre 2003 n. 307). Diversamente dovrebbe registrarsi un'asimmetria nell'assetto costituzionale delle attribuzioni degli enti costituzionali.

Sotto tale particolare profilo appare al collegio condivisibile l'assunto delle associazioni ricorrenti che le attribuzioni delle regioni in materia di caccia riguardino più specificamente l'organizzazione — in tutti i suoi aspetti (calendari venatori, autorizzazioni, vigilanza) dell'attività venatoria e non la normativa attinente all'individuazione — sul piano di disciplina sostanziale dei limiti entro cui l'esercizio venatorio è consentito in rapporto all'esigenza di protezione e tutela della fauna; questo essendo un ambito che l'art. 117, comma 2, della Costituzione riserva allo Stato che a sua volta è tenuto a rispettare i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Consegue da ciò, ad avviso del collegio, che la caccia, più che una materia riservata alla competenza esclusiva delle regioni, in quanto non contemplata nei commi 2 e 3 del novellato art. 117 della Costituzione, costituisca un settore della più ampia materia della tutela dell'ambiente e come tale rientri almeno in parte nella previsione del comma 2, dell'art. 117, e quindi nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, se non altro per i profili per i quali alla disciplina sostanziale si accompagni la previsione della tutela di interessi forti per i quali la legge stabilisca anche sanzioni penali; in parte, nella previsione del comma 3, nell'ambito della valorizzazione dell'ambiente, a legislazione concorrente, per la quale opera la riserva dei principi fondamentali dettati dallo Stato.

Traendo le dovute conclusioni da quanto sino ad ora argomentato, va osservato in ordine alla controversia sottoposta all'esame del collegio, che lo Stato ha promulgato, anche in attuazione delle direttive comunitarie, la legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'art. 1, comma 3, di tale legge stabilisce che le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *f*), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'art. 5 della medesima, che regola l'esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi, dopo avere previsto che le regioni deliberano emanando norme per regolamentare gli allevamenti, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, noīché il loro uso in funzione di richiami oltre che per la costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura e dopo avere stabilito il numero massimo di uccelli detenibili da ogni cacciatore, ai commi 7 ed 8 dispone il divieto dell'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile numerato, consentendo la sostituzione di un richiamo solo dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire (recante ovviamente l'anello inamovibile). All'ultimo comma, poi, vieta la vendita di uccelli da cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Si tratta di un insieme di disposizioni dalle quali traspare evidente l'intento del legislatore nazionale di approntare un rigido sistema di gestione e controllo dell'uso dei richiami vivi, che nell'inamovibilità dell'anello numerato identificativo ha la sua carta vincente, garantendo l'obbligo dell'apposizione e del mantenimento dell'anello in questione e l'uso, come richiami vivi, di uccelli identificabili attraverso l'anello stesso, non solo il controllo sui richiami utilizzati o posseduti da ogni cacciatore (attraverso le apposite registrazioni), ma anche un efficace strumento deterrente per il commercio o l'uso abusivo dei richiami stessi, penalmente sanzionato anche dall'art. 30 della stessa legge.

7.2. — La tassatività dei vincoli derivanti dalle disposizioni legislative nazionali sull'identificabilità dei richiami vivi è rafforzata dal divieto, contenuto nell'art. 21, comma 1, lett. *q*), di usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'art. 5 e dalle connesse sanzioni, nonché nella lett. *ee*), di detenere, acquistare e vendere, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge; divieti che trovano sanzione, nel caso di violazione, nel successivo art. 30 che commina la pena dell'ammenda sino a 3000,00 euro per chi esercita la caccia con mezzi vietati: disposizione quest'ultima che la giurisprudenza della Cassazione penale ha già interpretato come estendibile all'uso di richiami non identificabili (Cass., sez. III, penale, n. 8880 del 2 ottobre 1996 citata dalla difesa delle ricorrenti).

Da quanto sopra sembra al collegio che la legge regionale, nel consentire la rimozione dell'anello inamovibile identificativo, affidando concretamente alla normativa secondaria di attuare le modalità di rilevazione «alternativa» dei richiami stessi, si ponga in contrasto con la normativa statale richiamata anche in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. *l*), posto che rimuove, tra l'altro, un divieto afferente a comportamenti suscettibili anche di sanzione penale. Quanto a tale particolare profilo sembra al collegio che con il sostituire al divieto di rimozione

dell'anello identificativo — dalla legge nazionale voluto inamovibile — la prescrizione della registrazione del numero e della tipologia degli uccelli privati dell'anello medesimo, mantenendo la possibilità del loro uso per la caccia in difformità dalle modalità stabilite dalla normativa statale, l'art. 26 della legge regionale finisce per interferire sulla fattispecie penale astratta prevista dal legislatore nazionale per la punibilità dei comportamenti violativi della stessa, in contrasto con i rigorosi limiti stabiliti dall'art. 117 della Costituzione.

Tanto il collegio ritiene di dovere rilevare in relazione alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 26 della l.r. n. 26 del 1993, come sostituito, in relazione agli artt. 117, comma 2, lett. *l*) ed *s*) e comma 3.

7.3. — Ritiene, inoltre, la Sezione non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del disposto della legge regionale richiamata in relazione all'art. 97 della Costituzione, in quanto la previsione, in sostituzione dell'anello identificativo inamovibile, di un sistema di registrazione presso la competente amministrazione provinciale o addirittura presso lo stesso cacciatore in caso di allevamento, si dimostra inefficace ed inattendibile e quindi fonte di contestazioni, ai fini dei controlli e della repressione degli abusi nell'uso, nella detenzione o nel commercio di richiami vivi: mancando qualsiasi certezza ad esempio che un esemplare smarrito o morto non possa essere sostituito ricorrendo al mercato clandestino e quindi con il ricorso alla cattura vietata.

In concreto, non vi è alcuna garanzia, né dalla documentazione esistente presso la Provincia né tanto meno da quella informale rinvenibile presso lo stesso cacciatore, di accertare il commercio, la detenzione o l'uso illecito di richiami vivi altrimenti non identificabili se non a mezzo dell'apposito anello numerato rimosso: nessuna guardia venatoria o soggetto avente poteri accertativi sarebbe in grado di appurare con certezza — anche ai fini delle contestazioni e delle sanzioni applicabili — che i richiami vivi privi di anello identificativo in possesso ad un cacciatore siano quelli originariamente muniti dell'anello identificativo applicato dalla competente provincia e corrispondano agli esemplari registrati su denuncia dei cacciatori all'atto della rimozione dell'anello; donde la norma legislativa in questione non si mostra coerente e congruente — sul piano del principio di buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa — in ordine al perseguimento dei fini che la legge nazionale riconnette all'identificazione garantita dall'anello numerato inamovibile.

8. — In conclusione, il giudizio va sospeso e va sollevata questione di costituzionalità dell'art. 26, ultimo comma, della l.r. n. 26 del 1993, come sostituito dall'art. 2 della l.r. n. 7 del 2002, in relazione agli articoli 117, comma 2, lett. *l*) ed *s*) e comma 3, nonché all'art. 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 117, comma 2, lett. *l*) ed *s*) e comma 3, nonché all'art. 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, ultimo comma, della l.r. n. 26 del 1993, come sostituito dall'art. 2 della l.r. n. 7 del 2002 nei sensi di cui in motivazione.*

Sospende il presente giudizio e ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale della Lombardia e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano, in Camera di consiglio il 13 luglio 2004.

Il Presidente: NICOLOSI

04C1260

N. 924

Ordinanza del 30 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento civile vertente tra Liotta Pasquale ed altri contro San Paolo Imi Asset Management S.G.R. S.p.A.

Società - Controversie in materia di diritto societario - Procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale -

Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza - Divieto di formulare nuove richieste istruttorie e nuove conclusioni di rito e di merito - Decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti - Operatività di tali preclusioni pur se l'istanza di fissazione sia stata notificata dal convenuto dopo la sua costituzione, in pendenza del termine per la notifica e il deposito della memoria di replica da parte dell'attore - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Attribuzione di un *favor* ingiustificato al convenuto - Limitazione del diritto di difesa dell'attore - Alterazione della garanzia del contraddittorio e della parità delle parti - Eccesso di delega (in rapporto ai principi della legge n. 366/2001).

- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 76 (in relazione all'art. 12, comma 2, della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366) e 111, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti e i documenti di causa;

Verificato che il procedimento instaurato ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, rientra tra le controversie di cui alla lett. *d*) dell'art. 1 del citato decreto legislativo e, come tale, spetta alla decisione del tribunale in composizione collegiale;

Visto il decreto presidenziale di designazione del giudice relatore, emesso in data 24 maggio 2004;

Rilevato che con atto di citazione notificato a mezzo posta, con spedizione avvenuta in data 12 febbraio 2004, e successiva iscrizione a ruolo perfezionatasi in data 20 febbraio 2004, Liotta Pasquale, Liotta Enrico, Liotta Michele e Liotta Giovanni Paolo convenivano in giudizio la San Paolo IMI Asset Management S.G.R. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, nel merito: che fosse accertata e dichiarata l'invalidità e, comunque, la nullità e, comunque, l'annullabilità e, in ogni caso, l'inefficacia del contratto sottoscritto in data 2 gennaio 2001, di acquisto di n. 2.099.486 quote del fondo di investimento San Paolo Azioni Italia, per un importo di euro 75.000,00, oltre euro 3.000,00 per spese di entrata, ai sensi degli artt. 1418, primo comma, c.c., 1427 e 1429, *sub. 2*), c.c., 1439, primo comma, c.c., per violazione delle seguenti norme imperative: art. 40, primo comma, lett. *a*, *b*) e *c*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 48, lett. *c*), 56 e 57 del regolamento Consob n. 11522/1998 e art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281; in via subordinata, ove ritenuto valido e produttivo di effetti il contratto in discorso, che fossero accertati e dichiarati gli inadempimenti della convenuta anche *ex artt. 1218 e 1176 c.c.* nonché *ex artt. 21 e 40* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, con riguardo agli obblighi contrattuali violati e, per l'effetto, che fosse dichiarato risolto il predetto contratto per esclusivo fatto e colpa imputabili alla società convenuta; in ogni caso, comunque, che fossero accertate le responsabilità di natura precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, anche *ex artt. 1337, 1218 e 2043 c.c.*, e, conseguentemente, che la società convenuta fosse condannata alla restituzione agli attori di quanto indebitamente percepito nonché al risarcimento dei danni tutti, in favore degli attori; tutto ciò nella misura complessiva di euro 25.000,00 (venticinquemila) ovvero nella diversa misura, da determinarsi in corso di causa, anche mediante il ricorso a criteri di equitativa liquidazione; il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno, dal giorno del dovuto al saldo;

che con comparsa di risposta notificata in data 28 aprile 2003, depositata in data 30 aprile 2003, ai sensi degli artt. 4, primo comma, e 5 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si costituiva la San Paolo IMI Asset Management - Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, la quale concludeva per il rigetto integrale di tutte le domande svolte *ex adverso*, in quanto infondate in fatto e in diritto;

che, in difetto di alcuna indicazione del termine per replicare, in favore di parte attrice, il termine decorrente dalla notifica della comparsa di risposta doveva ritenersi di trenta giorni, *ex art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo*;

che, ai sensi dell'art. 6, primo e secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con la memoria di replica l'attore può, tra l'altro, depositare nuovi documenti in cancelleria ovvero formulare nuove richieste istruttorie (*cfr. art. 6, secondo comma, lett. d*);

che, in pendenza di tale termine di trenta giorni, parte convenuta notificava in data 30 aprile 2004 e depositava in data 7 maggio 2004 istanza per la fissazione dell'udienza di trattazione, ai sensi degli artt. 8, secondo comma, lett. *c*) e 9, terzo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pertanto con notifica perfezionatasi entro quindici giorni dalla propria costituzione in giudizio e con successivo deposito avvenuto entro dieci giorni dalla notifica;

che con nota notificata e depositata in data 10 maggio 2004, ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, parte attrice insisteva nelle conclusioni già rassegnate e formulava nuove richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova testimoniale sugli otto capitoli articolati nonché istanza di disposizione di consulenza tecnica d'ufficio sui due quesiti indicati);

che con istanza notificata in data 13 maggio 2004 e depositata in data 17 maggio 2004, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, parte convenuta eccepiva l'intervenuta decadenza di parte attrice dal potere di formulare ulteriori istanze istruttorie;

che con ulteriore memoria di replica depositata in data 28 maggio 2004 parte attrice evidenziava che l'istanza di decadenza spiegata da parte convenuta era del tutto irrituale poiché il legislatore espressamente prevedeva che essa avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva ritualmente disciplinata, rispetto al procedimento instaurato, vale a dire con le memorie conclusionali di cui all'art. 12, terzo comma, lett. *e*) del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; aggiungeva, in ogni caso, che — alla luce dell'interpretazione sistematica delle norme procedurali di cui al particolare procedimento innestato ed anche in ragione del soccorso ai principi che potevano desumersi dal codice di procedura civile, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma quarto, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella pendenza del termine per la notificazione e per il deposito della memoria di replica a cura dell'attore, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, nonostante la formulazione dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte del convenuto, ugualmente vi fossero le condizioni per richiedere nuovi mezzi istruttori; che, in subordine, la previsione di cui all'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui sancisce categoricamente la decadenza dalla formulazione di ulteriori richieste istruttorie e dal deposito di nuovi documenti, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, sarebbe stata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 24, 76, 77 e 111 Cost.;

Considerato che l'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, prevede espressamente la decadenza, a carico di tutte le parti, dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, senza prevedere alcuna salvezza;

che, peraltro, anche il primo comma dell'art. 10 citato limita il contenuto della nota che le parti possono depositare in cancelleria entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza alla sola definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito «già proposte», «esclusa ogni loro modifica» (dunque, prevedendo la sola facoltà di rinuncia, rispetto alle richieste già avanzate);

che, dunque, sul piano ermeneutico, la perentorietà della lettera della legge esclude che possano essere formulate nuove richieste istruttorie successivamente alla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, quand'anche sia ancora pendente il termine per la notifica ed il deposito della memoria di replica a cura dell'attore, ai sensi degli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

che nulla osta, in ragione della esplicita previsione di legge (*cfr. art. 10, secondo comma, ultima parte*), ad eccepire la decadenza dalla formulazione di nuove richieste effettuate dopo la notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza, con apposita memoria all'uopo notificata e depositata, avente tale unico scopo, nel rispetto del principio del contraddittorio;

che, per l'effetto, è necessario procedere all'esame della questione di legittimità costituzionale prospettata da parte attrice, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 111 Cost., dell'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui sancisce la decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, anche quando tale ultima istanza sia stata notificata da parte convenuta dopo la sua costituzione, nella pendenza del termine per il deposito, a cura di parte attrice, della memoria di replica di cui agli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo comma, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;

che, secondo il giudice relatore, la questione di legittimità costituzionale è rilevante in quanto gli attori si dolgono del fatto che le richieste istruttorie formulate (interrogatorio formale e prova testimoniale nonché istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile), entro il termine per il deposito della memoria di replica e dopo la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, trovavano la propria ragione giustificativa nella posizione difensiva assunta da parte convenuta nella comparsa di costituzione;

che, in ogni caso, l'art. 6, secondo comma, lett. *d*) del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, consente all'attore di depositare nuovi documenti in cancelleria ovvero di formulare nuove richieste istruttorie con la memoria di replica da notificare e depositare entro il termine di cui all'art. 4, secondo comma;

che, nel caso concreto, l'applicazione dell'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, imporrebbe di dichiarare la decadenza di parte attrice dalla formulazione delle richieste istruttorie contenute nella nota notificata e depositata in data 10 maggio 2004, a seguito dell'eccezione avanzata da parte convenuta con l'istanza notificata in data 13 maggio 2004 e depositata in data 17 maggio 2004;

che la questione di costituzionalità di tale norma, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata;

che, infatti, essa si appalesa irragionevole e contraddittoria, atteso che — attribuendo al convenuto la facoltà di utilizzare lo strumento processuale dell'istanza di fissazione dell'udienza senza alcuna limitazione — consente anche di ostacolare l'effettivo esercizio del diritto di difesa a danno dell'attore, per tale via riconoscendo gli il potere di provocare meccanismi preclusivi anticipati ed impeditivi del diritto di replica, con conseguente disparità di trattamento fra le parti e concessione di un *favor* non giustificato a vantaggio di uno dei contendenti, e ciò in palese violazione dell'art. 3 Cost.;

che la predetta norma implica, altresì, un'evidente violazione del diritto di difesa *ex art. 24, secondo comma, Cost.*, poiché offre la possibilità ad una delle parti di incidere sulle facoltà di allegazione ordinariamente riconosciute alla controparte, permettendo di stabilire in via unilaterale il *thema decidendum* ed il *thema probandum*, con arbitraria neutralizzazione del diritto di replica della controparte;

che un simile meccanismo è in netta antitesi con le regole processuali che governano il nuovo rito civile, di cui alla novella di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, con entrata in vigore dal 30 aprile 1995, che — pur avendo introdotto il principio di preclusione o di eventualità, già previsto, seppure secondo una struttura diversa, prima che intervenisse la riforma chiovendiana di cui alla legge 14 luglio 1950, n. 581 e successivamente reintrodotto per il rito del lavoro dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 — garantisce (e non può essere altrimenti, pena la violazione dell'art. 24 Cost.) la parità delle armi tra le parti, rendendo indefettibile ed intangibile la concessione dei termini perentori per le repliche prima che maturino le preclusioni assertorie ed istruttorie *ex artt. 183 e 184 c.p.c.*, nuova formulazione;

che l'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, viola ancora, il dettato di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., poiché attribuisce al convenuto la facoltà di anticipare il momento di maturazione delle singole preclusioni a carico dell'attore prima che questi abbia la possibilità di replicare a quanto affermato, eccepito ed argomentato in comparsa di costituzione e risposta, e ciò con palese alterazione della piena attuazione del contraddittorio, il cui corollario è giustappunto la parità delle armi tra le parti, in tal caso gravemente compromessa;

che, in ultimo, la norma eccede dalla delega di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost., poiché si discosta nettamente, nella definizione delle scadenze processuali, dalla disciplina del processo ordinario di cognizione;

che, invero, il senso della delega era quello di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti nelle liti in materia societaria, di intermediazione finanziaria e bancaria e creditizia, con la previsione della possibilità di operare la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali, non già di autorizzare il legislatore delegato ad affidare a una delle parti la definizione delle decadenze in rito, in pregiudizio di tutte le controparti;

che, non apprendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui preclude all'attore di notificare e depositare la memoria di replica *ex art. 6* entro il termine di cui all'art. 4, secondo comma, quando nel frattempo parte convenuta abbia notificato l'istanza di fissazione dell'udienza, in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza di tale preclusione, della limitazione del diritto di difesa, dell'integrità del contraddittorio, del suo corollario della parità fra le parti e dell'eccesso di delega, occorre procedere alla sospensione del giudizio e alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

che identica questione per gli stessi motivi si pone relativamente all'art. 10, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui esclude categoricamente che con le note da depositare entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza possano essere proposte nuove richieste istruttorie e nuove conclusioni di rito e di merito, usando all'uopo le locuzioni «già proposte» ed «esclusa ogni loro modifica», anche quando non sia ancora decorso il termine per la notificazione ed il deposito della memoria di replica a cura di parte attrice *ex artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo comma*, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

che nessun dubbio può correre sulla legittimazione del giudice relatore nel procedimento instaurato a sollevare la questione di legittimità costituzionale, essendo demandata a tale giudice e non al collegio decidente l'ammissione delle richieste istruttorie *ex art. 12, terzo comma*, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui, prima, vieta e, poi, sancisce la decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, anche quando tale ultima istanza sia stata notificata da parte convenuta dopo la sua costituzione, nella pendenza del termine per il deposito, a cura di parte attrice, della memoria di replica di cui agli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, per contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost.;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti;

Dispone, altresì, che tale ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Lamezia Terme, addì 30 giugno 2004

Il giudice: TRAPUZZANO

04C1261

N. 925

*Ordinanza del 30 luglio 2004 emessa dal T.a.r. del Lazio
sul ricorso proposto da Giardinetto Amiello ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri*

Impiego pubblico - Personale della Polizia penitenziaria - Passaggio di qualifica nel ruolo direttivo speciale - Disciplina - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto al personale corrispondente della Polizia di Stato - Violazione del principio di uguaglianza - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, artt. 24, 25, 26 e 28.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 905/04 proposto dai signori Giardinetto Amiello, Panatta Domenico, D'Avanzo Salvatore, Leo Antonio, Ricciardelli Antonio e Compagnone Oreste, rappresentati e difesi dall'avv. R. Mandolesi ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri; il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al passaggio di qualifica nel ruolo direttivo speciale del Corpo della polizia penitenziaria, sulla base dei criteri e con la decorrenza dei termini previsti per il passaggio di qualifica nel ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e per l'annullamento dell'indizione e della disciplina dei relativi concorsi, nonché di nomina dei ricorrenti e di ogni atto presupposto, antecedente e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26 aprile 2004, il consigliere G. De Michele e udito, altresì, l'avv. R. Mandolesi per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 19 gennaio 2004, si impugnano gli atti relativi al passaggio di qualifiche nel ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria, ovvero gli atti di indizione e disciplina dei relativi concorsi, nonché di nomina dei ricorrenti alla qualifica di vice commissario, con contestuale declaratoria del diritto dei medesimi ad essere promossi alla qualifica superiore.

Quanto sopra sulla base di censure non singolarmente formalizzate, ma sostanzialmente riferibili in modo univoco a violazione dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e del Consiglio superiore della Magistratura.

La predetta norma prevede in particolare — al primo comma, lettera *b*) — l'istituzione di un «ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria, con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato», con delega al Governo sia per la regolamentazione di tale carriera, sia in base alla disposizione, contenuta al secondo comma della medesima norma per l'istituzione di un ruolo direttivo speciale, riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori e soggetto, per quanto non specificamente previsto, alla medesima disciplina.

La prevista analoga regolamentazione del ruolo direttivo della Polizia penitenziaria, rispetto al corrispondente ruolo della Polizia di Stato, tuttavia, risulterebbe non sussistente in base al d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146, che attraverso una serie di disposizioni (artt. 22, commi 1 e 2, 24, 25 e 26) prevede un percorso di almeno quindici anni di effettivo servizio per il passaggio dalla qualifica iniziale (vice commissario) a quella più elevata (commissario coordinatore) del nuovo ruolo direttivo della polizia penitenziaria; due anni di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario penitenziario risultano poi — in particolare — necessari per la promozione a commissario. Quest'ultima disposizione, contenuta nell'art. 24 del medesimo d.lgs. n. 146/2000, deve ritenersi sul punto applicabile anche ai vice commissari pervenuti a tale qualifica, in sede di prima attuazione della nuova normativa, con le modalità previste dall'art. 28 del citato d.lgs. (che prevede la nomina a vice commissario, o direttamente a commissario, previo concorso per titoli ed esame — prova scritta e colloquio — riservato al personale in possesso di determinati differenti requisiti, sotto il profilo dell'anzianità di servizio e del titolo di studio posseduto, ovvero per un certo numero di posti disponibili previo concorso per soli titoli e colloquio, in presenza di ulteriori requisiti di servizio, più avanti meglio precisati).

Per la Polizia di Stato — in base alla legge delega 31 marzo 2000, n. 78 ed al d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 — lo sviluppo complessivo della carriera direttiva risulterebbe più favorevole, venendo ad articolarsi dal grado iniziale (vice commissario) al più elevato (vice questore aggiunto) in 11 anni e 6 mesi, mentre i vice commissari, al termine di un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di Polizia, accedono direttamente alla qualifica di commissari; ugualmente più favorevoli risulterebbero le disposizioni transitorie, dettate dall'art. 25 del d.lgs. n. 334/2000, che comportano immediato inquadramento dei vice commissari come commissari, al termine di un corso di formazione.

In tale contesto i ricorrenti — tutti inquadrati come vice commissari i polizia penitenziaria al termine dell'apposito corso, rivendicano l'inquadramento nella superiore qualifica di commissari, denunciando una disparità di trattamento rispetto ai colleghi della Polizia di Stato, in contrasto con l'equiordinazione prevista dal ricordato art. 12 della legge n. 266/1999.

L'amministrazione penitenziaria intimata, costituitasi in giudizio, sottolinea come il d.lgs. n. 146/2000 sia stato emanato tenendo conto della legge n. 395/1990 e del d.lgs. n. 443/1992, nonché del d.P.R. n. 82/1999 ed in genere delle norme sulla Polizia di Stato all'epoca vigenti.

Irrituale pertanto — secondo la citata amministrazione — sarebbe la pretesa dei ricorrenti di vedersi applicata una normativa, riguardante altro comparto di personale ed emanata successivamente, rispetto a quella concernente il settore di appartenenza dei medesimi (fattore, quest'ultimo, che escluderebbe anche l'obbligo del legislatore delegato di dettare una disciplina analoga).

Non sussisterebbe, inoltre, alcuna discriminazione *in peius* dei ricorrenti stessi, in quanto l'accesso alla qualifica iniziale di vice-commissario penitenziario sarebbe «di gran lunga più favorevole rispetto all'accesso in prima attuazione nel ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato»: nel caso di specie, infatti, la qualifica di vice commissario risulta acquisita previa selezione per titoli e colloquio, con successiva frequenza di un corso di formazione di 12 mesi senza esami finali; per il personale della Polizia di Stato, invece, il previsto inquadramento come commissari al termine del corso è riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori superiori, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, previo superamento di un concorso, che si basa non solo su titoli e colloquio, ma anche su una prova scritta.

Premesso quanto sopra, appare evidente che il ricorso postula, sostanzialmente, una questione di incostituzionalità, non potendo applicarsi alla Polizia penitenziaria disposizioni dettate per la Polizia di Stato e non sussistendo, quindi, alcuna possibilità di riconoscere la qualifica di commissario al termine del corso di formazione, finalizzato *ex lege* all'attribuzione di una qualifica inferiore a meno che non si ravvisi nella segnalata disparità di trattamento una violazione di precetti costituzionali, atti a giustificare un intervento anche additivo della suprema Corte.

Non si può concordare con l'amministrazione resistente, d'altra parte, circa l'assenza di una differenza — di segno negativo per i ricorrenti — nella progressione in carriera di coloro che vanno ad inserirsi nel nuovo ruolo direttivo della Polizia penitenziaria, rispetto al corrispondente personale della Polizia di Stato.

La medesima amministrazione, infatti, chiarisce che i ricorrenti sono pervenuti alla qualifica di vice commissari di Polizia penitenziaria con le modalità di cui all'art. 28, primo comma, lettera *b*) del d.lgs. n. 146/2000, ovvero previa «selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio».

La predetta modalità non è, in effetti, prevista per l'accesso — in sede di prima attuazione della nuova disciplina, di cui al d.lgs. n. 334/2000 — alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, richiedendosi per quest'ultimo anche il superamento di una prova scritta; la parziale semplificazione della corrispondente prova, richiesta al personale di Polizia penitenziaria, tuttavia, risulta compensata dalla maggiore professionalità acquisita, per essere ammessi alla selezione: si richiede infatti a tale fine appartenenza al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore superiore ed anzianità nel ruolo di almeno dieci anni, con l'ulteriore requisito di avere svolto senza demerito per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto (sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità); per gli ispettori superiori, in possesso del diploma di scuola media, si richiede per la medesima tipologia di accesso una anzianità di servizio effettivo di trenta anni, alla data di entrata in vigore della normativa di cui trattasi. Per la Polizia di Stato, al concorso di cui al più volte citato art. 25 del d.lgs. n. 334/2000 sono ammessi gli ispettori con dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero con tre anni di servizio maturato nella qualifica di ispettore superiore.

Debbono dunque riconoscersi sia l'assenza di un effettivo coordinamento, fra le normative di cui discute, sia una diversa e più sfavorevole progressione in carriera per coloro, che siano comunque stati ritenuti idonei alla nomina a vice commissari di Polizia penitenziaria, rispetto al corrispondente personale della Polizia di Stato: quest'ultimo infatti non deve attendere due anni per l'accesso alla qualifica superiore (cui accede direttamente, dopo avere superato con profitto un corso di formazione della durata di nove mesi) e può completare il proprio intero percorso professionale in 11 anni e sei mesi. Coloro che abbiano superato la selezione per vice commissari di Polizia penitenziaria, invece, sono pure chiamati a frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno, ma debbono comunque attendere di avere compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica per essere scrutinabili come commissari (*cfr.* artt. 24 e 28, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 146/2000, in rapporto all'art. 25, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 334/2000), con deteriori aspettative di carriera, non potendo raggiungere la qualifica apicale del ruolo di appartenenza, se non in un periodo più lungo di tre anni e sei mesi rispetto ai colleghi della Polizia di Stato (*cfr.* artt. 24, 25 e 26 del d.lgs. n. 146 cit., in rapporto agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 334 cit.).

Il collegio è ora chiamato a valutare se la situazione sopra sintetizzata sia, o meno, tale da configuare per il personale della Polizia penitenziaria una «carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato», secondo le indicazioni fornite al Governo in sede di delega, *ex art.* 12, comma 1, lettera *b*) della legge n. 266/1999.

Ad avviso del collegio stesso, detta analogia appare non sussistente, in base all'unica possibile *ratio* della disposizione sopra citata, che intende evidentemente riconoscere un parallelismo fra i ruoli in questione, entrambi implicanti funzioni di Polizia benché in diversi settori operativi.

Tale parallelismo avrebbe implicato che fossero desumibili dalle disposizioni, emanate dal legislatore delegato, i criteri delle scelte operate, là dove risultassero introdotte, come nella fattispecie, sensibili differenze nello sviluppo di carriera nei ruoli direttivi in questione: la delega non implicava infatti, necessariamente, identità di disciplina, ma non autorizzava differenze arbitrarie, scollegate da una oggettiva non corrispondenza di funzioni (*cfr.*, per il principio, Corte cost. 12 giugno 1991, n. 277).

Nella situazione in esame, tale logica non sembra ravvisabile, né sostenuta dalla stessa amministrazione resistente, che riconduce la diversità delle disposizioni, applicabili ai due comparti di personale, alla discrasia temporale fra le medesime, dovendosi fare riferimento — al fine di dettare omologo trattamento per la Polizia penitenziaria — alla disciplina della Polizia di Stato vigente alla data di emanazione della legge delega (e quindi alla legge n. 395/1990, al d.lgs. n. 443/1992 e d.P.R. n. 82/1999).

Il collegio non condivide tale prospettazione, tenuto conto della particolare scansione temporale della regolamentazione, dettata nel caso di specie.

Deve essere ricordato, infatti, che il Governo era stato investito in rapida successione di due deleghe: con legge 28 luglio 1999, n. 266, per il riordino di diverse carriere nell'apparato pubblico, ivi compresa quella della Polizia penitenziaria e con legge 31 marzo 2000, n. 78, per il riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forense dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Nel momento in cui — con d.lgs. n. 146 del 21 maggio 2000 — veniva data attuazione alla prima delega, la seconda risultava già conferita, in un contesto di riordino di ampie fasce di personale dello Stato, fra cui — per quanto qui interessa i due Corpi militari per i quali il più volte citato art. 12, legge n. 266/1999 richiedeva omogeneità di disciplina.

L'avere completato l'*iter* approvativo del predetto d.lgs. senza alcun problema di coordinamento fra le diverse discipline da emanare ha fatto sì che la Polizia penitenziaria abbia vista disattesa già il 5 ottobre 2000 (data di emanazione del d.lgs. n. 334 sulla Polizia di Stato) l'omogeneità di regolamentazione prevista dalla legge delega n. 266 del 28 luglio 1999, cui si era data attuazione solo cinque mesi prima (21 maggio 2000, data di emanazione del ricordato d.lgs. n. 146).

La questione che si pone al collegio è dunque, sostanzialmente, una questione di corretta e razionale attuazione della delega, in conformità alle intenzioni del legislatore nonché alle esigenze del settore, sottoposto a regolamentazione: una questione di costituzionalità che, come già in precedenza sottolineato, appare rilevante — con particolare riguardo alla disciplina transitoria, dettata dall'art. 28 del d.lgs. n. 146/2000, in correlazione al precedente art. 24 — e che il Collegio stesso ritiene non manifestamente infondata, in rapporto agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

Quanto sopra tenuto conto del recente indirizzo, che individua maggiori spazi di sindacabilità della norma sul piano della conformità ai precetti costituzionali, con riferimento non solo a vere e proprie forme di contraddittorietà logica, ma anche alla discrasia fra mezzi e fini perseguiti.

Detta sindacabilità, dunque, si evolve dalla individuazione di fattispecie di incostituzionalità, tradizionalmente ravvisate nella violazione del principio di razionalità desunto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, verso il riconoscimento di un più penetrante riscontro della suprema Corte in rapporto al principio ragionevolezza: un principio, quello appena indicato, che è riconducibile agli articoli 3 e 97 della Costituzione stessa, dovendo coniugarsi in base al combinato disposto di tali articoli imparzialità e non arbitrarietà della disciplina adottata (Corte cost. sentenza 12 giugno 1991, n. 277 cit.).

La *ratio legis* assunta come parametro di riscontro della norma, apre indubbiamente nuove prospettive di verifica della regolarità della produzione normativa, su una linea che induce a configurare un vero e proprio vizio di eccesso di potere legislativo, rapportato a quei parametri di corretto esercizio del potere che — pur trovando più ampia applicazione nell'ambito dell'attività amministrativa risultano in qualche misura estensibili alla produzione normativa di rango primario (là dove, appunto, sia possibile individuare uno sviamento dal fine perseguito, inteso come limite costituzionale della discrezionalità del legislatore sotto il profilo funzionale).

I parametri di costituzionalità sopra indicati trovano, indubbiamente, ampi margini di applicazione in rapporto al settore — in continua espansione — della normativa delegata, attraverso cui il Governo è chiamato a dare concreta applicazione a determinate linee-guida, dettate dal Parlamento, di modo che il rispetto della *ratio* della legge delega implica un immediato, concreto riscontro dell'indicato criterio di ragionevolezza.

La ricordata frequenza del sistema delle deleghe, attraverso cui sempre più largamente si affida al Governo una disciplina puntuale dei settori da regolamentare, induce a ricercare detta *ratio legis* non in modo atomistico, ma nello spirito di un rinvio dinamico (*cfr.* per il principio, in senso lato, Corte cost. 17 febbraio 1994, n. 40), affinché la nuova regolamentazione sia dettata in modo aggiornato e coerente, in base al quadro normativo esistente alla data della relativa emanazione.

Quando pertanto, con il ricordato art. 12 della legge delega n. 266/1999, il legislatore ha demandato al Governo la realizzazione di una corrispondenza di carriere, per i ruoli direttivi della Polizia penitenziaria e della Polizia di Stato, lo scopo da perseguire non poteva che essere quello di operare in modo coordinato la disciplina di entrambi i settori, posto che di entrambi tali settori — con la stessa legge n. 266/1999 con la immediatamente

successiva legge n. 78/2000 — si prevedeva il riordino, mentre risultava ancora in itinere la normativa delegata: sembra ragionevole ritenere, infatti, che la delega recepisce un criterio di equivalenza funzionale nella accezione dinamica di cui sopra e non costituisse — come vorrebbe l'amministrazione — mero richiamo alla disciplina pre vigente per uno dei due settori interessati (nel caso di specie quello della Polizia di Stato).

Tenuto conto delle argomentazioni esposte, appare difficile negare che la normativa, attualmente sottoposta all'esame del collegio, non sia satisfattiva delle finalità indicate nella legge delega n. 266/1999, con specifico riferimento all'art. 12, comma 1, lettera *b*), là dove, si richiede che il nuovo ruolo direttivo ordinario (alla cui disciplina è totalmente conformato il ruolo direttivo speciale) assicuri «una carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato».

Detta corrispondenza, nei punti già analiticamente esposti ovvero, per quanto riguarda sia le modalità di inquadramento dei vice commissari nella superiore qualifica di commissari, sia i successivi tempi di accesso alla qualifica apicale — non risulta in concreto assicurata, mentre era nelle facoltà del Governo, delegato ad effettuare il riordino dei ruoli sia della Polizia penitenziaria che della Polizia di Stato, operare il necessario coordinamento a livello di normazione delegata, affinché non si realizzasse nel medesimo periodo una ingiustificata disparità di trattamento fra categorie di personale, che il legislatore intendeva regolamentare in modo analogo (ovvero in termini tali, da non determinare inferiori aspettative di carriera in presenza di pari qualifiche nei due settori interessati, fatta salva — come già in precedenza accennato — la possibilità di introdurre meditate differenze di disciplina, ove documentatamente se ne ravvissassero le ragioni; in senso sostanzialmente conforme, per quanto riguarda l'attualità del parallelismo da assicurare a seguito delle leggi-delega nn. 266/1999 e 78/2000, benché per una diversa problematica, *cfr.* T.a.r. della Liguria, ordinanza n. 408 del 21 gennaio 2004).

Per le ragioni esposte, la regolamentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia penitenziaria, in quanto conformata a quella del ruolo direttivo ordinario della medesima, a sua volta sperequato rispetto a quello della Polizia di Stato, appare non conforme ai seguenti, già ricordati articoli della Costituzione:

articolo 3, sotto il profilo della ragionevolezza di norme, da cui scaturisce una oggettiva e non motivata disparità di trattamento tra categorie di personale di pari qualifica, per le quali il legislatore prevedeva analoghe prospettive di camera;

articolo 76, in considerazione della sostanziale *ratio legis* della delega conferita al Governo, nei termini dinamici in precedenza chiariti;

articolo 97, in quanto concorrente con l'articolo 3, per l'individuazione della ricordata accezione finalistica del principio di ragionevolezza, nonché in considerazione del tradizionale indirizzo, secondo cui il «buon andamento» non riguarda esclusivamente l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si estende alla disciplina del pubblico impiego, essendo «inevitabile che la disciplina del lavoro è sempre strumentale, mediamente o immediatamente, rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici, in cui si articola la pubblica amministrazione». Corte cost., sentenze nn. 124/68 e 68/1980).

Sotto i profili indicati il collegio stesso ritiene di dover attendere — per la soluzione della controversia in esame — il giudizio della suprema Corte, cui vengono rimesse le descritte questioni di costituzionalità, in ordine agli articoli 24, 25, 26 e 28 del d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146, con riferimento ai citati articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra illustrate, sospende il giudizio sul ricorso n. 905/2004 e — riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese — ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio in data 26 aprile 2004 e 7 giugno 2004.

Il Presidente: GUERRIERI

Il consigliere estensore: DE MICHELE

04C1262

N. 926

*Ordinanza del 30 luglio 2004 emessa dal T.a.r. del Lazio
sul ricorso proposto da Rinaldi Giuseppe ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri*

Impiego pubblico - Personale della Polizia penitenziaria - Passaggio di qualifica nel ruolo direttivo speciale - Disciplina - Ingustificato deteriore trattamento rispetto al personale corrispondente della Polizia di Stato - Violazione del principio di uguaglianza - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, artt. 24, 25, 26 e 28.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 906/2004 proposto dai signori Rinaldi Giuseppe, Salerno Francesco Domenico, Velluto Domenico, Campanella Calogero, Mazzotta Pasquale Fernando, Mereu Luciano, Uselli Salvo, Rossetti Giancarlo, Moscariello Francesco, Borreca Stefano, Alois Felice, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Paolo Emilio n. 34;

Contro la presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.; il ministro della giustizia, in persona del ministro p.t.; il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; rappresentati e difesi dall'Avvocatura, generale dello Stato e presso la medesima domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al passaggio di qualifiche nel ruolo direttivo speciale del Corpo della Polizia penitenziaria, sulla base degli stessi criteri e con decorrenza dei medesimi termini previsti per il passaggio di qualifiche nel ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato; e, conseguentemente, del loro diritto ad essere ammessi alla selezione per la nomina a vice commissari penitenziari in prova e, nel contempo, a poter frequentare il corso di formazione per conseguire la nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale (vice commissario); e per l'annullamento e/o disapplicazione *in parte qua* degli atti a ciò ostativi e, in particolare, delle leggi, dei decreti ministeriali e dei vari provvedimenti amministrativi di indizione e disciplina dei relativi concorsi ed, altresì, di nomina ed esclusione dei ricorrenti nonché degli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei loro diritti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 3 maggio 2004, il Referendario Antonella Mangia; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO E DIRITTO

1. — I ricorrenti rivendicano il diritto al passaggio di qualifiche nel ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria sulla base degli stessi criteri e con i medesimi termini previsti per il passaggio di qualifiche nel ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e, conseguentemente, il diritto ad essere ammessi alla selezione per la nomina a vice commissari penitenziari in prova e, nel contempo, a poter frequentare il corso di forma-

zione per conseguire la nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale (vice commissario), previo annullamento, occorrendo, degli atti a ciò ostativi e, in particolare, delle leggi, dei decreti ministeriali e dei vari provvedimenti amministrativi di indizione e disciplina dei relativi concorsi ed, altresì, di nomina ed esclusione dei ricorrenti.

Quanto sopra sulla base di censure non singolarmente formalizzate, ma sostanzialmente riferibili in modo univoco a violazione dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e del Consiglio superiore della magistratura.

La predetta norma prevede in particolare — al primo comma, lettera *b*) — l'istituzione di un «ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria, con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato» con delega al Governo sia per la regolamentazione di tale carriera, sia — in base alla disposizione, contenuta al secondo comma della medesima norma per l'istituzione di un ruolo direttivo speciale, riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori e soggetto, per quanto non specificamente previsto, alla medesima disciplina.

La prevista analoga regolamentazione del ruolo direttivo della Polizia penitenziaria, rispetto al corrispondente ruolo della Polizia di Stato, — tuttavia, risulterebbe non sussistente in base al d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146, che attraverso una serie di disposizioni (artt. 20, 21, 22, commi 1, 2 e 3, 24, 25 e 26) prevede un percorso di almeno quindici anni di effettivo servizio per il passaggio dalla qualifica iniziale (vice commissario) a quella più elevata (commissario coordinatore) del nuovo ruolo direttivo della Polizia penitenziaria.

La legge delega, inoltre, con l'art. 28, ha previsto che in sede di prima sua attuazione «alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede mediante *a*) concorso per titoli ed esame e mediante *b*) selezione consistente nella valutazione di titoli e di un successivo colloquio».

In particolare, per la copertura di un determinato numero di posti sono previste selezioni alle quali può partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, con una determinata anzianità di servizio, che varia a seconda del grado di istruzione posseduto.

Tale disciplina è stata attuata con il decreto ministeriale n. 236/2001 - Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di Polizia penitenziaria — adottato in data 6 aprile 2001 e, successivamente, con n. 3 provvedimenti assunti dal Capo del dipartimento in data 17-18-19 luglio 2001.

Per la Polizia di Stato — in base alla legge delega 31 marzo 2000, n. 78 ed al 5 ottobre 2000, n. 334 — lo sviluppo complessivo della carriera direttiva risulterebbe più favorevole, venendo ad articolarsi dal grado iniziale (vice commissario) al più elevato (vice questore aggiunto) in 11 anni e 6 mesi, mentre i vice commissari, al termine di un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di Polizia, accedono direttamente alla qualifica di commissari; ugualmente più favorevoli risulterebbero le disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, dettate dall'art. 25 del d.lgs. n. 334/2000, specie dal punto di vista dei requisiti prescritti.

In tale contesto i ricorrenti — tutti inquadrati con la qualifica di ispettore superiore — lamentano la violazione del principio di perequazione fra il personale appartenente ai ruoli direttivi speciali delle due forze di polizia, asserendo che quest'ultimo è stato, tra l'altro, imposto dal Parlamento con la legge delega n. 266 del 1999. In altri termini, denunciano una disparità di trattamento rispetto ai colleghi della Polizia di Stato, in contrasto con l'equiordinazione prevista dal ricordato art. 12 della legge in argomento.

Da ciò traggono la conclusione che il d.lgs. n. 146/2000 è da ritenersi incostituzionale, come anche i criteri e la decorrenza dei termini di progressione in carriera esplicitati nel dettaglio dal decreto ministeriale n. 236/2001 e dai provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Per quanto attiene, in particolare, alla loro posizione, evidenziano che il legittimo inquadramento dei loro colleghi, già vice commissari, nella superiore qualifica di commissario penitenziario libererebbe n. 35 posti di

«vice commissario penitenziario» che verrebbero da loro ricoperti, precisando di essere stati esclusi dalla prima selezione per la copertura di n. 45 posti di «vice commissario» unicamente perché non collocatisi utilmente in graduatoria.

Le amministrazioni intitmate, costitutesi in giudizio, sottolineano come il d.lgs. n. 146/2000 sia stato emanato tenendo conto della legge n. 395/1990, del d.lgs. n. 443/1992, nonché del d.P.R. n. 82/1999, ed in genere delle norme sulla Polizia di Stato all'epoca vigenti.

Irrituale pertanto — secondo le amministrazioni in giudizio — sarebbe la pretesa dei ricorrenti di vedersi applicata una normativa riguardante altro comparto di personale ed emanata successivamente rispetto a quella concernente il settore di appartenenza dei medesimi (fattore, quest'ultimo, che escluderebbe anche l'obbligo del legislatore delegato di dettare una disciplina analoga).

Non sussisterebbe, inoltre, alcuna discriminazione *in peius* dei ricorrenti stessi, in quanto l'accesso alla qualifica iniziale di vice-commissario penitenziario sarebbe «di gran lunga più favorevole rispetto all'accesso in prima attuazione nel ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato» (nel caso di specie, la qualifica di vice commissario risulta acquisita previa selezione per titoli e colloquio, con successiva frequenza di un corso di formazione di 12 mesi senza esami finali; per il personale della Polizia di Stato, invece, il previsto inquadramento come commissari al termine del corso è riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori superiori, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, previo superamento di un concorso, che si basa non solo su titoli e colloquio, ma anche su una prova scritta).

Da ultimo, le amministrazioni eccepiscono che i ricorrenti non sono portatori di un interesse giuridicamente tutelato da far valere attese le motivazioni ed il petitum della causa, in quanto non appartengono al ruolo direttivo del Corpo.

2. — Premesso quanto sopra, appare evidente che il ricorso postula, sostanzialmente, una questione di costituzionalità, non potendo applicarsi alla Polizia penitenziaria disposizioni dettate per la Polizia di Stato — e non sussistendo, quindi, alcuna possibilità di riconoscere la qualifica di commissario al termine del corso di formazione, finalizzato *ex lege* all'attribuzione di una qualifica inferiore — a meno che non si ravvisi nella segnalata disparità di trattamento una violazione di precetti costituzionali, atti a giustificare un intervento anche additivo della suprema Corte.

Non si può concordare con l'amministrazione resistente, d'altra parte, circa la carenza in capo ai ricorrenti di un interesse giuridicamente tutelato, atteso che è evidente il vantaggio che quest'ultimi riceverebbero qualora venisse meno la lamentata sperequazione dal punto di vista dell'avanzamento in carriera, specie ivi si consideri che l'inquadramento dei loro colleghi nei termini indicati nel ricorso renderebbe disponibili nuovi posti che gli stessi si troverebbero nella condizione di poter ricoprire.

In altri termini, l'interesse dei ricorrenti sussiste ed è diretto perché il venire meno delle disparità sussistenti con la Polizia di Stato e, quindi, la realizzazione dell'equiparazione richiesta determinerebbero un'immediato miglioramento della loro posizione giuridica, nella quale vanno ricondotte anche le possibilità di avanzamento in carriera.

3. — Ciò premesso, va preso atto che la modalità prevista dall'art. 1028 del decreto legislativo n. 146/2000 per l'accesso — in sede di prima attuazione — alla qualifica di vice commissario penitenziario non è, in effetti, prevista per l'accesso — sempre in fase di prima attuazione della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 334/2000 — alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, richiedendosi per quest'ultimo anche il superamento di una prova scritta.

La parziale semplificazione della corrispondente prova, richiesta al personale di Polizia penitenziaria, tuttavia, risulta compensata dalla maggiore professionalità necessaria per essere ammessi alla selezione. Si richiede, infatti, a tale fine l'appartenenza al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore superiore ed anzianità nel ruolo di almeno dieci anni, con l'ulteriore requisito di avere svolto senza demerito per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto (sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria

non inferiore alle cento unità). Per gli ispettori superiori, in possesso del diploma di scuola media, sì richiede per la medesima tipologia di accesso una anzianità di servizio effettivo di trenta anni, alla data di entrata in vigore della normativa di cui trattasi.

Per la Polizia di Stato, al concorso di cui al più volte citato art. 25 del d.lgs. n. 334/2000 sono ammessi gli ispettori con dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero con tre anni di servizio maturato nella qualifica di ispettore superiore.

Debbono dunque riconoscersi sia l'assenza di un effettivo coordinamento fra le normative di cui discute, sia una diversa e più sfavorevole progressione in carriera per coloro, che siano comunque stati ritenuti idonei alla nomina a vice commissari di polizia penitenziaria, rispetto al corrispondente personale della Polizia di Stato: quest'ultimo infatti non deve attendere due anni per l'accesso alla qualifica superiore (cui accede direttamente, dopo avere superato con profitto un corso di formazione della durata di nove mesi) e può completare il proprio intero percorso professionale in 11 anni e sei mesi. Coloro che abbiano superato la selezione per vice commissari di Polizia penitenziaria, invece, sono pure chiamati a frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno, ma debbono comunque attendere di avere compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica per essere scrutinabili come commissari (*cfr.* artt. 24 e 28, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 146/2000, in rapporto all'art. 25, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 334/2000), con deteriori aspettative di carriera, non potendo raggiungere la qualifica apicale del ruolo di appartenenza, se non in un periodo più lungo di tre anni e sei mesi rispetto ai colleghi della Polizia di Stato (*cfr.* artt. 24, 25 e 26 del d.lgs. n. 146 cit., in rapporto agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 334 cit.).

Il collegio è ora chiamato a valutare se la situazione sopra sintetizzata sia, o meno, tale da configuare per il Personale della polizia, penitenziaria una «carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato», secondo le indicazioni fornite al Governo in sede di delega, *ex art. 12, comma 1, lettera b)* della legge n. 266/1999.

Ad avviso del collegio stesso, detta analogia appare non sussistente, in base all'unica possibile *ratio* della disposizione sopra citata, che intende evidentemente riconoscere un parallelismo fra i ruoli in questione, entrambi implicanti funzioni di Polizia benché in diversi settori operativi.

Tale parallelismo avrebbe implicato che fossero desumibili dalle disposizioni, emanate dal legislatore delegato, i criteri delle scelte operate, là dove risultassero introdotte, come nella fattispecie, sensibili differenze nello sviluppo di carriera nei ruoli direttivi in questione: la delega non implicava infatti, necessariamente, identità di disciplina, ma non autorizzava differenze arbitrarie, scollegate da una oggettiva non corrispondenza di funzioni (*cfr.*, per il principio, Corte cost. 12 giugno 1991, n. 277).

Nella situazione in esame, tale logica non sembra ravvisabile, né sostenuta dalla stessa amministrazione resistente, che riconduce la diversità delle disposizioni, applicabili ai due compatti di personale, alla discrasia temporale fra le medesime, dovendosi fare riferimento — al fine di dettare omologo trattamento per la Polizia penitenziaria — alla disciplina della Polizia di Stato vigente alla data di emanazione della legge delega (e quindi alla legge n. 395/1990, al d.lgs. n. 443/1992 e al d.P.R. n. 82/1999).

Il collegio non condivide tale prospettazione, tenuto conto della particolare scansione temporale della disciplina, dettata nel caso di specie.

Deve essere ricordato, infatti, che il Governo era stato investito in rapida successione di due deleghe: con legge 28 luglio 1999, n. 266, per il riordino di diverse carriere nell'apparato pubblico, ivi compresa quella della Polizia penitenziaria e con legge 31 marzo 2000, n. 78, per il riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forense dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Nel momento in cui — con d.lgs. n. 146 del 21 maggio 2000 — veniva data attuazione alla prima delega, la seconda risultava già conferita, in un contesto di riordino di ampie fasce di personale dello Stato, fra cui per quanto qui interessa i due Corpi militari per i quali il più volte citato art. 12, legge n. 266/1999 richiedeva omogeneità di disciplina.

L'avere completato l'iter approvativo del predetto d.lgs. senza alcun problema di coordinamento fra le diverse discipline da emanare ha fatto sì che la Polizia penitenziaria abbia vista disattesa già il 5 ottobre 2000

(data di emanazione del d.lgs. n. 334 sulla Polizia di Stato) l'omogeneità di regolamentazione prevista dalla legge delega n. 266 del 28 luglio 1999, cui si era data attuazione solo cinque mesi prima (21 maggio 2000, data di emanazione del ricordato d.lgs. n. 146).

La questione che si pone al collegio è dunque, sostanzialmente, una questione di corretta e razionale attuazione della delega, in conformità alle intenzioni del legislatore nonché alle esigenze del settore, sottoposto a regolamentazione: una questione di costituzionalità che, come già in precedenza sottolineato, appare rilevante — con particolare riguardo alla disciplina transitoria, dettata dall'art. 28 del d.lgs. n. 146/2000, in correlazione al precedente art. 24 — e che il Collegio stesso ritiene non manifestamente infondata, in rapporto agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

Quanto sopra tenuto conto del recente indirizzo, che individua maggiori spazi di sindacabilità della norma sul piano della conformità ai precetti costituzionali, con riferimento non solo a vere e proprie forme di contraddittorietà logica, ma anche alla discrasia fra mezzi e fini perseguiti.

Detta sindacabilità, dunque, si evolve dalla individuazione di fattispecie di incostituzionalità, tradizionalmente ravvisate nella violazione del principio di razionalità desunto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, verso il riconoscimento di un più penetrante riscontro della suprema Corte in rapporto al principio ragionevolezza: un principio, quello appena indicato, che è riconducibile agli articoli 3 e 97 della Costituzione stessa, dovendo coniugarsi in base al combinato disposto di tali articoli imparzialità e non arbitrarietà della disciplina adottata (Corte cost., sentenza 12 giugno 1991, n. 277 cit.).

La *ratio legis* assunta come parametro di riscontro della norma, apre indubbiamente nuove prospettive di verifica della regolarità della produzione normativa, su una linea che induce a configurare un vero e proprio vizio di eccesso di potere legislativo, rapportato a quei parametri di corretto esercizio del potere che — pur trovando più ampia applicazione nell'ambito dell'attività amministrativa — risultano in qualche misura estensibili alla produzione normativa di rango primario (là dove, appunto, sia possibile individuare uno svilimento dal fine perseguito, inteso come limite costituzionale della discrezionalità del legislatore sotto il profilo funzionale).

I parametri di costituzionalità sopra indicati trovano, indubbiamente, ampi margini di applicazione in rapporto al settore — in continua espansione — della normativa delegata, attraverso cui il Governo è chiamato a dare concreta applicazione a determinate linee-guida, dettate dal Parlamento, di modo che il rispetto della *ratio* della legge delega implica un immediato concreto riscontro dell'indicato criterio di ragionevolezza.

La ricordata frequenza del sistema delle deleghe, attraverso cui sempre più largamente si affida al Governo una disciplina puntuale dei settori da regolamentare, induce a ricercare detta *ratio legis* non in modo atomistico, ma nello spirito di un rinvio dinamico (*cfr.* per il principio, in senso lato, Corte cost. 17 febbraio 1994, n. 40), affinché la nuova regolamentazione sia dettata in modo aggiornato e coerente, in base al quadro normativo esistente alla data della relativa emanazione.

Quando pertanto, con il ricordato art. 12 della legge delega n. 266/1999, il legislatore ha demandato al Governo la realizzazione di una corrispondenza di carriere, per i ruoli direttivi della Polizia penitenziaria e della Polizia di Stato, lo scopo da perseguire non poteva che essere quello di operare in modo coordinato la disciplina di entrambi i settori, posto che di entrambi tali settori con la stessa legge n. 266/1999 e con la immediatamente successiva legge n. 78/2000 — prevedeva il riordino, mentre risultava ancora in itinere la normativa delegata: sembra ragionevole ritenere, infatti, che la delega recepisce un criterio di equivalenza funzionale nella accezione dinamica di cui sopra e non costituisse — come vorrebbe l'amministrazione — mero richiamo alla disciplina previgente per uno dei due settori interessati (nel caso di specie quello della Polizia di Stato).

Tenuto conto delle argomentazioni esposte, appare difficile negare che la normativa, attualmente sottoposta all'esame del collegio, sia satisfattiva delle finalità indicate nella legge delega n. 266/1999 con specifico riferimento all'art. 12, comma 1, lettera *b*), là dove si richiede che il nuovo ruolo direttivo ordinario (alla cui disciplina è totalmente conformato il ruolo direttivo speciale) assicuri «una carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato».

Detta corrispondenza, nei punti già analiticamente esposti — ovvero, per quanto riguarda sia le modalità di inquadramento dei vice commissari nella superiore qualifica di commissari, sia i successivi tempi di accesso alla qualifica apicale — non risulta in concreto assicurata, mentre era nelle facoltà del Governo, delegato ad effettuare il riordino dei ruoli sia della Polizia penitenziaria che della Polizia di Stato, operare il necessario coordinamento a livello di normazione delegata, affinché non si realizzasse nel medesimo periodo una ingiustificata disparità di trattamento fra categorie di personale, che il legislatore intendeva regolamentare in modo analogo, ovvero in termini tali da non giustificare inferiori aspettative di carriera in presenza di pari qualifiche nei due settori interessati, fatta salva — come già in precedenza accennato la possibilità di introdurre meditate differenze di disciplina in presenza di valide e documentate ragioni (in senso sostanzialmente conforme, per quanto riguarda l'attualità del parallelismo da assicurare a seguito delle leggi-delega nn. 266/1999 e 78/2000, benché per una diversa problematica, *cfr.* della Liguria, ordinanza n. 408 del 21 gennaio 2004).

4. — Per le ragioni esposte, la regolamentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia penitenziaria, in quanto conformata a quella del ruolo direttivo ordinario della medesima, a sua volta sperequato rispetto a quello della Polizia di Stato, appare non conforme ai seguenti, già ricordati articoli della Costituzione:

articolo 3, sotto il profilo della ragionevolezza di norme, da cui scaturisce una oggettiva e non motivata disparità di trattamento tra categorie di personale di pari qualifica, per le quali il legislatore prevedeva analoghe prospettive di carriera;

articolo 76, in considerazione della sostanziale *ratio legis* della delega conferita al Governo, nei termini dinamici in precedenza chiariti;

articolo 97, in quanto concorrente con l'articolo 3, per l'individuazione della ricordata accezione finalistica del principio di ragionevolezza, nonché in considerazione del tradizionale indirizzo, secondo cui il «buon andamento» non riguarda esclusivamente l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si estende alla disciplina del pubblico impiego, essendo innegabile che la disciplina del lavoro è sempre strumentale, mediamente o immediatamente, rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici, in cui si articola la pubblica amministrazione» Corte cost., sentenze nn. 124/1968 e 68/1980).

Sotto i profili indicati il collegio stesso ritiene di dover attendere — per la soluzione della controversia in esame il giudizio della suprema Corte, cui vengono rimesse le descritte questioni di costituzionalità, in ordine agli articoli 24, 25, 26 e 28 del d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146, con riferimento ai citati articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra illustrate, sospende il giudizio sul ricorso n. 906/2004 e — riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese — ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio in data 3 maggio 2004 e 7 giugno 2004.

Il Presidente: GUERRIERI

Il referendario estensore: MANGIA

04C1263

N. 927

*Ordinanza del 9 luglio 2004 emessa dal Giudice di pace di S. Giovanni in Persiceto
nel procedimento civile vertente tra S.r.l. 100 Ascensori contro comune di S. Giovanni in Persiceto*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo per il proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato, di comunicare i dati personali e della patente di quest'ultimo - Violazione del principio di egualanza - Introduzione di sanzione fondata su responsabilità oggettiva - Contrasto con i principi della responsabilità personale e della responsabilità colpevole.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3; cod. pen., art. 42, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa *ex art. 204-bis*, legge 1º agosto 2003, n. 214, iscritta al 67/2004 R.G. e promossa con ricorso in opposizione dalla S.r.l. 100 Ascensori, rappresentata e difesa dall'avv. Ivo Bonasoni contro il comune di S. Giovanni in Persiceto — in persona del sindaco *pro tempore* — avverso verbale di contestazione notificato il 19 marzo 2004 dalla Polizia municipale di S. Giovanni in P. per violazione dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. con il quale, in applicazione all'art. 180, comma 8 del c.d.s., veniva inflitta alla ricorrente la sanzione pecunaria di 343,35;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 giugno 2004 ha emesso la seguente ordinanza.

Esaminato il ricorso *ex art. 204-bis* d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, con il quale l'opponente ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, secondo comma ultima parte per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione questo giudice dichiara detta eccezione non manifestamente infondata in quanto ritiene sussista un ragionevole dubbio in merito alla legittimità costituzionale della norma impugnata.

È da ritenersi infatti che il secondo comma dell'art. 126-bis c.d.s. violi il principio di egualanza stabilito dall'art. 3 della Costituzione poiché, a differenza di quanto previsto da altre norme, siano esse amministrative o penali, punisce a titolo di responsabilità oggettiva il proprietario del veicolo anche quando nel comportamento di quest'ultimo non possa ravvisarsi né l'imprudenza né la negligenza elementi che, altrimenti, integrerebbero il reato di omissione.

Va osservato inoltre che, nella fattispecie in questione, il ricorrente è una persona giuridica e che l'art. 3 della legge n. 689/1981, in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione, stabilisce sia il principio della responsabilità personale sia il principio che la sanzione può applicarsi solo se la violazione sia stata commessa con coscienza e volontà, condizione di punibilità, quest'ultima, contemplata anche dal primo comma, art. 42 c.p.

Concludendo, ed alla luce delle considerazioni svolte, è da ritenersi che legislatore, allorché ha introdotto la norma impugnata, oltre ad aver proceduto all'inversione dell'onere della prova che, in via generale, grava sulla parte che è provvista del potere di punire, non abbia tenuto conto dei surrichiamati principi incorrendo così nella violazione del primo comma, sia dell'art. 3 sia dell'art. 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione del primo comma sia dell'art. 3 sia dell'art. 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, secondo comma nella parte in cui obbliga il proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del conducente, a comunicare i dati personali e della patente di quest'ultimo all'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento della violazione.

Pertanto, sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, ordina altresì che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

S. Giovanni in Persiceto, addì 9 luglio 2004

Il giudice di pace: GUZZARDI

04C1264

N. 928

Ordinanza del 12 luglio 2004 emessa dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Gubert Arianna contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Borgo Valsugana

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa per la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del rapporto di lavoro con quello dell'anno.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 107/04, depositato il 26 febbraio 2004 dalla signora Gubert Arianna, difesa dal rag. Pasquazzo Pier Fabio, nella sua qualità di funzionario di Trentino CAF Imprese S.r.l. presso Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento avverso avviso irrogazione sanzioni n. R45LS0200037/03 notificato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Borgo Valsugana, resistente nel giudizio.

FATTO E DIRITTO

In data 4 settembre 2003 la Guardia di Finanza - Comando Brigata di Fiera di Primiero effettuava un controllo della posizione fiscale relativamente all'anno 2003, presso la ditta individuale Gubert Arianna titolare della licenza di ristorante bar denominato «Malga Crel».

In occasione di tale controllo la stessa identificava una persona — Loss Daniela — presente presso l'esercizio intenta a svolgere attività lavorativa.

Dal riscontro del libro matricola e dal registro presenze tale lavoratrice Loss risultava iscritta al n. 17 a far data dal 1^o luglio 2003 mentre la data di cessazione del rapporto di lavoro risultava annotata il giorno 31 agosto 2003.

L'Agenzia delle entrate, Ufficio di Borgo Valsugana, notificava alla signora Gubert Arianna un avviso di irrogazione sanzioni contenente l'intimazione a pagare la somma di euro 17.537,14 prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per aver impiegato lavoratori dipendenti, nella specie la signora Loss Daniela, non risultante da scrittura o da altra documentazione obbligatoria.

Considerato che tale disposizione normativa prevede, nel caso di occupazione di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili, l'irrogazione di una «... sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, per ciascun lavoratore irregolare, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso fra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione», per il periodo decorrente dal 1^o gennaio 2003 al 4 settembre 2003 (data di contestazione della violazione) veniva a determinarsi la sanzione di euro 17.537,14 (minimo edittale).

Nel ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Trento la ricorrente evidenzia che la dipendente Loss Daniela era stata regolarmente assunta dal giorno 1^o luglio ed era stata licenziata a fine agosto constatato il calo della clientela.

La collaborazione della signora Loss Daniela si è resa necessaria dalle ore 11 alle ore 15 dei primi giorni di settembre, allo scopo di far fronte alle esigenze impreviste del locale bar.

La ricorrente producendo la comunicazione di apertura della attività «Malga Crel» al comune di Siror (in ottemperanza al dettato della legge provinciale in materia) per il periodo 1^o giugno/30 settembre di ogni anno, documenta come l'esercizio sia stato chiuso dal primo gennaio al 30 maggio.

La ricorrente producendo l'attestato di frequenza all'anno scolastico 2002-2003 e il conseguimento della maturità da parte della dipendente Loss Daniela, documenta l'impossibilità per la stessa di prestare lavoro presso la «Malga Crel» dal giorno 1º gennaio.

La ricorrente Gubert prospetta la manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 12/2002 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto la norma prevede una sanzione che viene parametrata al costo del lavoro teorico che l'impresa avrebbe sostenuto se la dipendente fosse stata sempre occupata illegittimamente dal primo giorno dell'anno e non al costo del lavoro — irregolare — effettivamente sostenuto per quella lavoratrice fra l'inizio dell'anno e il momento della constatazione.

L'eccezione non è manifestamente infondata.

Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 73 del 2002 sembra porsi in contrasto con:

1. — L'art. 3 della Costituzione nella parte in cui:

a) viola il principio di proporzionalità fra sanzione e condotta antigiuridica.

Considerare il *dies a quo* per quantificare la sanzione a data fissa il primo giorno dell'anno comporta che l'ammontare della sanzione da irrogare dipende dal giorno in cui viene constatata l'attività lavorativa irregolare (sommersa);

b) viola il principio di uguaglianza trattando situazioni, diverse allo stesso modo.

Si pensi al caso di chi abbia impiegato un lavoratore per oltre un anno e la violazione sia stata constatata il giorno 2 gennaio dell'anno successivo e chi invece abbia impiegato un lavoratore irregolare per solo 2 giorni e sia stato scoperto.

c) viola il principio di ugualianza trattando in modo uguale situazioni diverse.

Si pensi a chi abbia impiegato il lavoratore in modo irregolare dal 1º gennaio e chi dal 1º settembre e siano stati «scoperti» entrambi il giorno 4 settembre.

2. — L'art. 24 della Costituzione nella parte in cui:

a) stabilisce una presunzione assoluta e non ammette alcuna prova dell'effettività del lavoro irregolare, neppure in sede giudiziale.

Appare assolutamente ingiusto ed irrazionale non permettere alcuna dimostrazione (come è avvenuto con documentazione prodotta agli atti, nel caso di specie) volta alla determinazione della sanzione proporzionata.

Si osserva, inoltre, come il prevedere una sanzione che viene calcolata anche per i giorni di lavoro prestato legittimamente e con regolare assunzione di ogni incombente di legge a carico del datore di lavoro, appaia profondamente ingiusto e, paradossalmente, darebbe luogo al «rimborso» di quanto effettivamente versato dal datore di lavoro per il periodo regolare.

Non è possibile pensare che egli debba pagare due volte per lo stesso periodo: una per l'assunzione regolare e la seconda perché una norma dello Stato ritiene che il lavoratore regolare fosse da presumere irregolare!

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss., legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio n. 12, convertito nella legge 22 aprile 2002, n. 73, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Trento, addì 1º luglio 2004

Il Presidente: ERLICHER

Il relatore: MOTTES

04C1265

N. 929

*Ordinanza del 24 agosto 2004 emessa dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Giordano Rosa Carla contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Contributi versati nell'assicurazione facoltativa - Rivalutazione - Decorrenza solo dal 1^o gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici, anche in relazione alle situazioni giuridiche, attinenti agli arretrati pensionistici alla data di entrata in vigore della legge, non consolidate in senso negativo per l'assicurato - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 69, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, comma secondo.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Giordano Rosa Carla, eletivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Rinaldi, che la difende unitamente all'avvocato Gian Franco Collidà, giusta delega in atti, ricorrente;

Contro INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, eletivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sgroi, Fabio Fonzo, giusta delega in atti, controricorrente; avverso la sentenza n. 100/01 della Corte d'appello di Torino, depositata il 22 marzo 2001 - R.G.N. 1353/2000;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2004 dal consigliere dott. Saverio Toffoli;

Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore generale dott. De Augustinis che ha concluso, per il rigetto del ricorso.

F A T T O

Rosa Carla Giordano, con ricorso depositato il 20 luglio 1998, chiedeva al Pretore di Cuneo la condanna dell'INPS ad adeguare l'importo nominale dei contributi da lei versati presso l'assicurazione facoltativa di vecchiaia e a corrisponderle le conseguenti maggiori somme sui ratei della rendita di cui fruiva dal marzo 1995.

Il giudice unico del Tribunale di Cuneo con sentenza pronunciata il 26 ottobre 1999 e depositata il 28 ottobre 1999, accoglieva il ricorso e condannava quindi l'INPS ad adeguare l'importo nominale dei contributi e a corrispondere alla Giordano le maggiori somme dovute.

La sentenza era appellata dall'INPS, che ne chiedeva l'integrale riforma.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza pronunciata il 13 febbraio 2001 e depositata il 22 marzo 2001, accoglieva parzialmente l'impugnazione.

Preliminariamente riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata sulla base del rilievo che l'INPS in primo grado aveva riconosciuto di dovere adeguare i contributi e aveva unicamente contestato la debenza, sulle differenze dei ratei arretrati, della rivalutazione monetaria. Al riguardo la corte di merito dava rilievo al fatto che l'Inps, pur avendo sostenuto di avere già eseguito l'aggiornamento dei contributi, aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda e che, mentre chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, le difese svolte dall'Inps nel ricorso in appello non configuravano delle eccezioni nuove, inam-

missibili *ex art. 437 c.p.c.*, ma si risolvevano in una attività difensiva consentita anche in appello. Nel merito accoglieva parzialmente l'impugnazione. Infatti, rilevato che, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1989, non sussisteva più un vuoto normativo preclusivo dell'adeguamento dei contributi e delle pensioni, come sostenuto dall'Inps, in quanto l'adeguamento dei contributi in questione era stato disciplinato dall'art. 29, comma 3, della legge n. 388/2000, limitava il conseguente adeguamento della pensione al periodo decorrente dal 1^o gennaio 2001, sulla base dell'espressa previsione in tal senso della disposizione citata.

Contro questa sentenza la Giordano ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Inps ha resitato con controricorso.

Il primo motivo denuncia violazione dell'*art. 437 c.p.c.* Si deduce che l'Inps in primo grado si era limitato a sostenere che l'adeguamento richiesto era già stato effettuato e a chiedere il rigetto della domanda e che quindi dovevano essere qualificate come eccezioni nuove, non ammissibili in appello, le difese svolte dall'istituto nel giudizio di impugnazione.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'*art. 29, terzo comma, legge 4 aprile 1952, n. 218*, anche alla luce dell'*art. 69, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito aveva ritenuto che non si poteva procedere all'adeguamento richiesto prima dell'entrata in vigore della legge n. 388/2000: in realtà l'Inps avrebbe dovuto disporre l'adeguamento nominale dei contributi riferendosi a un criterio di calcolo desumibile dal sistema previdenziale, e, in concreto a quello basato sui coefficienti di cui all'*art. 3 legge n. 297/1982*, di generale applicazione per la rivalutazione di retribuzioni e redditi ai fini della liquidazione delle pensioni e recepito anche dal citato art. 69 legge n. 388/2000.

Il terzo motivo denuncia violazione dell'*art. 69, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Si sostiene che il giudice di merito non avrebbe dovuto escludere la maturazione di incrementi pensionistici prima della data indicata da detta disposizione. La relativa tesi è illogica e comunque non conforme al dettato costituzionale. Tale limitazione temporale determina un ingiusto arricchimento per l'ente erogatore e una limitazione del corrispettivo dovuto all'assicurato per il sacrificio sopportato con il versamento dei contributi, oltre che una discriminazione tra titolari di rendite anteriori o posteriori al gennaio 2001.

D I R I T T O

1. — Ritiene questa Corte che, in concreto, la questione processuale posta dal primo motivo, non sia idonea a comportare la definizione del giudizio (attesa l'effettiva natura delle questioni proposte al giudice di appello, che hanno comportato la parziale riforma della sentenza di primo grado, peraltro in applicazione di uno *ius superveniens*).

Con riferimento alle questioni poste dal secondo e dal terzo motivo si ritiene rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'*art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000*.

È opportuno ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza 21 marzo 1989, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 29, terzo comma, della citata legge n. 218/1952*, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi.

Detta Corte, a fondamento di tale pronuncia, osservava che, quando venne istituita, con il decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti, i limiti di applicazione dell'assicurazione stessa (dalla quale erano esclusi i lavoratori con redditi eccedenti determinati livelli e la totalità dei lavoratori autonomi) indussero il legislatore a conservare l'assicurazione facoltativa, già costituente l'unica forma assicurativa. Sottolineava la Corte costituzionale che anche l'assicurazione facoltativa era ispirata a fini di previdenza, perché svolgeva la funzione di assicurare una pensione mediante versamenti volontari a lavoratori non compresi nell'obbligo di assicurazione e anch'essi appartenenti alle categorie meno abbienti, e di consentire ai lavoratori soggetti all'obbligo di aumentare la propria pensione. Osservava che la funzione previdenziale si era mantenuta anche in seguito e in particolare all'atto dell'emanazione della disposizione allora impugnata.

Quest'ultima (art. 29 legge n. 218/1952) aveva considerato il fenomeno della svalutazione monetaria fino alla data della sua entrata in vigore (anche se aveva limitato la disposta rivalutazione, secondo dati parametri, ai contributi versati nell'assicurazione facoltativa a tutto l'anno 1947). Ad avviso della Corte costituzionale, proprio la mancata considerazione anche per il futuro del fenomeno della svalutazione, già in atto nell'ambito di un sistema correlante le prestazioni all'importo dei contributi (tanto più in una normativa che di tale fenomeno si dava carico per il passato), e la conseguente mancata adozione di un congegno di rivalutazione per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge stessa, inficiavano la norma impugnata di irragionevolezza. Infatti, «avuto riguardo al fine previdenziale perseguito dall'assicurazione facoltativa (omogeneo, del resto, rispetto a quello perseguito dalla assicurazione obbligatoria), l'omissione oggetto di censura rende la norma stessa non rispondente al fine medesimo sotto il profilo dell'effettività, in esso naturalmente implicito ed attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente».

Il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia, a seguito della pronuncia adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141 del 1989, solo con l'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 288, il quale, con riferimento al passato, ha previsto che i contributi versati all'assicurazione facoltativa in questione a partire dal 1^o gennaio 1952 e fino al 31 dicembre 2000 (e similmente i contributi versati a titolo di «mutualità pensione» di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 389) «sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini delle retribuzioni pensionabili, di cui all'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1^o gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici». Analoga peraltro è la disciplina prevista per il futuro — eccettuata, naturalmente, la limitazione di decorrenza degli aumenti pensionistici —, in quanto è stabilita dal 1^o gennaio 2001 la rivalutazione annuale dei contributi con le stesse modalità.

Il chiaro tenore della complessiva disposizione dell'art. 69, comma 5, di cui la prima parte è rivolta a porre rimedio per il passato alla mancata previsione della rivalutazione dei contributi e la seconda a fissare una nuova disciplina per il futuro, impone di ritenere che legislatore, con una norma retroattiva, abbia esaurientemente disciplinato anche per il passato la rivalutazione dei contributi versati all'assicurazione facoltativa e i relativi effetti, espressamente limitando alle rate pensionistiche maturate a partire dal gennaio 2001 l'incidenza della prevista rivalutazione dei contributi.

La pronuncia del giudice di appello appare quindi esattamente fondata sull'assetto normativo conseguente all'entrata in vigore dell'art. 69, comma 5, legge n. 388/2000.

2. — Deve verificarsi però, nei limiti del sindacato deliberativo affidato al giudice remittente, se detta disposizione possa ritenersi conforme a Costituzione proprio nella parte in cui ha escluso ogni incidenza della rivalutazione dei contributi sui trattamenti pensionistici in godimento con decorrenza anteriore al gennaio 2001.

In realtà tale questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost.

Con il tipo di pronuncia adottato con la sentenza n. 141/1989, caratterizzato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di un'omissione legislativa, senza la precisa indicazione del contenuto della norma che avrebbe dovuto essere posta dal legislatore, la Corte costituzionale intende lasciare al legislatore l'introduzione e la disciplina in via di normativa astratta del meccanismo idoneo ad assicurare il diritto costituzionalmente protetto, e il legislatore può provvedervi anche con norme retroattive, ma contemporaneamente la Corte «sommunistra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto» (Corte costituzionale, sentenze n. 193 del 1991 e n. 74 del 1996; *cfr.* anche, per l'individuazione in via di analogia di un criterio per dare attuazione a Corte cost. n. 497/1988, *ex plurimis*, Cass. 18 giugno 1992 n. 7505, 11 agosto 1993 n. 8615 e 5 gennaio 1995 n. 145).

Il legislatore quindi opportunamente ha provveduto a delineare il preciso meccanismo di rivalutazione dei contributi versati alla previdenza facoltativa e giustificatamente ne ha previsto la retroattività.

Quanto alla decorrenza dei conseguenti incrementi pensionistici solo dal gennaio 2001 deve però rilevarsi che la dichiarazione da parte della Corte costituzionale dell'illegittimità costituzionale dell'art. 29, terzo comma, della legge n. 218/1952 nella parte in cui non prevedeva, per il futuro, un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati, ha inteso ovviamente tutelare in concreto la possibilità degli assicurati di perce-

pire una pensione correlata all'effettivo valore dei contributi via via versati. E, del resto, per effetto di tale pronuncia si era determinato un assetto normativo che già comportava una possibilità di riconoscimento in giudizio di un diritto a un computo in qualche maniera rivalutato dei contributi e a conseguenti integrazioni pensionistiche.

Pertanto l'esclusione della possibile rilevanza per i periodi pregressi della rivalutazione dei contributi ai fini della misura della pensione appare presentare vizi di legittimità costituzionale analoghi a quelli già ritenuti sussistenti dalla Corte costituzionale in relazione alla normativa che non prevedeva un meccanismo di rivalutazione dei contributi. In particolare, è contraddetta la finalità previdenziale della assicurazione facoltativa, e ciò determina l'irragionevolezza della normativa, rilevante in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. È ravvisabile anche una violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., apparente riconducibili alla disciplina costituzionale in materia di previdenza anche le forme di previdenza facoltativa previste e disciplinate dal legislatore per il conseguimento delle stesse finalità della previdenza obbligatoria e al fine di un completamento della disciplina medesima (come appare implicito anche nelle considerazioni di Corte cost. n. 141 del 1989, in cui non è espressamente valorizzato anche l'art. 38 Cost., poiché esso non era stato invocato dal giudice remittente, che aveva richiamato, oltre all'art. 3, l'art. 47 sulla tutela del risparmio).

Tali vizi di irragionevolezza e di contrasto con l'art. 38 Cost. appaiono aggravati dal fatto che vengono esclusi diritti già riconosciuti dalla legge, nella portata conseguente a Corte cost. n. 141/1989.

Peraltro, poiché la prospettata illegittimità costituzionale della mancata estensione retroattiva dell'incidenza della rivalutazione dei contributi versati è correlata al fatto che in questa maniera viene negata l'attuazione di diritti che hanno radice già nel precedente assetto normativo, quello che il legislatore doveva salvaguardare erano le situazioni giuridiche che non fossero consolidate in senso negativo per gli assicurati, per l'operare della prescrizione, della cosa giudicata o di altre ragioni.

3. — Pertanto si ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui, in relazione alla disposta rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, ha previsto la decorrenza solo dal 1^o gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici, anche in relazione alle situazioni giuridiche, attinenti agli arretrati pensionistici, che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano consolidate in senso negativo per l'assicurato.

È insita nell'esposto svolgimento della presente vicenda giudiziaria la rilevanza di detta questione di costituzionalità. Si sottolinea comunque che è stato definitivamente accertato nel giudizio di merito che l'attuale ricorrente ha versato contributi all'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (art. 85 e segg.) anche in periodi successivi all'entrata in vigore dell'art. 29, terzo comma della legge 4 aprile 1952 n. 218, ed è dal marzo 1995 titolare di rendita maturata nell'ambito di tale assicurazione. D'altra parte, circa gli arretrati pensionistici ancora *sub iudice* non sono in questione la maturazione della prescrizione o altre ragioni di consolidamento in senso negativo per la ricorrente della situazione giuridica attinente a tali arretrati.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui, in relazione alla disposta rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, ha previsto la decorrenza solo dal 1^o gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici, anche in relazione alle situazioni giuridiche, attinenti agli arretrati pensionistici, che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano consolidate in senso negativo per l'assicurato; sospende il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma il 21 maggio 2004.

Il Presidente: MERCURIO

04C1266

N. 930

Ordinanza del 13 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 gennaio 2004) emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento di liquidazione dei compensi spettanti al C.T.U. Friani Francesca

Ordinamento giudiziario - Patrocinio a spese dello Stato - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte - Riduzione a metà per i processi civili ed amministrativi - Irragionevole disparità di trattamento .

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di liquidazione ex art. 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d'ora in avanti T.U., nella causa civile di questo Tribunale iscritta a ruolo il 19 gennaio 2001 al n. 271 del Ruolo affari civili contenziosi dell'anno 2001, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da Rovai Renato, elettivamente domiciliato in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Andrea Brini, contro Ramerini Osanna, elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Andrea Conte, con l'intervento del pubblico ministero in sede.

Nel corso del presente giudizio è stata ammessa c.t.u. medico-legale sulla persona delle parti, a tale scopo nominando la dott.ssa Francesca Friani, la quale prestava giuramento in data 23 settembre 2002.

Espletata la c.t.u. e depositata la relazione peritale, con atto depositato il 18 gennaio 2003 la dott.ssa Friani presentava richiesta di liquidazione degli onorari.

Con decreto 20 gennaio 2003 il giudice istruttore provvedeva alla liquidazione della somma di euro 580,48, oltre accessori come per legge se dovuti, ponendo in via provvisoria la suddetta somma a carico solidale delle parti.

Con istanza depositata in data 29 ottobre 2003 la difesa di Ramerini Osanna richiedeva di modificare il suddetto decreto 20 gennaio 2003 del giudice istruttore con cui, nel procedere alla liquidazione di notula depositata dal nominato c.t.u., poneva gli onorari di c.t.u. a carico solidale delle parti e di disporre che le spese di c.t.u. medica venissero poste esclusivamente a carico della controparte ricorrente Rovai Renato.

Il giudice istruttore, con suo provvedimento 10 novembre 2003, revocava il precedente proprio decreto 20 gennaio 2003, dichiarava allo stato non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione degli onorari al c.t.u. e ne rinviava l'esame all'esito del giudizio.

Con sentenza in pari data alla presente ordinanza la causa è stata decisa.

La richiesta di liquidazione di onorario della dott.ssa Friani è così testualmente articolata:

«Ill.mo sig. giudice dott. Ludovico Delle Vergini
Tribunale di Firenze

Oggetto: Causa Ramerini-Rovai

Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Udienza del 23 settembre 2002
Rinvio udienza del 20 gennaio 2003

Con la presente, la sottoscritta dott.ssa Francesca Friani nominata della S.V., in sede di udienza, C.T.U. medico-legale nella causa in oggetto chiede la liquidazione del proprio onorario pari a:

visita medica e consulenza tecnica sulla persona di Ramerini Osanna	€ 350,00
visita medica e relazione specialistica	€ 250,00
visita medica e consulenza tecnica sulla persona di Rovai Renato	€ 300,00
	totale € 900,00

Distinti saluti

dott. Francesca Friani

L'art. 83 T.U. (rubricato «Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte») e contenuto all'interno del Titolo I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario - della Parte III - Patrocinio a spese dello stato - del T.U.) stabilisce, al suo comma 1, che l'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

Le disposizioni che regolano il pagamento degli onorari all'ausiliario del magistrato sono contenute negli artt. 49 e ss. del medesimo testo unico.

In particolare l'art. 50 stabilisce che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La normativa ministeriale richiamata è attualmente il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2002, che, in particolare, al suo art. 21, stabilisce che per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

L'art. 130 T.U. (rubricato «Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte») e contenuto all'interno del Titolo IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario - della medesima Parte III del T.U.) stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

Analoga disposizione — che prevede cioè il dimezzamento — non è contenuta all'interno del Titolo II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale — della medesima Parte III del T.U.).

Nel caso di specie il c.t.u. ha quantificato la propria richiesta di liquidazione per importi che non tengono conto del suddetto dimezzamento.

Pertanto sono comunque dovuti provvisoriamente al c.t.u. richiedente gli importi come risultanti dall'applicazione dell'art. 21 d.m. 30 maggio 2002 e del dimezzamento di cui all'art. 130 T.U. cit. (in proposito gli importi, stante la particolarità del caso preso in esame, sono liquidati secondo l'ammontare massimo ivi previsto e rapportati a ciascuna delle persone esaminate).

Per l'equivalente ulteriore importo (corrispondente all'altra metà) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 T.U. — nella parte in cui prevede che gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato siano ridotti della metà per il solo ausiliario del magistrato nominato del corso di processo civile — risulta, oltre che non manifestamente infondata, essendovi violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto all'ausiliario del magistrato che svolge il suo incarico in ambito penale, altresì, per le ragioni sopra esposte, rilevante, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

A cura della cancelleria va allegata agli atti da trasmettere alla Corte costituzionale altresì copia della sentenza di questo Tribunale pronunciata nel presente giudizio.

P. Q. M.

1. Liquida provvisoriamente al c.t.u. dott.ssa Francesca Friani, per l'attività espletata nell'ambito del giudizio di questo Tribunale di cui al n. r.g. 171/2001, l'importo di euro 290,77 per onorari, oltre accessori come per legge se dovuti;

2. Pone il suddetto importo a carico delle parti come da separata coeva sentenza;

3. Dichiara la non manifesta infondatezza, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, — nella parte in cui prevede che gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato siano ridotti della metà;

4. Sospenda il presente procedimento di liquidazione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

5. Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia comunicata al c.t.u. dott.ssa Francesca Friani, alle parti e al p.m. in sede e sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

6. Dispone che, a cura della cancelleria, venga altresì allegata agli atti da trasmettere alla Corte costituzionale copia della sentenza di questo tribunale pronunciata nel presente giudizio.

Così deciso in Firenze, il 18 febbraio 2004.

Il presidente: ALOISIO

Il giudice relatore: DELLE VERGINI

04C1267

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(G405047/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 1 2 0 1 *

€ 6,40